

P E R

D. GENNARO DEL PEZZO

*PATRIZIO SALERNITANO.*





## J. M. J.

**F**U in vero ben lagrimevole il caso di D. Gennaro del Pezzo, figlio di D. Emilio, Patrizio Salernitano, e di D. Caterina Sgaglione, ultimo germe, ed erede di quell'antica, patrizia, famiglia di Averfa; il quale, per l'infana sua prodigalità, avendo dissipato quanto avea di beni patrimoniali: non essendogli altro rimasto di retaggio materno, che lo specioso patronato di quattro Cappelle gentilizie di quella illustre casa, site cioè, tre di esse nella Cattedrale, ed una nella Chiesa Parrocchiale di S. Andrea di quella Città, con otto Cappellanie addette a' di loro altari, fu talmente raggirato, e sedotto, dalla destrezza di D. Niccola del Tufo, che s'indusse a donarglielo, con doppio istromento di donazione de' 12, e de' 21 Febrajo 1718. (1). Imperciocchè, sebbene avesse egli dipoi contratto matrimonio con D. Diana Rocco, ed avesse talvolta dati segni, non equivoci di pentimento, per sì fatta donazione; non avendo saputo impertanto migliorar la sua condotta nello stato conjugale, finì di vivere, in istato sì misero, e disdicevole a' suoi natali, quanto fu mai quello, di avervi dovuto sepellire per limosina.

Segueta di quella sciagurata donazione, fu il caso, ben anche strano, e compassionevole, accaduto alla di lui Vedova D. Diana Rocco nel 1734; allorchè essendo ella comparsa nella Curia Vescovile di Averfa, come madre, e tutrice di D. Emilio del Pezzo juniore, di lui pupillo, a nominare D. Lorenzo de Blasio, ad alcune delle suddette Cappellanie, allora vacanti, contro del Canonico D. Filippo del Tufo, nominato alle medesime dal suddetto D. Niccola del Tufo suo padre; ebbe il disgusto, di veder, contro la pratica stessa de' giudizj di pertinenza, esegutivamente pro-

(1) Fol. 60. ad 65.

visto il Canonico delle Cappellanie , e rigettate le di lei istanze ad un giudizio ordinario.

- 3 Più strane però , e luttuose furono le vicende , che , per la suddetta rovinosa donazione , soffrì lo stesso di lei figliuolo D. Emilio ; da che fatto maggiore , e collo studio delle leggi , conosciuto avendo il torto fattogli dal Padre , e l'ingiustizia della donazione , estortagli da D. Niccola del Tufo , intraprese nel S. C. ad attaccarne la nullità , per rivendicare nommeno il patronato dall'asserto donatario , che le Cappellanie , possedute dal Canonico , di lui figliuolo . Ed in vero il giudizio , da lui intrapreso , può servir di esempio delle stranezze , e de' rovesci , a quali soggiacciono talvolta le cause anche giustissime . Imperciocchè sebbene avess'egli incontrati in D. Niccola del Tufo , e nel Canonico di lui figlio , due potenti , inesorabili contraddittori : i quali , non perdonando nè a spese , nè a maneggi , per prostrarre in lungo , colle più ricercate eccezioni , e dilazioni , il litigio : come quello , che fu per lui un continuo , non interrotto cimento di otto anni ; e tuttocchè , a dispetto della di loro prepotenza , ed ostinatezza , gli fosse finalmente riuscito , di ottenere una piena vittoria , con una sinodal sentenza , onde rescissa , ed annullata la donazione , si dichiarò , di appartenersi a lui il patronato , ne' termini di *spectavisse* , & *spectare* ; pur nulladimeno tali , e tanti furono i raggiri , e le manovre , del Canonico , che non ostante , che la sentenza fosse già passata in giudicato , ed , in seguela della medesima , si foss'anche dal S. C. ordinato , di doverli D. Emilio effettivamente porre in possesso del patronato ; questi non pertanto rimase , contr' ogni aspettativa , deluso , e privo degli effetti , sì della sentenza , che del decreto ; ed il Canonico restò nel possesso illegittimo , in cui è stato finora , delle Cappellanie .
- 4 Fù questo per altro un colpo concertato , e lanciato fuori del S. C. ; poiche essendo D. Emilio , dopo la sentenza , ricorso alla M. del Rè , per implorare un sovrano provvedimento , da espellere il Canonico dalle Cappellanie ; ne fu prima fatta a costui l'insinuazione , con lettera del Delegato della R. G. , per mezzo del Commissario di Campagna ; E tuttoche avess'egli risposto , che come figlio , ed erede  
di

di D. Niccola del Tufo, era pronto di ubbidire alla sentenza del S. R. C.; avendo impertanto chiamato in suo favore la Curia di Aversa, per sostenere l'istituzione da lei ricevuta dell'anzidette Cappellanie, ricorse unitamente con quel Vescovo al Trono Reale; ed esponendo, di esser quelle Cappellanie Benefizj Ecclesiastici, domandò, che non potea esserne spogliato, se non se da quella Vescovil Curia, alla quale amendue pretesero, di doverli la causa rimettere.

I di loro ricorsi, unitamente all'altro fatto da D. Emilio, furono da S. M. rimessi, per consulta, al fu Marchese Frangianni, Delegato della R. G.; il quale, in una savissima relazione, (1) rappresentò al Re: *Che restringendosi la controversia nel vedere, se, dopo dichiarata nulla la donazione del padronato suddetto, potea il Canonico del Tufo esser rimosso dal possesso delle Cappellanie, divisò, che allegando questi a suo favore il Cap. consultationibus de jurep., in cui si determina, che il Beneficiato, istituito a nomina del patrono putativo, non possa rimuoversi dal Beneficio, ed istanza del vero patrono, a cui sia stato di poi aggiudicato il patronato; egli rilevò, di non poter quel testo aver luogo nel caso presente, sì perche ivi si parla del patrono possessore di buona fede: e tale non era da considerarsi D. Niccola del Tufo; al quale, fin da che presentò il Canonico suo figlio nel 1734, come donatario di D. Gennaro del Pezzo, fu opposta la nullità della donazione da D. Diana Rocco, madre, e tutrice di D. Emilio del Pezzo, con essersene riserbata la decisione al giudizio petitorio: sapendosi già, che la contestazione della lite mette in mala fede qualunque possessore; sì perche in quella Decretale si parla di veri Benefizj Ecclesiastici, fra quali non sono da computarsi le dette Cappellanie. Poiche, oltre al non essersi mai nel S. C., in tanti anni di lite, tuttocche si fosse dimandata la remissione della causa alla Curia di Aversa, prodotto documento, di essersi quelle da prima erette in titolo Beneficiario; si vede il Canonico del Tufo, nel tempo stesso che già era tale, provveduto, senza Pontificia dispensa, la prima volta di due delle menzionate otto*

(1) La quale si è presentata negli atti stampata fol. 256. a 1. ad 260.

porzioni, o Cappellanie, e poi successivamente dell' altre, in appresso vacate; di cui, se fossero Beneficj Ecclesiastici, non potea esser' egli affatto capace, per la nota disposizione del Concilio di Trento, per cui non possono gli Ordinarij conferire ad alcuno il terzo Beneficio, anche di patronato laicale; quando pure tutti e trè non fossero sufficienti alla decente sostentazione del Beneficiato, e non fossero uniformi, & sub eodem tecto, come son'oggi le dette Cappellanie, addette ad una medesima Cappella, sita dentro la Cattedrale di Aversa. Per le quali circostanze sarebbero de jure le medesime nella maggior parte vacanti, come invalidamente conferite; nè potrebbe il Canonico possederle, anche posta in disparte la sentenza del S. C.

In oltre riferì il Marchese Fragianni, non sembrargli necessario, di discutere presentemente tali scambievoli ragioni delle parti; una volta che vi è il fatto costante, di essersi non meno da prima controvertita la validità di quella donazione, dalla quale ogni titolo, e diritto del Canonico possessore deriva: che dichiarata già la nullità della medesima, con pieno conoscimento di causa, in contraddittorio delle parti, dal S. C.; da cui non solamente si è decisa la pertinenza del patronato, in beneficio del ricorrente D. Emilio, co'pressanti termini di spectavisse, & spectare, ma eziandio ordinata la di lui attuale immisione nel possesso di quello; non sembrando giusto, poterfi ciò al medesimo contendere dal Canonico del Tusso; quando, in virtù di quella sentenza, egli è rimasto privo di qualunque titolo, con cui possa le divise porzioni, o Cappellanie legittimamente più possedere.

Quindi spiegando il suo sentimento, conchiude, che non sembrando altrimenti a V. M., insinuar si debba al Vescovo di Aversa, nel suo Real nome, che astringa il Canonico, a prontamente, con effetto, appieno rinunciare tutte le porzioni, o Cappellanie, spettanti al patronato, dal S. C. aggiudicato al ricorrente D. Emilio del Pezzo; in modo che questi, come unico indubitato patrono delle medesime, possa liberamente avvalersi di tutto quel diritto, che in ess' gli può giuridicamente competere; per non obbligire in altro caso la M. V., o porre in uso, contro il medesimo Canonico, altri Superiori economici espedienti, col di cui mezzo rimanga eseguita pienamente

*mente la sentenza del S. C., e non sia il ricorrente, dopo s-  
lunga lite, nella sua ragione pregiudicato.*

Ma quest' aurea consulta, la quale, per la sincerità, e robu- 6  
stezza de' sentimenti, non merita l'ultimo luogo tra le mil-  
le riprove, che quel dottissimo Ministro diede al Sovra-  
no del suo zelo, e sapere: e per esservi ritoccata la storia  
di quel giudizio, e canonizzati i principj di quella senten-  
za, siccome fù per D. Emilio un monumento, quanto au-  
tentico, altrettanto consolante, per la giustizia della sua  
causa; così, per le ragioni legali, e politiche, rilevatevi, in-  
torno alla esecuzione della medesima, fù un raggio di bel-  
la, e sicura speranza, di vederne quanto prima gli effetti,  
coll' espulsione del Canonico dalle Cappellanie; pure, ch' il  
crederebbe? questa ragionatissima relazione, essendo stata,  
per sovrano comando, rimessa alla Real Camera, per sen-  
tirne il di lei parere; divenne ivi, per D. Emilio, una pie-  
tra d'inciampo, in cui si ruppero, ed infelicamente s' infran-  
fero i disegni, e frutti della vittoria, da lui riportata. Ed  
eccone i dolorosi accidenti.

Si propose l' affare nella R. C., e furono ivi sentiti gli Av- 7  
vocati, nommeno di D. Emilio, che del Canonico, e del  
Vescovo di Aversa; e poichè non potè in quel giorno  
intervenirvi il Marchese Castagnola, Prefetto appunto del-  
la Ruota del S. C., ove era stata decisa la nullità dell' ac-  
cennata donazione, seguì fra i rimanenti quattro Signori  
della R. C. una inaspettata parità. Ma non fù questa  
l'ultima fatalità della causa.

Per dirimere la parità, furono destinati i Configlieri, Signor 8  
D. Domenico Salomone, ora degnissimo Caporuota, ed i  
qq. D. Giuseppe Aurelio de' Gemaro, e D. Giovanni  
Ferrara. Il punto, sul quale era seguita, fù quello esami-  
nato dal Marchese Fragianni, nella sua Consulta, cioè: se,  
dopo la sentenza del S. C., dovea rimanere, ovvero espel-  
lersi il Canonico del Tufo dal possesso delle Cappellanie;  
ma i tre Configlieri, che doveano dirimerla, credendo gra-  
tuitamente alle asserzioni del Vescovo, e del Canonico, di  
esse queste Cappellanie Benefizj Ecclesiastici, uscirono dal  
punto in quistione; e reputando in conseguenza il S. C.,  
giudice incompetente della causa, ivi solennemente decisa,

conchiusero la di loro consulta, dicendo: *Che la causa era d' ispezione del Giudice Ecclesiastico, al quale dovea rimettersi, non ostante la sentenza, e gli atti fatti del S. C.: e che detta remissione si debba ordinare dallo stesso S. C., ove pende il rimedio della reclamazione: e si possono produrre altri rimedj dal Fuso, per detto fine. E che perciò possa V. M. degnarsi, di ordinare al Presidente del S. C., a sollecitare il disbrigo di detto giudizio; E, se mai bisognasse, abilitarlo con altri rimedj, che pareranno necessarij, ed opportuni, per darsi luogo alla detta remissione; e che il medesimo Presidente, in nome di V. M., faccia sapere a Ministri della Ruota... che, per suo Real sentimento, e sovrano parere, la causa si deve rimettere al Giudice Ecclesiastico, sospendendo gli atti fatti nel S. C. (1).*

9 Non meno l'incoerenza di questa conclusione, che l'insufficienza de' principj, su' quali fu cotesta consulta foggata, sono state già discusse, e convinte nella supplica, umiliata al Rè da D. Gennaro del Pezzo, ch' è ora in giudizio; laonde rimettendoci in tutto il dippiù alla medesima (2), notiamo soltanto pe'l nostro proposito, che da questa consulta si suppose, e si sentì la prima volta, che fossero Beneficj l'anzidette Cappellanie laicali: e che pendesse nel S. C. il rimedio della reclamazione, contro la sentenza, già passata in giudicato; quandocche, in ordine alla prima asserzione, il Marchese Fragianni, nella sua consulta, rilevò espressamente il contrario; ed in ordine alla seconda, dagli atti stessi rilevasi, che la reclamazione non vi è stata mai: nè in tempo, che i prefati tre Consiglieri formarono la loro consulta, potea la causa esser pendente in grado di questo rimedio. Ma riserbandoci di parlar fra poco su questo articolo; giova, per la storia delle vicende di questa causa, di accennare le perniciose conseguenze di questa innaspettata, sorprendentissima consulta.

Animati quindi il Vescovo, ed il Canonico, dal di lei appoggio, fecero talmente giocare l'equivoco, preso sulla qualità

Ec.

---

(1) La consulta de' sudetti tre Consiglieri si è prodotta in stampa negli atti fol. 260. ad 261.

(2) La quale anche in istampa si è presentata negli atti fol. 246. ad 256.

**Ecclesiastica delle Cappellanie , che ottennero il Dispaccio de' 26 febbrajo 1754, col quale si ordinò, che avendo il Re, in vista della medesima consulta, risoluto, di rimettersi al Giudice Ecclesiastico la causa, vertente tra' Canonico D. Filippo del Tufo, e D. Emilio del Pezzo, toccante alcuni Beneficj della Cattedrale di Aversa, ordinò al Presidente del S. C. di disporre, che il Consiglio sospenda gli atti fatti nella medesima, e faccia intendere alle parti, che accudiscano al Giudice Ecclesiastico, per la decisione della medesima (1).**

Un dispaccio così preciso, per la remission della causa, senza dar luogo, nè alla supposta reclamazione, nè a verun altro di quei rimedj legali, progettati nella consulta, a sol fine di abilitare il Canonico ad ottenerla, ( La quale per altro, anzicchè dirimere l'accennata parità, parve più tosto intesa a secondare apertamente le mire del Vescovo, e del Canonico ) fu per D. Emilio un colpo fatale. Imperciocchè toltogli quasi di mano da sì improvviso turbine il frutto della sentenza, non guarì doppo, esacerbato senza forse, e vinto dal dolore di sì strano accidente, finì miseramente la vita. Ed il Canonico, profittando della di lui morte, senza neppur darfi briga veruna, di ottenere dal S. C. la pretesa remission della causa, si rimase, siccome ha proseguito finora a goderfi, senza verun titolo, i frutti delle Cappellanie non sue.

Restarono quindi mutoli, ed inerti gli atti della causa nel S. C., e rimase ivi sepolta nel silenzio la sentenza di quel Supremo Tribunale: aspettando, per dir così, come il fuoco del Tempio di Gerosolima, nascoso nella profondità di una valle, in tempo della cattività Persiana, un qualche Nemia, che dissotterrandola, le desse moto, ed attività. Ciò è toccato al nostro D. Gennaro del Pezzo, che, come unico figlio di D. Emilio, dovea, per natural diritto, succedere al patronato, che il padre avea rivendicato, come prezioso retaggio gentilizio dell' Avola D. Caterina Sgaglione. E qui, nommeno in proposito delle vicende di questa causa, che della commiserazione, di cui sembra degnissima, giova di riflettere, di esser troppo vero, che

a ri-

(1) Fol. 188.

a riparare la sciagura d'un solo non basti talvolta il braccio, e l'industria d'un altro; poichè sebbene fosse riuscito alla prudenza, ed alla pazienza di D. Emilio, di far dichiarar nulla la sciagurata donazione del padre, e di ricuperar quindi il titolo, ed il legale possesso del patronato estortogli; per esercitarne impertanto i diritti, con espellerè il Canonico dalle Cappellanie, v'ha bisogno, siccome tuttavia bisogna, l'opera ancora del di lui figliuolo D. Gennaro. Di tanta mole, e travaglio, dovea essere al padre, ed al figlio, l'emenda della scioperatezza dell'Avo, ossia di cacciar via dalle di loro patronali Cappellanie il Canonico del Tufo!

12 **A** Vendo egli dunque umiliata al Trono Reale la dolorosa Iliade di questa causa: ed essendo stata, con dispaccio de' 22 Novembre 1775. rimessa la di lui supplica alla R. C., con ordine di confutar sulla medesima, con sentir tutte le parti interessate, e specialmente il Delegato della R. G. (1); non prima de' 10 Dicembre 1778, egli ebbe il contento di veder, in quel Supremo Concistoro, proposta, e pienamente trattata la sua causa, in contraddittorio giudizio degli Avvocati suoi, del Vescovo, e del Canonico del Tufo. Allora si scoprì, come nell'incontro de' controposti, la verità de' fatti; ed all'alto discernimento di quei sapientissimi Senatori si manifestarono gli equivoci, presi da i lodati tre Consiglieri, in dirimendo la parità, nata sulla consulta del Marchese Fragianni, nel credere Ecclesiastica la causa di quel laical patronato: ed il torto fatto al S. C., in tassandolo per giudice incompetente d'una causa, che avea, dopo un giudizio ordinario, finalmente decisa: ed il danno fatto al povero D. Emilio, nel privarlo de' naturali effetti della sentenza riportatane; con farne sventar l'esecuzione, col vergognoso ripiego; di rimetter la medesima causa alla Curia di Averfa. Dilucidatosi quindi, d'essere stata tutt'opra di quella Curia, e del Canonico, nel dar retta alla mascherata ecclesiasticità di quelle Cappellanie; la R. C., con sua ponderatissima relazione del 1 Febbrajo 1779, rappresentò a S. M. l'in-

(1) Fol. 256.

l' incoerenza della consulta de' lodati tre Configlieri, di cui fu segueta il dispaccio de' 20 Febrajo 1754; E che, non sembrando consono, nè all' economia legale, nè alla giuridizione, ed al decoro del S. C., che rimanesse ulteriormente sospesa, ed impedita la di lui definitiva sentenza, Le umiliò la risoluzione, unanimamente da lei presa: cioè, che, quando non fosse altrimenti a S. M. piaciuto, potea, colla Sovrana sua Clemenza, degnarsi di comandare, che, non ostante il dispaccio suddetto de' 20 Febrajo 1754, il S. C. continuasse a procedere nella causa, apponendo frattanto il sequestro alle Cappellanie, ed a' frutti delle medesime. E supponendo la R. C., di avere il Canonico del Tuso, fin dal 1752, prodotta la reclamazione, avverso la sentenza del S. C., soggiunse, che poteasi la causa in grado di questo rimedio spedire. Ed in fatti S. M., uniformandosi interamente a questa consulta, con dispaccio de' 22 Maggio 1779, comandò al Presidente del S. C., che il Consiglio continuò a procedere in questa causa, con ordinare il sequestro de' frutti delle Cappellanie, non impedita la celebrazione delle Messe: *E che V. S. Illustrissima commetta tal causa, in grado di reclamazione, prodotta per parte del Canonico del Tuso, avverso la sentenza del 1753* (1).

Giunto nel S. C. questo dispaccio, in segueta del medesimo, 12 fu, ad istanza di D. Mariangiola Pirozzi madre, e tutrice del pupillo D. Gennaro del Pezzo, (2) interposto, a 5 Giugno 1779, dal Marchese Porcinari Configliero Commissario il decreto: *Quod moriantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. C. . . . Et interim, pro executione prædicti Regalis Rescripti, fiat sequestrum omnium bonorum, addictorum supradicto patronatui, sive Capellis, ut ex actis, etiam quoad fructus penes tertium. Nec non fiat adnotatio omnium suppellectilium dictarum Capellarum, ac recognitio librorum, pro celebratione Missarum, aliorumque onerum, addictorum dictis Capellis: Et pro nunc celebratio dictarum Missarum fiat ex fructibus supradictorum* bo.

(1) Fol. 190.

(2) Fol. 191 &amp; 211.

*honorum , donec aliter , salvo juribus , etiam pro executione dicti Regalis Rescripti , R. Canonico D. Philippo del Tufo in iudicio reclamationis (1) .* Laonde agli 11 , e 14 dello stesso Giugnò , d'ordine del prefato Configlier Commissario , lo Scrivano Custolo esegù il sequestro de' fondi , e de' frutti delle Cappellanie , come dagli atti , chè ne formò (2) .

14 **D**A questi si ha , che le Cappellanie suddette non siano più , come *ab antiquo* , distinte , ed addette a quattro altari di quattro diverse Cappelle , cioè tre alla Cappella del Ss. Corpo di Cristo , due alla Cappella della SS. Trinità : due nella Cappella del Ss. Crocifisso : tutte e trè le quali eran site nella Cattedrale di Aversa ; ed una nella Cappella della Pietà , sita nella Chiesa Parocchiale di S. Andrea di quella Città (3) ; ma ora quasi tutte si trovano addette alla Cappella del Ss. Crocifisso , dentro la Cattedrale : la quale è una delle accennate quattro Cappelle del Patronato Sgaglione . Tuttavolta però da' libri di quella Vescovil Sagristia , ove sono registrati i pesi delle Messe delle suddette Cappelle , agevolmente si rileva il numero delle otto porzioni , o Cappellanie patronali , dalla distribuzione , e dal numero de' pesi di Messe di ciascuna di loro : come quelli , che sono in otto porzioni appunto divisi ; attesochè tre di dette porzioni si adempiono nella Cappella del SS. Sacramento di quella Cattedrale ; e di queste tre si dice , che una porta il peso d'una Messa il mese , *pro titulo Capellæ dirutæ nuncupatæ , Lo Crocifisso degli Sgaglieni* : e due altre , col peso d'una Messa la settimana per ciascuna : le quali hanno amendue la medesima rubrica , cioè *pro titulo unius portionis Capellæ dirutæ nuncupatæ , la Pietà degli Sgaglioni* . Vi sono poi altri cinque perpetui pesi d'una messa la settimana , i quali tutti sono ora addetti , e si adempiono nella Cappella del SS. Crocifisso dentro la Cattedrale ; e ciascuno di essi vien diviso con questo titolo , cioè *pro titulo unius portionis Capellæ dirutæ SS. Trinitatis della Sga.*

(1) Fol. 192.

(2) Fol. 193 ad 199.

(3) Come son divise nell'istrumento della donazione fol. 60 ad 65

*Sgaglioni*; e sotto questo medesimo titolo della *SS. Trinità* si celebrano dippiù ogn' anno quarant'altre Messe. Dallo che è facile il divisare; che siccome anticamente otto furono le porzioni, ossia Cappellanie patronali della famiglia *Sgaglione*; le medesime erano altresì addette, e distribuite a quattro Cappelle gentilizie di quella famiglia. Dagli atti stessi del sequestro si ha, che i fondi di dette Cappellanie siano tre: cioè un territorio, sito nel Casale di *Cesa*, affittato per annui tomoli sessantasei di grano, e tomoli dodici di granodindia, e tre botti di vino; un' altro territorio di *moggia tre*, nelle pertinenze di *Casalnuovo di Averfa*, affittato per annui tomoli diecinove, e mezzo di grano; ed un altro, sito nella Terra di *Frignano piccolo*, affittato per annui docati novanta due, e grani quaranta, da pagarsi a 15 Maggio.

**R**itornata quasi *jure postliminii* questa causa nella propria 15 sua sede, dond'era stata, pe' l' corso di ventisei anni, miseramente sbandata; si lusingavano e *D. Gennaro del Pezzo*, e *D. Mariangiola Pirozzi* sua madre, che l' Canonico del *Tufo*, in vedendosi finalmente cacciato dalle Cappellanie, per lo sequestro appostovi, ne avesse una volta lasciato loro libero l' esercizio patronale, almeno per riserbo di averle illegittimamente occupate dal 1734. finora; giacchè per le opposizioni, fin d'allora fattegli da *D. Diana Rocco*, nella Curia di *Aversa*, egli n' è stato un possessore di mala fede; e per la sentenza pronunciata dal *S. C.* nel 1752, egli divenne un intrusore, ed ingiusto usurpatore delle medesime.

Ma le lusinghe della *Pirozzi*, e del figlio sono state mere lusinghe; poichè il Canonico del *Tufo*, comechè non sia ora giovane, com' era nel 1734; è però quell' istesso infenso avversario della Casa del *Pezzo*, alla quale ha dato d'allora in poi tanto da fare, per questo patronato. Ed in vero avendo egli nel 1734 talmente soverchiata, nella Curia d' *Aversa*, la madre, e tutrice di *D. Emilio del Pezzo*, che costei vedendolo, a dispetto delle giuste sue opposizioni, e contro lo stile stesso, praticato nelle Curie Ecclesiastiche ne' giudizi di pertinenza, istituito, e posto in possesso delle contese Cappellanie; stimò bene, di non

avventurar ivi, contro la di lui prepotenza, il giudizio petitorio, al quale furono le sue istanze rigettate. Ed essendogli di poi nel 1753 riuscito, di talmente sopraffare lo stesso D. Emilio, che avendo costui, dopo ott'anni di lite, ottenuto una formal sentenza dal S. C., altro frutto non riportonne, che il dolore di vederla da' sovraccennati diversivi del Canonico delusa, e sventata. Ed avendo in fine lo stesso D. Gennaro del Pezzo conosciuto a prova, che, per le contraddizioni, da lui ultimamente fattegli nella R. C., non siagli costato meno, che 'l travaglio, e l'assistenza di circa quattr'anni, per ottenere, che vi si fosse la causa proposta. Da queste lunghe, costantissime riproove della di lui ostinatezza, potea nommeno egli, che la madre persuadersi, di esser ben difficile, che un'avversario, invecchiato a litigare, ormai da cinquant'anni, colla casa del Pezzo, si arrestasse, di contender nuovamente con loro nel S. C., o per iscrupolo, di non aver nè titolo, nè azione di comparirvi, o atterrito forse dal sequestro apposto alle Cappellanie.

- 16 In fatti nel giorno stesso del sequestro egli, unitamente al fratello D. Antonio del Tufo, Marchese di Chiuppeto, comparve nel S. C. con una supplica, in cui, raccontando a suo modo il giudizio, istituito da D. Emilio del Pezzo nel 1744, e terminato colla sentenza del 1752, dice, che contro la medesima, egli fin d'allora produsse il rimedio della reclamazione: la quale, sebbene non comparisce dagli atti, fu nulladimeno contestata dall'istesso D. Emilio in un memoriale, in cui domandò l'esecuzione della stessa sentenza; e che avendo egli dipoi reclamato al Re, contro la stessa sentenza, sul motivo: *quod in tali causa spoliatio Beneficiorum naturæ Ecclesiasticæ, ut tunc temporis generaliter observabatur, forum competens judicanda esset Curia Episcopalis, re ex Regis jussu diutius perpensa in vestra Regali Camera, tandem, ex ejusdem Regalis Camere consultatione, prodiit Regale Diploma, diei 20 Februarii 1754, col quale si ordinò, di rimettersi la causa alla Curia di Averfa. Riportando in fine il dispaccio, ultimamente ottenuto da D. Gennaro del Pezzo, ordinante, che 'l S. C. continui a procedere in questa causa, e che*

e che lo spettabile Marchese Presidente la commetta, in grado della reclamazione, prodotta per parte di esso Canonico, conchiude così: *In hoc statu rerum incumbit supplicantibus, eorum juri succurri ope remedii reclamationis, iam in tempore habili, adversus sententiam praedictam propositae. Quamobrem, pro executione ante transcripti Regalis Diplomatis, cum dicto reclamationis remedio locus fieri debeat, ut dignoscatur, & emendetur manifestum gravamen supplicantibus illatum dicta sententia, quae nullimode sustineri potest, ex causis M. V. & S. R. C. voce, & scriptis proponendis; recurrunt ad M. V. eamque supplicant, causam praedictam in gradu reclamationis committere.* In piè della quale avendo essi ottenuto, a 14 Giugno 1779, questa decretazione: *Magnificus U. J. D. Consiliarius D. Horatius Guidotti supplicata recognoscat, partes audiat, provideat, & in S. C. referat* (1); credono di aver già messa in essere, e pienamente conseguita la reclamazione, che si è supposto, di avere il Canonico fin dal 1752 prodotta. Tanto vero, che avendone anche cartolaria mente compilato il termine (2), si lusingano, di aver solennemente ristaurata la guerra, per nuovamente contendere, anche a D. Gennaro del Pezzo, quella stessa donazione del patronato, che, ad istanza del padre, fu dichiarata già nulla, coll' accennata sentenza del 1752.

**D** Alle principali circostanze, finora divisate, di questa lunga, 17  
 è doloza causa, par' ch'ella potrebbe fornire d'un pieno argomento ad un tragico dramma d'una famiglia; giacchè rilucendo negli atti del Pezzo il carattere della longanimità, e della sofferenza: e ne' rei del Tufo quello della durezza, e dell'ostinazione; si ravvisa, come nelle tragedie stesse, da qual canto sia la ragione, l'innocenza, e la giustizia: e da quale, il torto, la prepotenza, e l'oppressione. Si cingue l'illustre famiglia Sgaglione di Marina: la quale, contraendo matrimonio egualmente unito con D. Emilio del Pezzo seniore, gli porta, per dote, quello suo gentilizio patronato. Nasce D. Gennaro del Pezzo, smentito di senno, e di natura.

(1) Fol. 204. ad 205.

(2) Fol. 221. ad 225.

turale accorgimento : e per disgrazia sua , e della sua famiglia , dilapida quanto possiede : ed in mezzo a prodigiosi suoi dissipamenti , D. Nicola del Tufo gli strappa , per titolo di donazione , il patronato suddetto , ed investe delle Cappellanie il Canonico suo figlio . Si oppone alla di lui nomina , ed impugna la donazione stessa , D' Diana Rocco , vedova di D. Gennaro , madre , e tutrice di D. Emilio : e la Curia d' Averfa dà retta alla nomina del Tufo , e rigetta la di lei domanda ad un giudizio petitorio . Ricorre nel S. C. D' Emilio , ed in un giudizio ordinario rivendica il patronato , con una sentenza di *spectavisse* , e *spectare* . Il Canonico non l' impugna , ma , con fingere di esser le Cappellanie Benefizj Ecclesiastici , delude non meno l' esecuzione della sentenza , che la giurisdizione ancora del S. C. . Riesce , dopo ventisei anni , a D. Gennaro del Pezzo juniore , di ruscitare la gran opra del padre , e di rimettere nella sua attività la sentenza nel S. C. , e di espellere il Canonico dalle Cappellanie , con un sequestro ; ed il Canonico , costante più che mai nell' impugnarla , pretende di avvalersi ora della reclamazione , che asserisce , di aver prodotta contro la medesima nel 1752 .

In questa scena , in cui da un lato , D. Gennaro del Pezzo , additando il luminoso titolo nuzziale , ond' entrò in sua casa il patronato Sgaglione : e deplorando la scempiaggine dell' Avolo , nel farfelo rapire dalla versuzia di D. Niccola del Tufo , ripete le contese , e battaglie , sostenute , per tre generazioni , dalla sua famiglia , per rivendicarlo ; ed allegando per se , non meno il diritto del sangue , che una sinodal sentenza del S. C. , passata in giudicato , non domanda altro , che la piena esecuzione della medesima . Dall' altro lato , il vecchio Canonico del Tufo , estraneo già alle famiglie Sgaglione , e del Pezzo , che millanta la muffa donazione del padre , e la nomina , da lui ricevuta : e tuttochè , com' erede del medesimo , non abbia diritto veruno al patronato , come quello , che rimane totalmente estinto , col titolo stesso della donazione : e , per lo possesso delle Cappellanie , non abbia altro arnese , che quello della mala fede ; domanda tuttavia , ed insiste , di rivo-  
carsi la sentenza , in grado d' una immaginaria reclamazione .

Alla

Alla vista di questa scena, non deciderebbe anche un Selvaggio a favor del primo?

Ma poichè le parti di costoro non rappresentano già una favola da scena, ma una causa importantissima, da trattarsi nel più maestoso teatro della verità, qual'è il Tribunale del S. C., ov'è stata una volta solennemente decisa; e D. Gennaro del Pezzo, attenendosi appunto all'autorità della di lui definitiva sentenza, passata in giudicato fin dal 1752: e garantito nommeno dalle disposizioni delle leggi, che dall'osservanza de' Tribunali; non solo con supplica, presentata allo spettabile Marchese Presidente (1); ma, con ricorso ancora, umiliato al Trono Regale (2), ha reclamato contro la pretesione del Canonico del Tufo, e del Marchese di Chiuppeto suo fratello: esponendo, di non poter loro più competere l'asserto rimedio della reclamazione, come quella, che non essendo stata loro accordata nel tempo legittimo, ossia nel corso de' di lei fatali; non può loro competere ventott'anni dopo, di esser passata la sentenza in giudicato; Quindi è, che, adempiendo noi le parti di D. Gennaro del Pezzo, crediamo preciso nostro dovere, di porre, prima d'ogn'altro, in chiaro questo articolo pregiudiziale: I. cioè, Di non doversi ceder luogo, nè retta, alla pretesa reclamazione, come quella, che ripugna non solo al fatto, ed al diritto; ma benanche e all'indole stessa di questo rimedio legale, ed al dispaccio medesimo, da cui si vuol ripetere; E ritoccando dipoi soltanto di passaggio il merito, e la forza, della sentenza medesima, divisare, per II.: Che altro oggi non rimane a farsi, che dar' alla medesima la più pronta esecuzione, con porre D. Gennaro del Pezzo nel real possesso delle Cappelle sue patronali, e de' fondi delle di loro Cappellanie: e di condannare il Canonico del Tufo alla restituzione de' frutti, che ne ha illegittimamente percepiti: com'altresì alla ristaurazione delle Cappelle, e all'emenda di tutte le innovazioni fattevi: ed alla rifezione delle spese della lite, e de' danni cagionati alla casa del Pezzo.

B

CA.

(1) Fol. 227 ad 30. (2) Fol. 237. ad 240.

Cbe al Canonico D. Filippo del Tufo, ed al  
Marchese di Cbiuppeto suo fratello, non competa  
la reclamazione, nè verun altro rimedio  
legale, contra la sentenza del S. C.  
de' 18 Marzo 1752.

20 **C**Om'è risaputissimo in Filosofia quell' assioma, *Factum, e idem est ac verum* (1); l'è benanche conto, e palese l'altro in Legge: *Res judicata, pro veritate habetur* (2). E se non per altro al Fatto si dà la stessa nozione del Vero, se non perchè dalle circostanze appunto, onde si sa, di esser la cosa accaduta, rilevasi ancora la certezza della di lei verità; quindi sembra, doverfi ciò tanto maggiormente dire di una Sentenza, quantochè l'idea della di lei verità ripetesi da due fonti, da cui siamo egualmente assicurati, di non poter, nè fisica, nè moralmente dubitare della di lei certezza; Poichè ripetendosi la verità d'una sentenza, e dal fatto, ossia dagli atti del giudizio, e dalle regole del vero, a norma delle quali, le leggi vogliono, che s'abbia a formare; pronunziata ch'ella si sia: siccome dagli atti siamo fisicamente sicuri della verità della di lei esistenza: così dalle di lei solennità, siamo moralmente certi della verità della di lei giustizia; Giacchè parte ben'interessante della giustizia è ancor la verità (3). E di qui appunto nacque, che i nostri Dottori, per dispiegare, nella sua maggiore estensione, l'idea grande, e gli effetti irresistibili di questa verità, dissero della sentenza, che *Facit de albo nigrum: Æquat quadrato rotundis*, e simili enfatiche parole. Or non potendosi porre in dubbio, che la nostra causa sia stata definitivamente decisa, con sentenza, passata in giudicato fin dal 1752; il solo di lei  
no.

(1) *Vicus de antiquissima Italorum sapientia cap. 1 de Facto, & Vero.*

(2) *L. 207 ff. de R. J.*

(3) *D. Thom. 2. 2. quest. 109. art. 3.*

nome basta per rispettarla, come una solenne determinazione di giustizia, e di verità: degna in conseguenza di tutta quell'autorità, e venerazione, che le leggi danno alle cose giudicate, e quanta mai ne hanno sempre riscossa le sentenze del S. C. di Napoli.

Ma poichè contro di questa sentenza, pretende il Canonico del Tufo, di sperimentare il rimedio della reclamazione; importa, di esporre per prima i motivi, da' quali vien costea pretenzione appoggiata, per poterli quindi partitamente confutare. Questi sono, I. di aver egli fin dal 1752 prodotta la reclamazione, avverso la sentenza; e che sebbene non ne apparisca negli atti la supplica; vien ella nulladimeno contestata, 1. e da un memoriale, fin dall'ora fatto dallo stesso D. Emilio del Pezzo: 2. e dall'assertiva fattane nella consulta de' sovrallocati tre Configlieri: nella quale asserirono, che fin d'allora pendea nel S.C. per questa causa, il rimedio della reclamazione: 3. e dall' avere la stessa R.C., nell'ultima sua consulta del 1 Febbrajo 1779, creduto, che fosse stata fin d'allora prodotta.

II. Il surriferito dispaccio de' 22 Maggio 1779, col quale si ordina, di doverli questa causa commettere, in grado della reclamazione, fin d'allora prodotta dal Canonico del Tufo.

III. La supplica, che, in seguela dello stesso dispaccio, il Canonico, ed il Marchese di Chiuppeto suo fratello, han fatta, mercè la quale, hanno ottenuto dal Signor Marchese Presidente la destinazione del Commissario.

IV. E finalmente l'impartizione del termine, e la compilazione, ch'essi ne hanno solennemente fatta, in grado appunto della pretesa reclamazione.

Or poichè cotesti argomenti tutti poggiano sopra il supposto, di avere il Canonico realmente prodotto, ed ottenuto, *tempore habili* nel 1752, il rimedio della reclamazione, avverso la lodata sentenza; prima di ordinatamente rigettarli, importa di qui premettere due nozioni: La prima cioè intorno all'indole, ed all'uso di questo rimedio legale; L'altra, che la reclamazione, di cui pretende oggi far uso il Canonico, non sia già un rimedio, accordatogli ora dal lodato dispaccio, come un nuovo specialissimo favore; ma bensì quella stessa, che'l Canonico asserisce, di aver prodotta fin dal 1752.

23 Ed in ordine alla prima giova di risovvenire, i che la reclamazione, essendo un straordinario rimedio legale, che si dà avverso le sentenze del Principe, e de' Supremi Magistrati, com' erano quelle del Prefetto del Pretorio: contro le quali per legge non compete l'ordinario rimedio dell'appellazione; la medesima non si domanda, che al Principe stesso, o al Prefetto del Pretorio, perchè si compiacca, per mera benignità, di rivedere la sua sentenza, in quelle parti, che per difetto, ed errore degli stessi litiganti, merita emenda (1).

2. Che questo rimedio, essendo di sua natura straordinario, non si ottiene, che per equità, ed indulgenza del Principe, e del Prefetto del Pretorio (2). E siccome non pochi sono i casi, e le cause, nelle quali vien dalle leggi il medesimo

---

(1) Adversus sententiam Praefectorum Praetorio appellatio quidem non est, retractatio vero est. *L. Jam trigesima 35 Cod. de appell. Sententias autem, & decreta S. C., & quidquid ab eo ordinatum, provisumque fuerit, ut a Supremo emissa Tribunali, executioni mandari edicto perpetuo jubemus. A quibus neque appellari, nec de eorum nullitate dici posse concedimus; cautionem tamen prius, ut fieri haecenus consuevit, de restituendo in casu succumbentiae; si pro revisione fuerit infra decem dies supplicatum, praestari volumus . . . licere tamen volumus, condemnatum intra juris terminum, per supplicationem eodem in Consilio, contra sententias, processus revisionem petere, & a nostra Cancellaria, si prius judicato paruerint semper: & supplicatione, revisionis literas impetrare, S. C. exhibendas: ubi, ante anni decursum unius, processum revideri, atque etiam iterum, sicut ei iustum visum fuerit, iudicari ordinamus. Pragm. 5 de Off. S. R. C.*

*Antonio Mattei de judiciis disput. xii de appell. num. 4 dà questo insegnamento: Per supplicationem rescinditur sententia Praefecti Praetorio. Cum enim vice sacra iudicet, absurdum visum est, appellatione interposita, de iniquitate sententiae, ab eo prolata, queri. Offerendus est igitur libellus duplex, quo quis non ob iniquitatem, sed errore, retractari sententiam petat. *L. Praefecti 17 ff. de minor. l. un. §. 1 ff. de de Off. praef. praet. l. un. Cod. de sent. Praef. praet. l. 35 Cod. de appell.**

(2) Abbas in cap. ex litteris de in integr. restit. not. 4 . . . dicit, quod supplicatio, est quaedam precum porrectio, facta principi, per quam, ex quadam benignitate, superior restituit supplicanti adversus sententiam, contra quam non compe-

tit

mo denegato (1); così dipende assolutamente dall'arbitrio, e dal discernimento del Prefetto del Pretorio, ossia del Presidente del nostro S. C., d'accordarlo ne' casi non proibiti.

3. Che la reclamazione, tuttochè sia un rimedio straordinario, ha nulladimeno gli stessi periodi, e fatali, de' rimedj ordinarij: cioè a dire, che bisogna domandarla, ed ottenerla, o fra i dieci giorni, o fra i due anni, dopo pubblicata la sentenza; ed il di lei corso, e vigore non può avere maggior durata, che d'un anno, o, per qualche legittima causa, di un biennio (2); In guisacchè, non ottenendosi ne' suddetti perentorj termini, dopo la sentenza; ed ottenuta che siasi, qualora non venga la causa, fra' due anni spedita; resta prescritta, e perenta la forza, ed azione della medesima, appunto come accade dell' appellazione deferata. Laonde, siccome passa immantinentemente in giudicato la sentenza, da cui non siasi fra dieci giorni ap-

B 3 pel-

tit remedium ordinarium, scilicet appellationis . . . *in qui il Maranta in specul. part. vi de appell. n. 13, il quale nel n. 18 dividendo le differenze, che passano tra l'appellazione, e la reclamazione dice: iv. differt, quia appellatio est remedium ordinarium, & concernit meram iustitiam . . . supplicatio vero concernit gratiam: & est remedium extraordinarium; conceditur enim ex mera benignitate, & gratia Principis.*

- (1) *Tit. Codicis: Quorum appellat. non recipiuntur, dove il Gotofredo dalla l. 1, 2, 4, 5, 6, raccoglie i seguenti casi, ne quali è interdotta finanche l'appellazione, non che la reclamazione: Contumax non auditur appellans. Convictus, & sponte confessus non appellat. In causa Fiscali condemnatus non appellat. Ab executione, et executore, nisi modum excedat, non appellatur. Ne scriptus hæres in possessionem mittatur, non appellatur. Officialis delicti, in officio commissi, condemnatus non appellat.*

- (2) *Quæ supplicatio gloriosissimis Præfectis, vel eorum Consiliariis, vel causas introducentibus, intra decem dies post sententiam offerenda est. Quo subsecuto, sententia non aliter executioni mandabitur, nisi victrix pars dignam fidejussionem præbuerit, tantum restituendi, quantum fuerit in condemnatione, si legitima retractatione sententia resolvatur. Nisi sub hac forma supplicatio porrigatur; executio cause sine fidejussione procedet: retractationis jure illi servando, qui se gravatum*

pellato: ovvero, per oscitanza della parte appellante, si sonda l'appellazione deserta; così non si può, dopo il lasso de' sudetti fatali, nè supplicare il Principe, o il Prefetto del Pretorio, per la reclamazione; nè tampoco proseguirne il giudizio per diffaminar nuovamente la sentenza (1).

- 24 In ordine poi alla seconda, cioè che la reclamazione, pretesa dagli eredi del Tufo, non sia già un rimedio, che il Re abbia loro accordato, come una nuova specialissima grazia; ma bensì quella, che si millanta, di aver lo stesso Canonico prodotta fin dal 1752, chiaro rilevasi, e dallo stesso Real dispaccio, in cui si comanda espressamente, *di committere tal causa in grado della reclamazione, prodotta per parte del Canonico del Tufo, avverso la sentenza: e dall'ultima di loro supplica, colla quale hanno domandato segnatamente, di volerli giovare ope remedii*

78.

putaverit, ut intra biennium supplicare possit Imperatori *Auth. que supplicatio. Cod. de prec. Imperat. offer. post L. 5. Titus M. C. Vicaria: Item si contingat 252, ubi Caravita num. 5 ait: VII quæro, intra quod tempus, supplicatio fieri possit? textus in d. Authent. que supplicatio, dicit, infra decem dies, quemadmodum in appellatione dicitur in Authent. Hodie, Cod. de appellat.. Textus vero in L. 1 Cod. de sent. pras. prat. dicit infra biennium . . . que quidem jura videntur inter se contraria. Tu autem dices, utrumque textum procedere, intelligendo tamen hoc modo: quod si supplicatio fiet infra decem dies, sententia non mandabitur executioni, nisi præstita fidejussione; & ita procedit dicta *Authent. que supplicatio*. Si vero fiet post infra biennium, tunc procedetur in ea, verum executio sententiæ fiet sine fidejussione; & ita procedit dicta L. 1 quod etiam dispositum est in pragm. noviss. edita per Duce de Alcala . . . Pragm. 5 de offic. S. R. C. De Franchis decis. 646 num. 1 Antonius Matthæi de judic. disput. XII de appell. num. 10.*

- (1) De Franchis d. dec. 646. num. 4 ove dice: Dubitatum tamen fuit alias in S. C., an in causis reclamationum current fatalia, prout currunt in causis appellationum . . . & propterea, ut refert Grammaticus decis. 13., in anno 1539 per S. C. consulto Prorege, fuit interpositum decretum, quod Pragmatica Regis Ferdinandi I, quæ mandavit appellationum tempora servari in S. C., etiam circa fatalia, quod observetur etiam in causis reclamationum a sententiis S. C. interpositarum, & interponendarum . . . & hoc jure postea usi fuimus. Et, me sentente, in causis arduis, fuerunt etiam plures reclamaciones declarate deserte, in Regio Collaterali Consiglio junctis duabus aulis.

*reclamationis, jam in tempore habili, adversus sententiam prædictam propositæ.* Ch'è quanto dire, che il dispaccio non altro ordina, se nonse di committers' il giudizio della reclamazione, nel caso, che questa sia stata fin d' allora dal Canonico formalmente prodotta.

Accennate queste due prenozioni, che servono come di prolegomeni alla presente disputa, in cui disamineremo, se in vigore del prefato dispaccio, si debba dar luogo alla presesa reclamazione; bisogna quì anche avvisare, che gli eredi del Tufo, per sostegno della loro pretesione, imprendono due assunti, I. L' uno si è, di aver come dato, certo, e sicuro: Che il Canonico del Tufo, nel corso appunto de' dieci giorni, dopo publicata la sentenza, ottenne, e produsse, contro la medesima, il rimedio della reclamazione. II. L' altro si è, che ordinando il dispaccio, di commetterfi la causa, in grado di quella supposta reclamazione; ancorchè non costi, di averla allora il Canonico formalmente ottenuta, e prodotta; non si possa impertanto oggi negar loro l'uso di questo rimedio, appunto perchè, in sequela del dispaccio, ne hanno essi, non solo ottenuta la commessa dal Signor Presidente, ma ne hanno ancor solennemente compilato il termine. E poichè dalla sussistenza del primo assunto dipende l'illazione, e la conseguenza del secondo; ci lusinghiamo, che dimostrato che avremo, di esser tutta suppositizia l'asserita reclamazione del Canonico; non ci sarà difficile il divider, e confutar' insieme, l'irragionevolezza, e la vanità del secondo.

*Si confuta il I. Assunto degli eredi del Tufo.*

**P**ER dimostrare intanto, che il Canonico del Tufo nè ottenne, nè produsse negli atti la supplica, colla favorevole decretazione, per questo rimedio; importa di darvi una scorsa, per assicurarsi, non solo se ve ne sia vestigio veruno di quel tempo; ma benanche se dall' ora in poi sia stato egli nelle circostanze di poterlo ottenere.

Gli atti di quel giudizio, che cominciano dalla supplica di D. Emilio del Pezzo, commessa al fu chiarissimo Consigliero D. Vitale de Vitali, a' 22 Settembre 1744 (1), e

(1) Fol. 1.

terminano col surriferito dispaccio de' 20 Febrajo 1754, contengono nientemeno, che 188 fogli: de' quali vi ha una numerazione così bene ordinata, che non lascia ombra di sospetto, che ve ne sia veruno alterato. E poichè i primi 18 contengono gli atti fatti prima del termine: ossia quelli, che *sunt in jure*; ed i seguenti 161, cioè dal 19 fino al 179, quelli, che *sunt in judicio* (1), e comprendono la compilazione del termine, e la sentenza: ed i rimanenti 9 concernono gli atti, fatti per l'esecuzione della medesima; crediamo di non picciola importanza, nommeno per il punto pregiudiziale della reclamazione, che per la giustizia di tutta la causa, di far, sopra ciascuna di queste parti, qualche breve osservazione.

27 Ed in ordine alla prima, giova di rimarcare, che, appena intimata la prima supplica a D. Niccola del Tufo, questi oppose, come una eccezione *litis finis*, il giudizio d'istituzione, fatto nella Curia d'Aversa nel 1734, in cui il Canonico suo figlio, come nominato da lui ad alcune delle sudette Cappellanie, vi fu istituito, in esclusione del nominato da D. Diana Rocco. E poichè costei gli oppose fra l'altro la nullità della donazione, e gli contrastò quindi il titolo, e la pertinenza del patronato; e la Curia suddetta, rigettando le di lei istanze ad un giudizio petitorio, procedè precipitosamente all'istituzione del Canonico; quindi egli oppose ancora la declinatoria del foro, e pretese per lo meno, che si avesse a rimetter la causa alla Curia di Aversa. Ma dal S. C., con decreto de' 14 Febrajo 1746, si ordinò: *Procedatur in S. C., petita remissione non obstante* (2).

28 Sulla seconda giova di osservare, che, apertosi il termine, impartito a 10 Marzo 1746 (3), D. Emilio, dopo legittimata la sua persona (4), disbrigò, nel mese di Giugno di quell'anno, le sue prove sopra gli articoli, da lui presentati (5); siccome fece dipoi D. Niccola del Tufo (6); il quale oltre gli articoli, presentò ancora tredici scritture, esempla-

te

(1) *Ant. Marthai de judiciis disput. VII. & VIII.*

(2) *Fol. 15 e 16.*

(3) *Fol. 19.*

(4) *Fol. 20 ed 22.*

(5) *Fol. 27 ed 34.*

(6) *Fol. 43 ed 51.*

te dagli atti della Curia di Averfa (1); e non contento di ciò, dopo la pubblicazione, e la monizione, per la spedizione della causa (2), domandò ancora il termine della repulsa (3); il quale, non ostanti le opposizioni di D. Emilio (4), gli fu benanche accordato (5); sebbene egli stesso vi avesse poi rinunciato, allegando in un'istanza l'eccezioni, che oppose a' testimonj di D. Emilio, e protestando, che la medesima valesse a repulsarli (6). Spedite dunque nuovamente, e la pubblicazione *in causa repulse* a' 20 Settembre 1746, e la monizione, per lo disbrigo della causa a' 22 Novembre 1746 (7); ad istanza di D. Emilio, si ordinò anche lo *scriba asportet acta* (8); e tuttochè fosse di già andato il processo in spedizione, pur D. Niccola del Tufo presentò, a 13 Agosto dell'anno seguente 1747, nientemeno che sessantacinque altre scritture, estrate dalla Curia di Averfa (9).

Ma la remora frapposta dalle dilazioni, e dalle tante scritture, da lui presentate, crebbe non poco, dopo la di lui morte allora accaduta, mercè la condotta del Canonico, e degli altri suoi figli; I quali tuttocchè fossero stati, con replicati decreti, e provisioni del Configliero Vitale del 1, e de' 21 Febrajo 1748 interpellati, perchè avessero dichiarato, se erano eredi del Padre (10); affettarono impertanto tal'indolenza per la causa, che non si scossero a comparire, se non dopocchè si ordinò, con decreto de' 16 Marzo 1748 il *capiatur informatio de hereditate jacente q. D. Nicolai del Tufo* (11). Allora fu, che presentando il preambolo, come di lui figli, ed eredi (12), vennero in giudizio; dove peraltro trovando, di non aver niente d'aggiugnere a' materiali, approntati dal padre, per la difesa della causa, si accinsero soltanto a sostenerla, per mezzo de' loro Avvocati, e di Allegazioni in istampa.

Ma dopo il di loro intervento, D. Emilio soffrì un'altro disajo, per lo passaggio, che allora fece il Configliero Vitale nella R.C. delle

(1) Fol. 55 ad 72. (2) Fol. 73 e 75. (3) Fol. 76.  
 (4) Fol. 77. (5) Fol. 78. (6) Fol. 81.  
 (7) Fol. 83 ad 90 a ter. (8) Fol. 92. (9) Fol. 93 ad 159.  
 (10) Fol. 170, et 71 a ter. (11) Fol. 172. (12) Fol. 174.

delle Summarie: in luogo del quale essendo succeduto Commissario il Configlior D. Niccola Miranda (1), la causa rimase lunga pezza in silenzio. Lo che diede motivo a D. Emilio di ricorrere al Real Trono, ed avendo esposto, che, non ostante ch' il processo stasse da più anni in spedizione, per la prepotenza nulladimeno della parte avversa, non sapea egli veder, quando venisse la causa proposta (2); ottenne Real dispaccio del 1. Gennaro 1752, per lo sollecito disbrigo della medesima (3). Ed in fatti, mercè le continue assistenze da lui praticate, ebbe infine il sospirato contento di vederla in piena Ruota proposta, e definitivamente decisa, con sentenza de' 18 Marzo di quell'anno (4): per, esecuzione della quale, fu a diece del seguente Aprile spedito il mandato *de parendo*, che fu notificato in quel mese nommenno al Procuratore, che a principali eredi del Tufo (5).

3 Nella terza parte è osservabile, che, non trovandosi, dopo la sentenza, veruna carta presentata dagli eredi del Tufo, fuorchè il Dispaccio de' 20 Febrajo 1754; e seguenti fogli contengono i ricorsi di D. Emilio; Il quale vedendo tuttavia il Canonico nel possesso delle Cappellanie, dopo il mandato *de parendo*, ricorse al Rè, implorando la sovrana provvidenza, perchè, in esecuzione della sentenza, consegnasse egli il possesso delle Cappelle, e delle Cappellanie del suo patronato, con espellente il Canonico, ed astingerlo a rimettere nelle Cappelle patronali i sepolcri, i marmi, e le impane della casa Sgaglionce, che ne aveva egli ritolte, per apporvi i marmi di sua casa. Fu il dì di lui ricorso, con Real dispaccio, rimesso al Marchese Frangipani, il quale con lettera de' 16 Maggio 1754, diretta al Commissario di Campagna, D. Giuseppe Cimmino, fece intimare al Canonico l'esecuzione della sentenza del Re in giudicato. Alla quale intimazione il Canonico replicò; *Che, com'erede del fe. D. Niccola del Tufo, non ha potuto, nè viene difficoltà, di dar pronta esecuzione alla sentenza del Re, salvo le sue ragioni, che li competono, com'erede del detto D. Niccola, ne*

time-

(1) Fol. 173.

(2) Fol. 177.

(3) Fol. 178.

(4) Fol. 179.

(5) Fol. 180.

*rimedj dello stesso S. C. (1). Dopo di che D. Emilio ricorse nel S. C., ed esibendo la risposta del Commissario di Campagna al Marchese Fragianni, unitamente all'atto dell'infinuazione fatta al Canonico, colla di lui replica; domandò, di esser posto nell' effettivo possesso del patronato così delle Cappelle, come de' territorj delle Cappellanie patronali, per esecuzione della sentenza; anche perchè ciò non gli veniva impedito dalla supplica, che gli eredi del Tufo avean fatta, per ottenere la reclamazione contro la medesima (2). E propostosi l'affare in Ruota, dallo stesso S. C., con decreto de' 19 Maggio 1752, si ordinò, *Quod, pro executione citatae sententiae, magnificus D. Emilius del Pezzo immittatur in possessionem, seu quasi, juris patronatus in actis deducti, in omnibus servata forma dictae sententiae* (3).*

Importa inoltre di osservare, che, dopo questo decreto appunto, il Canonico del Tufo, unitamente al Vescovo di Averfa, mosse, per traverso a D. Emilio, l'accennata aspra guerra, fattagli nella R. C., per non uscir dalle Cappellanie; e dove infatti, coll' escogitato equivoco della qualità Ecclesiastica, di cui si studiò di mascherare l'anzidette Cappellanie, gli riuscì di deludere non meno l'esecuzione della sentenza, e del decreto suddetto, non ostante la Regia infinuazione, e la sovrallodata consulta del Marchese Fragianni; ma anzi la giurisdizione stessa del S. C., mercè l'accennato dispaccio de' 20 febbrajo 1754. Il quale poi è stato, ad istanza del nostro D. Gennaro del Pezzo, ultimamente rivotato, dalla sovrana determinazione de' 29 Maggio 1779.

**D**A queste poche osservazioni sul corso, e vicende di questo giudizio, rilucendo evidentemente il travaglio, il dispendio, e la pazienza, durata da D. Emilio, per condurlo a fine, in competenza di Avversarij cotanto ostinati; importa ora di fare altrettante riflessioni sopra ciascuna di dette parti, per ritrarre da' fatti medesimi ciò, che conduce al nostro proposito. E sulla prima, sembra degno di tutta la riflessione, ch' essendo stata questa causa dal S. C. riconosciuta, come  
tutta

(1) Fol. 183. ad 185.

(2) Fol. 186. e s.

(3) Fol. 186.

tutta propria della sua ispezione : con aver rigettata la declinatoria, opposta da D. Nicola del Tufo : e con averla, dopo un giudizio ordinario, sinodalmente decisa, non s'intende co'quai principj d'ordine, o di polizia, nella consultata de'sovralodati trè Configlieri, si fosse progettato, di doverfi cotesta causa rimettere alla Curia di Averfa : tuttoche riguardasse la pertinenza d'un patronato laicale, di laicali Cappellanie : e tuttoche fosse stata già cotal pertinenza dal S. C. dichiarata, ne' termini di *spectavisse, & spectare*, a favore di D. Emilio.

- 34 Dalla seconda osservazione scorgendosi, di essersi dal S.C. con tanta ponderatezza, e cognizion di causa, proceduto alla decisione di questa causa, quantamai ne dovettero efigere, e la compilazione d'un giudizio ordinario, fin anche in termine di repulsa, e l'esame di tante scritture presentatevi, e gli informi, e l'allegazioni delle parti ; Di quì è, che siccome, per questo riflesso ancora, rimarrà ogn' uno più che persuaso, e convinto della giustizia, e della verità della di lui sentenza ; si sentirà altresì non poco commosso dalla pretesione degli eredi del Tufo, che s'abbia la medesima a rivedere, vent'ott'anni dopo, in grado d'una immaginaria reclamazione.
- 35 Dalla terza finalmente ad evidenza rilevasi, che cotesta pretesa reclamazione è tutta suppositizia ; giacche dal minuto riscontro degli atti, e specialmente di quei, che susseguono alla sentenza, dal foglio 179 al 187, ch'è l'ultimo di quel giudizio, si ravvisa, che la medesima non sia stata giammai formalmente prodotta. E che sia così.

- 36 **D**ue sono le carte, in cui si fa motto di reclamazione. La prima è il mandato *de parendo*, spedito a 10 Aprile 1752, ossia ventitrè giorni dopo pubblicata la sentenza: e l'altra è il sovraccennato memoriale di D. Emilio, col quale domandò, per esecuzione della medesima, il possesso del patronato. Ma tant'è lontano, che queste due carte contestino la realtà della pretesa reclamazione, che anzi ne escludono affatto l'esistenza. Imperciocche nel mandato *de parendo*, dopo riferita la sentenza si dice : *A qua sententia cum fuisset a parte dictorum hæredum del Tufo reclamatum ; cum Regia decretatione illustris Marchionis spectabilis Præsidis S.*

R. C.

*R. C. fuit ordinatum; quod notetur dies, &c; ; executi totaliter sententia; providebitur.* Da queste parole altro non si ha, che gli eredi del Tufo fecero la supplica, per la reclamazione; ma che non ottennero altro, se non che vi si fosse notato il giorno della presentata: e che se competesse loro, o no, questo rimedio, il Signor Presidente ne averebbe data la providenza, dopo che fuise stata interamente la sentenza eseguita. Se ciò valga lo stesso, che avere il Canonico del Tufo ottenuta, e formalmente prodotta la reclamazione, in forza della quale, avess' egli potuto allora, non che adesso, pretendere di rivedersi la sentenza, può ogni Legulejo conoscerlo; ma noi ritoccheremo questo articolo, dopocchè avremo riveduto il merito dell' altra scrittura, che viene dagli Avversarj allegata, come il principal punto di appoggio dell'asserta loro reclamazione.

Or con quanto poco fondamento si possa questa dedurre, dall'assertiva, fattane da D. Emilio nell' accennato suo memoriale, agevolmente si rileva, non solo dalle parole, ma benanche dalla causa impulsiva, e finale del medesimo. Egli avea tutta la premura, di veder' una volta eseguita la sentenza, come già passata in giudicato. Per ottenere questo intento, espone, *che gli eredi di D. Nicola del Tufo ne aveano semplicemente prodotta la reclamazione, colla solita decretazione, executi integraliter sententia;* ed esibendo l'atto della Regia insinuazione, fatt' al Canonico, per l'esecuzione della medesima, espone ancora la di lui replica, di esser cioè pronto ad eseguirla; Laonde in tali circostanze, domandò il possesso così delle Cappelle, che delle Cappellanie, e de' fondi del suo patronato. E propostosi l'affare nel S. C. a 29 Maggio 1752, in dorso dello stesso memoriale, s'interpose il decreto: *Quod pro executione citate sententiae, magnificus D. Emilius del Pezzo immittatur in possessionem, seu quasi, juris patronatus, in actis deducti, in omnibus servata forma dictae sententiae.*

Or se D. Emilio, in quel memoriale, domandò l'esecuzione della sentenza, che appariva passata in giudicato dal mandato stesso *de parendo* de' 10 Aprile; tant'è falso il dedurre la sussistenza della pretesa reclamazione dall'assertiva, ivi fattane da D. Emilio, quanto è altresì certo il dimostrare  
da

da quel memoriale, che, fino al giorno 29 Maggio, la sentenza non era stat'ancora eseguita. Imperciocchè dicendosi espressamente nel mandato *de parendo*, che il Signor Presidente si riservò la provvidenza della reclamazione, dopo l'intera esecuzione della sentenza: e non potendo esser altra la reclamazione, accennata nel memoriale, se non se la mentovata nel mandato *de parendo*; bisogna quindi dire, ch'ella non fù, che la semplice supplica, fattane dagli eredi del Tufo, e non già la formale, e vera reclamazione accordata colla solita decretazione. E senza forse questo appunto volle divisar D. Emilio, con dire nel memoriale: *Gli eredi del Tufo ne hanno semplicemente prodotta la reclamazione*, (cioè: ne hanno soltanto avanzata la supplica): e le parole aggiunte: *colla solita decretazione, executata integraliter sententia*, altro non debbono significare, se non ch'essi la domandarono, appunto per ottenerla, con questa solita decretazione: e non già che l'avessero realmente ottenuta; poichè le circostanze della determinazione del Signor Presidente, di farvi soltanto notare il giorno, e di volervi dare la provvidenza, dopo l'esecuzione della sentenza: e la certezza di non essere stata fino a quel giorno eseguita, escludono affatto qualunque lusinga, che si fosse fino a quel giorno accordata la reclamazione.

Oltre di che non avendo avuto D. Emilio altro in mira, in quel memoriale, che l'effettiva esecuzione della sentenza: nè potendosi ciò impedire dalla vera, e formale reclamazione: come quella, che vien sempre accordata colla clausola: *executa integraliter sententia*; egli non per altro mentovò la reclamazione, richiesta dagli eredi del Tufo, se non per dire, che il possesso, ch'ei domandava, in seguela della sentenza, non potea esser ritardato da ostacolo veruno; giacchè gli eredi del Tufo avevano semplicemente prodotta la reclamazione (cioè la supplica, per ottenerla colla solita decretazione); ed il Canonico avea replicato, di non aver difficoltà, di dar pronta esecuzione alla sentenza. Ch'è quanto dire, che non potendosi impedire a lui il possesso neppure dalla vera reclamazione; poco importava, ch'egli avesse detto, che gli eredi del Tufo l'avessero formalmente prodotta, o che ne avessero (siccome realmente fù) avanzata

zata

zata soltanto la supplica . Ed ecco quanto si può da quel memoriale ritrarre, intorno all'asserta reclamazione : e quanto infelice sia l'argomento, che gli eredi del Tufo ne traggono, per la di lei sussistenza.

**M**A essi allegano, per questo assunto, quel solo memoriale, 38  
 e tralasciano il mandato *de parendo*, ch'è l'unico documento autentico, che potrebbero vantare, in giustificazione della supplica, da loro fatta, per la reclamazione . Cotesto loro silenzio però, non è al certo nato da inavvertenza ; ma dall'aver anzi essi ben avvertito, che non avrebbero allegata scrittura, che avrebbe meglio smentita, e distrutta l'ipotesi, di aver il Canonico fin d'allora ottenuta, e prodotta l'asserta reclamazione . Imperciocché dal di lei tenore, sebbene non si rilevi, quando fosse stata da loro la supplica presentata, cioè se prima, o dopo scorso il decennio, dalla pubblicazione della sentenza ( da che il mandato comparisce spedito a 10 Aprile, ossia venti quattro giorni dopo ); si rilevano però due importanti circostanze, del tutto all'assunto de' Tufo contrarie : quali appunto sono le ordinazioni fattevi dal Signor Presidente . La prima cioè, che vi si fosse soltanto notato il giorno della presentata : la seconda, di avere assolutamente prescritto, che si fosse prima eseguita interamente la sentenza, perche poi averebbe provveduto sulla domanda della reclamazione .

**Or** siccome dalla prima circostanza apertamente si ha, che 39  
 il Signor Presidente non accordò la reclamazione; così dalla seconda si ha una espressa sua determinazione, di non volerne parlare, se non dopo d'essere pienamente eseguita la sentenza . Da queste due incontrastabili circostanze di fatto, essendo noi sicuri, che gli eredi del Tufo non ottennero allora il rimedio della reclamazione; ci lusinghiamo, di poter con ragione asserire, che siccome non potero ottenerlo in appresso, non possano tantomeno ora sperarlo . Imperciocché se il Signor Presidente glielo negò allora, o perche la supplica gli fu presentata forse dopo il corso del decennio, o perche l'ostinatezza dimostrata dal Padre, e dagli eredi del Tufo, nel tirare così a lungo la causa, li rese forse poco degni di ottenere un rimedio, col quale l'averebbero ulteriormente prolungata; giacche uno  
 de'

de' motivi, onde viene a' contumaci negata la reclamazione, è appunto quello della mora, e del prolungamento, che il giudizio patisce, per la di loro contumacia (1): o fivvero perche la verità, e la giustizia della sentenza parve all' alto suo discernimento sì chiara, e patente, che non meritava, di esser sottoposta a nuovo esame, col rimedio della reclamazione; Se queste intanto, od altre furono le cagioni, che mossero il Signor Presidente, a non accordarla; ci è forza di dire, che come giuste, e potenti sembrarono allora alla di lui prudenza, tali appunto debbonfi anche adesso reputare; non solo perche gli eredi del Tufo d'allora in poi, per la diloro condotta, se ne refero assai più immeritevoli di prima; ma benanche perche, dopo il lasso di tant' anni, si è prescritta, e perenta quell' azione, e diritto, che fù loro dal Signor Presidente riservato, dopo l' esecuzione della sentenza. Essendo questi appunto gli effetti irreparabili de' fatali, ossia de' termini, dalla legge prescritti a' remedj legali, che decorri, e spirati una volta, spira, e si estingue fatalmente quel diritto, che si ha nel corso de' medesimi.

10 Ma se queste sono l' esiziali conseguenze, che nascono dalla prima parte della surriferita decretazione, altrettanto peggiori sono, per gli eredi del Tufo, quelle, che risultano dalla seconda. Poichè avendo in questa il Signor Presidente espressamente vietato, di parlarsi di reclamazione, prima di eseguirsi interamente la sentenza; da ciò ne siegue, che, non essendo stata la medesima finora eseguita, essi non hanno più diritto di domandarla. Anzi avendo essi d'allora in poi procurato d' impedirne a tutto potere l' esecuzione, si sono resi altrettanto indegni di ottenerla, quantochè, per gli ostacoli, da loro frapposti, non solo hanno contravvenuto al mandato *de parendo*, ossia a quel dovere, che, come rei già vinti, doveano assolutamente prestare alla sentenza, in forza nommeno del quasi contratto, nascente dallo stesso giudizio, che di tutte le leggi, che ci obligano a riguardare, ed eseguire inviolabilmente

(1) Non habent jus appellandi, dice il Mattei. d. disput. XI l. de appell. n. 10. condemnati ob contumacem absentiam l. ex consensu 23. §. ult. ff. de Appell. l. & post edictum 73. §. ult. ff. de judic.

le sentenze de' Tribunali (1); ma hanno eziandio disprezzato l'espresso comando, loro ingiunto dal Signor Presidente: cioè, di non dover' essi parlar di reclamazione, prima di aver' eseguita la sentenza. Or se non altronde poteano essi sperarla, se non dalla prontezza di quest'assoluta esecuzione; su qual fondamento può mai il Canonico assentare, di averla fin d'allora formalmente prodotta: quandochè egli specialmente non ha lasciata pietra da muovere, per deludere e la sentenza, e 'l Tribunale stesso del S. C.? Può darfi confidenza maggiore, di allegar, come prodotta, ed involata dagli atti, una reclamazione nommai ottenuta, e, che, per le notorie sue controvenzioni, si rese fin d'allora indegno d'ottenere?

**D**All' esame finora fatto delle parole, e delle circostanze 41  
del tempo, e de' fatti, così del mandato *de parendo.*, come del memoriale di D. Emilio, rilevandosi chiaramente, di esser tanto vero, che 'l Canonico del Tufo nè ottenne, nè produsse negli atti, l'asserita reclamazione, fino al giorno 24 Maggio 1752; quanto è altresì certo, di non essere stata d'allora sinoggi eseguita la sentenza; egli è facile il divisare, con quanto minor fondamento, si possa la medesima ripetere, ed appoggiare dall'assertiva, fatta da' lodati tre Configlieri: cioè, *che fin d'allora pendea la causa nel S. C., in grado di reclamazione.*

Perchè possa ogn'uno, coll'esame similmente de' fatti, ricredersi della insuffistenza di quest'asserzione; importa di osservare, che questa consulta fu fatta a 28 Gennaio 1754: per dirimere la parità, seguita nella R. C. a 13 Agosto 1753,

C

sul

---

(1) *L. Sententiis 3. Cod. de err. Advoc. Pragm. 5. de off. S. R. C. Muscatellus Lib. 2. Glos. 1. sententia num. 107 ad 111 ubi: Praefectum Praetorii representat hodie S. C., ut colligitur ex dictis per Marantam in eod. alleg. tit. n. 11. . . & nos diximus Lib. 1 in part. 7 in Glos. Condemnando num. 99, & ratio est. . . quia sententia S. C. censetur sententia Regis, nam fertur sub nomine Regie Majestatis; & ideo habet vim legis generalis. . . & ideo decisiones S. C., per Afflictum, Capicium, Grammaticum, Minadoes, & nostris temporibus per Vincentium de Franchis Regentem Cancellariae, & Praesidem ipsius S. C. . . possunt, ac debent, in hoc Regno nostro, pro lege allegari. Quin imo habent vim legis, & faciunt jus in Regno nostro, ut per Afflict. decis. 169. . . & De Franchis dec. 71.*

ful punto, proposto dal Marchese Fragianni, nella sua consulta de' 9 Giugno 1753 : cioè, se dovea il Canonico del Tufo esser privato del possesso delle Cappellanie , dichiarate già di juspatronato della famiglia del Pezzo . La consulta del Marchese Fragianni fu umiliata al Re, dopo l'infinuazione , fatta a' 19 Maggio 1752 , al Canonico del Tufo, di prontamente ubbidire alla sentenza del S. C. , e dopo ancora il decreto de' 29 Maggio 1752 , ordinante l'immissione del possesso , a favor di D. Emilio : giacchè amendue questi fatti vi sono espressamente rilevati . Anzi dalla sentenza appunto, passata in giudicato , e dal decreto suddetto, prese quel savissimo Ministro il motivo di dire , che il Canonico non avea più diritto, di posseder le Cappellanie, e di doverfi quindi astringere , a lasciarle vuote, per non obbligare S.M. , a porre in uso contro di lui altri economici espedienti , affinchè rimanesse pienamente eseguita la sentenza del S. C.

42 D a questa retrograda scorsa di fatti rilevandosi chiaramente, che 'l Canonico , appunto per non eseguir la sentenza , ricorse, unitamente col Vescovo, al Trono Reale, esponendo, di esser Beneficj le Cappellanie suddette , e di esservi stato egli canonicamente istituito da quella Curia Vescovile : e su questo pretesto intraprese , di doverfi alla medesima rimetter la causa ; Chiaro quindi si vede , ch' egli , fino a che non ottenne cotesto intento , mercè la consulta de' lodati tre Configlieri , e dal successivo dispaccio de' 29 Febrajo 1754 , non avea nè procurata , nè prodotta la reclamazione , che ora decanta . Ed in vero , se , per domandarla, dovea egli prima , come per necessità di mezzo , dimostrare eseguita, per parte sua, la sentenza ; ed egli, appunto per non eseguirla , escogitò di rivestire le Cappellanie della maschera di Beneficj Ecclesiastici , per quindi appoggiare la domandata remission della causa ; com' egli potea in queste circostanze , ottenere , e produrre la reclamazione ; quandochè , oltre il divieto fattone dal Signor Presidente , la medesima avrebbe sempre portata la clausola , di doverfi prima eseguir la sentenza ?

Oltre di che essendo le mire sue allora tutte intese a spogliare il S.C. della giurisdizione della causa , appunto per così

della.

cludere l'esecuzione della sentenza; Questo medesimo suo impegno portava, ch'egli non solo non potesse per allora, nè domandare, nè ottenere il rimedio della reclamazione; ma che anzi non dovesse affatto parlarne; perchè, altrimenti, avreb' egli stesso sconcertato, e fallito il suo disegno.

Essendo intanto la causa in queste circostanze, allorchè i sovrallocati tre Configlieri formarono la loro consulta de' 28 Gennaro 1754; come potea esser vero, che la medesima pendesse allora nel S. C. in grado di reclamazione? Doveano essi dirimere la parità, nata sul punto, di doverfi, o no, espellere il Canonico dalle Cappellanie. Lo che essendo stato dal Marchese Fraggianni posto nel più chiaro aspetto, in vista appunto della sentenza, e del decreto del S. C.; è ben riflessibile, che siccome il S. C., nell'interporre quell'ultimo suo decreto de' 29 Maggio 1752, per l'effettivo possesso del patronato, a favore di D. Emilio, niun motto fece di reclamazione, prodott'avverso la sentenza; nessuno tampoco ne fece il Marchese Fraggianni, nella sua consulta, susseguentemente fatta, per difaminare, e fondare, in quelle circostanze, l'espulsione del Canonico dalle Cappellanie. Perlocchè non essendo stata cotesta reclamazione ravvisata nè dal S. C. 71. giorni dopo, nè dal Marchese Fraggianni forse un' anno, e più mesi, dopo pubblicata la sentenza; ci è forza di dire, che i lodati tre Configlieri, essendo di proposito usciti dal punto in questione, che dovean dirimere, intorno all'espulsione del Canonico dalle Cappellanie (1); siccome nella loro consulta assen-

C 2

taro-

(1) Lo che chiaramente si ravvisa dalla stessa relazione, che la C. R. fece al Re della sovrallocata parità; la quale comincia così: S. R. M. si è servita la M. V., con sovrano dispaccio, per Secreteria del Marchese Brancone, de' 9 Giugno del corrente anno, rimettere a questa R. C. una consulta del Marchese Fraggianni colle scritture ingiunte, com' altresì la rappresentanza del Vescovo di Averfa, ed il nuovo ricorso del Canonico D. Filippo del Tufo, concernenti al punto, SE DEBBA ESSO CANONICO ESSER PRIVATO DEL POSSESSO DI ALCUNI BENEFICJ, DICHIARATI DAL S. C. DI JUSPATRONATO DELLA FAMIGLIA DEL PEZ-

tarono gratuitamente : di esser Beneficj ecclesiastici , quelle laicali Cappellanie : e di essere stato il S. C. giudice incompetente del di loro laical patronato : e che si dovesse perciò la causa rimettere alla Curia d'Aversa , non ostante che fosse stata , con definitiva sentenza , dal S. C. decisa ; colla stessa franchezza assentarono altresì , che , per la medesima causa , pendea nel S. C. il rimedio della reclamazione .

44 **D**Imostrato co' fatti , di essere stata tutta erronea , e falsa , l'asservativa de' lodati tre Configlieri , rimane a vedere , su qual' appoggio la R. C. abbia , nell' ultima sua consulta , creduto , di avere il Canonico del Tufo fin d'allora prodotta l'asserita reclamazione . L'unico di lei appoggio , è stato il sottoscritto memoriale di D. Emilio , nel quale asserì , che gli eredi del Tufo , l'aveano domandata , per ottenerla , colla solita decretazione . Di ciò ne assicurano le parole stesse della consulta , le quali son queste : *La R. C. non dubita , che si produffe la reclamazione , evverso la sentenza proferita nel 1753 , non ostante , che 't ricorrente D. Genaro del Pezzo juniore il neghi ; per essersi ritrovato , che per lo intanto non si sia negato dal Padre di esso ricorrente .*

Ripetiamo , che la sentenza si pubblicò a' 18 Marzo 1752 , e non già nel 1753 : che il mandato *de parendo* si spedì a' 20 Aprile 1752 : e che l'accennato memoriale di D. Emilio , in dorso al quale , ottenne l'*immittatur in possessionem , seu quasi juris patronatus* , fu de' 29 Maggio 1752 . Or poichè , obma-

---

**PEZZO** , comandando la M. V. alla stessa R. C. che inteso il Vescovo di Aversa , ed ambedue le parti , si desse l' onore d'informarla con parere .

In ubbidienza del suddetto Real comando , si è raccolto dalla consulta del Marchese Fraggianni , ch' essendosi degnata la M. V. comandare ad esso Marchese , d'informarla con suo parere , full' ingionto memoriale , con cui D. Emilio del Pezzo , Patrizio Salernitano , enunciando la sentenza del Canonico D. Filippo del Tufo , in ubbidire alla sentenza del S. C. colla quale fu dichiarato , spettare ad esso ricorrente D. Emilio del Pezzo il patronato di alcune Cappellanie , site nella Cattedrale di Aversa , non ostante la Regia insinuazione già fattagli , umiliò le sue suppliche detto del Pezzo , di prenderli gli opportuni espedienti . acciò sia detta sentenza con effetto eseguita fol. 256 a ter

meno dal tenore del mandato *de parendo* (38.), che dal senso, e dal fine del memoriale suddetto (37.), abbiamo chiaramente rilevato, che gli eredi del Tuso altro non fecero, che portar la supplica, per la reclamazione: e che soltanto ottennero, che vi si fosse notato il giorno, colla decretazione: *Quod, executata totaliter sententia, providebitur;* è bisogna dire, che la R. C., nel supporre per vera la reclamazione suddetta, abbia avuto presente il solo memoriale di D. Emilio, e non già il mandato *de parendo*; perchè altrimenti averebbe divisato, che con ragione, e con verità, D. Gennaro del Pezzo juniore niega, di aver gli eredi del Tuso ottenuta, e prodotta quella reclamazione, che suo padre D. Emilio asserì, d'aver essi domandata. Imperciocchè dal confronto, e dalle date, di queste due scritture, rilevandosi, di non essere stato fino allora accordato agli eredi del Tuso cotesto rimedio; e risultando chiaramente dalla seconda, che D. Emilio altro non volle dire, se non ch'essi l'aveano domandato, per ottenerlo, colla solita decretazione: *executa prius totaliter sententia;* si farebbe quindi ravvisato, di non esservi contraddizione tra l'affertiva del padre, e la negativa del figlio; Poichè avendo detto il padre, che gli eredi suddetti aveano semplicemente presentata la supplica per la reclamazione; e negando ora il figlio, di averla essi allora effettivamente ottenuta; tant'è lontano, che l'accondo abbia negato qualche asserì il primo, ch'anzi sembrano, di aver ambedue affermata la stessa cosa: cioè che la reclamazione fu da' Tusi domandata: ma che non fu loro, colla solita decretazione, accordata. Dileguato così l'equivoco, preso sulla contraddizione, supposta tra l'affertiva del padre, e la negativa del figlio, svanisce quindi l'ipotesi, sulla quale ha la R. C. creduta vera, la suppositizia reclamazione de' gli eredi del Tuso.

*S' impugna, e rigetta il II. Assunto de' suddetti eredi.*

**O**R comparando da' fatti stessi rigettato, e distrutto il primo assunto de' Tusi, di essere stata cioè da loro in tempo abili, e formalmente prodotta la reclamazione; giacchè dall'

esame finora fatto de' tre documenti , da' quali compariva appoggiato, si è scoperto, di esser tutto immaginario , e falso; Egli è facile il dimostrare, anche insufficiente, e vano , il secondo di loro assunto, col quale si lusingano , di avere essi già conseguito cotesto rimedio dal prefato Real dispaccio, da che in seguela del medesimo , dicono, di averne, coll' ultima loro supplica , ottenuta dal Signor Presidente la commessa , e che ne hanno compilato ancora il termine .

- 46 Per conoscere, nel suo fondo, la vanità di questo loro assunto, giova di ripetere, che ordinando il dispaccio di commetterli la causa, in grado della reclamazione, dal Canonico prodotta; non si ordina già, o concede una reclamazione tutta nuova, ma bensì la commissione di quella, che ha supposto, di aver il Canonico fin dal 1752 prodotta (24.). Ch' è quanto dire, che ove costì, di non essere stata cotesta reclamazione nè allora, nè poi formalmente accordata; non si possa la causa, in grado di questo rimedio, commettere; perchè altrimenti cotal commissione si eseguirebbe, contra l' ordinativo del dispaccio medesimo. Ma già noi abbiamo dimostrato, che nè il Canonico, nè gli altri eredi del Tufo, ottemero allora cotesto rimedio; anzi fecero di tutto, per non poterlo ottenere, come quelli, che ostinatamente si opposero all' esecuzione della sentenza. Dunque si ha a dire, che manca al dispaccio quell' unico appoggio, sul quale è stato fondato; poichè non trovandosi nè esistente, nè vero, di aver il Canonico fin d' allora ottenuta l' asserita reclamazione; manca, e cessa in tutto l' ordinativo del dispaccio, di doverli, in grado della medesima, commettere la causa.

Questa conclusione non è soltanto unisona alle regole della Logica naturale, secondo le quali, tanto è dire: *Io t'accordo la reclamazione, prodotta dal Canonico*; Quanto: *Ti accordo la reclamazione, purchè sia vero, che l' abbia il Canonico formalmente prodotta*; ma è benanche analoga a' principj, ond'è regolata la dottrina, e la teoria de' rescritti de' Principi: tra quali, non v'è dubbio, che il principale sia quello, di dovere i medesimi poggiare sopra esposti, e precì del tutto vere; altrimenti rimangono di niun vigore, e si

e si hanno come non fatti (1). La qual regola è così certa in legge, che Papa Alessandro III. dichiarò, di non esser necessario, che ne' rescritti sia espressamente spiegata la clausola: *Si preces veritati nitantur*: come quella, ch'è talmente intrinseca, ed essenziale alla di loro sostanza, che vi s'intende sempre apposta, come l'anima, e' sostegno di qualunque rescritto (2).

Volendosi intanto praticamente applicare questa regola al nostro Dispaccio, per vedere, se, in questa parte, poggia sul vero, e debba in conseguenza avere quel vigore, e corso, che dalla verità appunto viene a tutti i rescritti dato; importa di osservare, su qual dato certo, è stato il medesimo appoggiato. Il fatto vero, dalla R. C. su di ciò esposto, nella sua Consulta, si è; di aver ella creduto, che fin dal 1753. (cioè 1752.) il Canonico del Tufo produsse la supplica della reclamazione, contro la sentenza del S. C.: e ciò non per altro appoggio, se non perchè D. Emilio non negò questo fatto nel sopraccennato suo memoriale: E su tal rappresentanza, il Re, non avendo avuta in vista altra reclamazione, che quella, che la R. C. ha creduto, di avere il Canonico allora prodotta, ha comandato, che, in grado appunto della medesima, si commetta la causa. Or quanto è vero, che la R. C. abbia ciò rappresentato, altrettanto è vero, che la reclamazione, da lei cretuta dal Canonico prodotta, sia tutta suppositizia; avendo già noi dimostrato, che il Canonico non solo non l'ottenne, nè la produsse allora; ma che anzi d'allora in poi si rese immeritevole di più domandarla. Ordinando intanto il dispaccio, di cometterli la causa, in grado della reclamazione, dal Canonico prodotta; cotesta provvidenza è caduta sopra un supposto falso: e non può quindi avere effetto veruno; giachè d'un rime-

C 4 dio

(1) *Universa rescripta, sive in personam precantium, sive ad quemlibet judicem manaverint: quæ vel adnotatio, vel quævis pragmatica sanctio nominetur, sub ea conditione proferri præcipimus: si preces veritate nitantur* L. 7 Cod. de divers. rescript. Novell. 138 in fin., & 158 cap. 1 in princ. L. 5 in fin. Cod. si quis alteri.

(2) Cap. ex parte 2. X: de rescript.

dio legale, inesistente, e non mai accordato, non può ordinarsi nè commissione, nè giudizio, di forte alcuna.

48 **N**E giova il dire, che, per verificarsi l'esposto della R. C., basti, di esser vero, che gli eredi del Tufo portarono allora la supplica, per la reclamazione; Imperciocchè, siccome di sopra avvertimmo, l'è cosa ben diversa, il domandar questo rimedio, dal formalmente produrlo, come di già ottenuto. Il primo si fa col porgerne semplicemente la supplica al Sig. Presidente: il secondo, con riportarne, in piè della medesima, la favorevole decretazione, e con presentarla presso gli atti della causa. Lo che propriamente è produrre la reclamazione avverso la sentenza. E questa formalità, è una delle caratteristiche, che principalmente distinguono la reclamazione dall'appellazione; Poichè questa, come rimedio ordinario, contra qualunque sentenza, o decreto, di sua natura appellabile, non dipende, che dal fatto proprio dell'Appellante; il quale o l'opponga in iscritto, o anche a voce, sempre che'l faccia nel tempo opportuno, l'appello ha il suo effetto; Dovechè il beneficio della reclamazione, dipendendo dall'arbitrio, e dall'indulgenza del Principe, o del Prefetto del pretorio, non si consegue, nè si ha per legittimamente prodotto, se non se n'esibisca, presso gli atti, la supplica solennemente decretata (1).

Di ciò ne abbiamo, non solo una chiara riprova, ma ben anche una pratica istruzione dallo stesso mandato *de parendo*, ch'è l'unico legal documento, che hanno gli eredi del Tufo, di aver fin d'allora domandata la reclamazione; Poichè dicendosi ivi, che per parte loro fu reclamato contro la sentenza, si dice ancora, che il Signor Presidente fece notar nella supplica il giorno; e rispetto alla richiesta reclamazione, espressamente ordinò, *quod, executis integraliter sententia, providebitur*. Se dunque tanto è lontano, che avesse allora il Presidente accordata la reclamazione, che anzi se ne riserbò espressamente la provvidenza, dopo la totale esecuzione della sentenza; non può certamente dirsi, che il Canonico, o gli altri eredi del Tufo, abbiano allora otte-

ant,

(1) Pragmat. 5 de off. S. R. C. Maranta in prax. par. 6 de appell. num. 8, Carovita ad R. 152.

nuta, e formalmente prodotta, la pretesa reclamazione, sol perchè ne avanzarono al Signor Presidente la supplica (1). E poichè la rappresentanza della R. C. è stata, non già della semplice supplica, ch'essi ne fecero, ma della formale reclamazione, ch'ella ha creduto, di aver essi, o il Canonico, fin d'allora prodotta; quindi è, che ordinando il dispaccio, di commetterli la causa, in grado della reclamazione, prodotta dal Canonico; il suo ordinativo non può avere nè forza, nè effetto veruno, come quello, ch'è caduto sopra un esposto non vero (2).

Nè poi, per render utile, ed operativo il dispaccio, può  
49  
for.

(1) Nella *prammatica* 81 de offic. S. R. C. §. 10 si dice. Ordiniamo, che le suppliche, che si danno dalle sentenze definitive, prima della loro esecuzione, non si possano commettere in scritto alcuno ad altro Commessario, nè anche colla clausola: *citra prejudicium executionis*; ma si debba semplicemente provvedere nella forma antica: *notetur dies, & facta executione providebitur*; che con questo si rimedia all'indennità della parte, che avendo reclamato fra dieci giorni, sarà cautelata colla *plegoria*, in casu retractationis.

(2) *L. 1 dig. de appellat. §. 1 ubi Ulpianus*: *Quæsitum est, an adversus rescriptum Principis provocari possit: forte si Præses Provincie, vel quis alius consuluerit, & ad consultationem ejus fuerit rescriptum: est enim quæsitum, an appellandi jus super sit? quid enim si in consulendo mentitus est? de qua re extat rescriptum divi Pii ad communitatem Thracum, quo ostenditur provocari oportere. Verba rescripti ita se habent: Si scripserit quisquam ad nos, & illi aliquid rescripserimus; volenti ad sententiam nostram provocare, permissum erit; si enim docuerit, vel falso, vel non ita se habere, quæ scripta sunt, nihil a nobis videbitur judicatum, priusquam contra scriptum fuerit, quemadmodum aliter res se habeat, quam nobis illustratum sit.*  
*Imperatori Costanzo, e Massimiano nella L. 2 Cod. si contra jus: stabilirono*: *Præscriptione mendaciorum opposita: sive in juris narratione mendacium reperiatur, sive in facti, sive in tacendi fraude: pro tenore veritatis, non deprecantis affirmatione, datum Judicem cognoscere debere, & secundum hoc de causa convenit facere sententiam. Dove il Gotofredo fra l'altre fa questa osservazione: Supplicans aut verum dicit, aut falsum. Si falsum, aut in jure, aut in facto. In facti appliciter id accidit, nempe dum factum id esse asserit, quod factum non est, vel e contra. Huc res redit: per obreptionem impetrata rescripta nullius esse momenti. . . . Mendaci mendacium non prodest L. 5 infra h. 2. L. 29 dig. ad L. Carn. de falsis, L. 1 dig. de Notalibus testia.*

forse dirsi, che basti d'esser vero, che gli eredi del Tuso avessero fin d'allora fatta la supplica, per questo rimedio; in guisacchè avendo il Re comandato, di commetterli la causa in grado della reclamazione, prodotta dal Canonico; basti, per l'esecuzione del dispaccio, il verificarsi che si fosse allora da lui, o dagli altri eredi del Tuso richiesta: inferendo quindi da ciò, di venir loro oggi accordato dal dispaccio, qualche fu allora dal Presidente negato. Imperciocchè cotesta illazione, oltre d'esser tutta interpretativa, ed arbitraria, incontra, e patisce assai più eccezioni di leggi, che non sono state quelle di fatti, che ha incontrato il primo di loro assunto. Ed in vero volendosi, che 'l dispaccio accordi ora quel rimedio, che fu allora richiesto; ciò urta, e contrasta colle parole stesse del dispaccio, il quale, parlando di reclamazione prodotta, suppone, che questa fosse stata fin d'allora ottenuta, e formalmente esibita negl'atti, e non soltanto richiesta, e fin d'allora negata.

- 50 Infatti qualora, in forza di questa illazione, si volesse dar corso alla pretesa reclamazione, si avrebbe a dire: che, sebbene cotesto rimedio fosse stato fin dal principio denegato a detti eredi dal Presidente, il quale nel decretare la di loro supplica, si riservò di parlarne, dopo l'esecuzione della sentenza: sebbene questa dall'ora in poi non sia stata eseguita giammai: e sebbene essi stessi le si fossero a tutto potere opposti, con declinare finanche la giurisdizione del S. C., col diverso della remission della causa; pur tuttavolta il dispaccio, l'abbia loro accordato *ex integro* nel 1779, sol perche fu da loro domandato nel 1752. Il trarre però dal dispaccio un'illazione di tanta conseguenza, non è fargli soltanto dire, qualche non dice; ma è violentarne ancora il senso, con un esorbitante interpretazione, per torcerlo, e distenderlo ad un ordinativo, che ripugna nommenq all'indole, ed all'essenza de' rescritti, ma a quella ancora del rimedio stesso, che se ne vuol'estrarre.
- 51 E perciò che riguarda la prima repugnanza; sapendosi, che i rescritti sono di strettissima interpretazione; di loro natura non ammettono veruna estensione, che alteri in menoma parte il tenore, ed il pretto sentimento della loro dispo.

disposizione ; in guisacchè , fuori del caso espresso , per cui sia un rescritto ordinato , tanto è distenderne la forza , e la deterrnazione , ad un caso non espresso , nè implicitamente compreso , quanto è distruggerlo , e renderlo del tutto inutile (1) . Avendo intanto il lodato dispaccio disposto , di commetterfi la causa , in grado della reclamazione , prodotta dal Canonico nel 1752 , ossia di quella , che ha supposto , di aver fin d'allora il Canonico ottenuta ; cotal disposizione potrebbe soltanto verificarsi , nel caso della vera , e formale reclamazione , che avesse fin d'allora il Canonico ottenuta , e prodotta . L'uscir dunque da questo caso , è pretendere , che , in mancanza di quella reclamazione , il dispaccio ne abbia or' accordat' agli eredi del Tuso un'altra tutta nuova , e distendere esorbitantemente il senso , e la disposizione del medesimo , da un caso espresso , ad un caso non espresso , nè sottinteso : ch'è quanto dire , che renderlo frustraneo , e nullo .

Si sa ancora , che i rescritti non si possono interpretare , se non se *ad normam juris* (2) . Prescrivendo intanto le leggi , che la reclamazione non si accordi , che nel corso de' dieci giorni , o di due anni , dopo la pubblicazione della Sentenza : e che il di lei corso non ecceda il susseguente biennio

52

(1) L. Quod principi 1. §. 2 ff. de const. L. Prator ait 2. ff. Ne quid in loc. publ. §. 16. ubi Gothofredus num. 14. Cap. Porro 7. & Cap. Pastoralis 19. X de privilegiis .

(2) Rescripta , contra jus elicta , ab omnibus iudicibus refutari precipimus : nisi forte sit aliquid , quod non lædat aliam , & profit petenti , vel crimen supplicantibus indulgeat . Vide L. 7 Cod. de prec. Imper. offer.

Omnes cujuscunque majoris , vel minoris administrationis , universæ nostræ Reipublicæ iudices monemus : ut nullam rescriptum , nullam pragmaticam sanctionem , nullam sacram adnotationem , quæ generali juri , vel utilitati publicæ adversa esse videatur , in disceptationem cujuslibet litigii patiantur proferri ; sed generales sacras constitutiones modis omnibus non dubitent observandas L. 6 Cod. *si contra jus* . Dove il Gothofredò fa questa nota : Omne rescriptum cujuscujusmodi sit , ad quemcunque iudicem , irritum esto , si juri generali , vel utilitati publicæ nocet . Nov. 113. cap. 1.

Quæ a jure communi esorbitant , nequaquam ad consequentiam sunt trahenda Cap. 28 de reg. juris in vi . Quæ contra jus sunt , debent utique pro infectis haberi , Cap. 68 ibidem .

nio (1); E volendo il dispaccio, che si commetta la causa, in grado della reclamazione, dal Canonico prodotta nel 1752; per potersi ciò eseguire, secondo la norma delle leggi, si avrebbe a supporre, come un punto certo, ed indubitato, che il Canonico avesse fin d'allora ottenuta l'asserita reclamazione: e per qualche giusto impedimento, non avesse potuto farne uso; perche altrimenti mancando la sussistenza, e la legittimità di quella reclamazione, manca eziandio la maniera da interpretare, ed eseguire *ad normam juris* il lodato dispaccio. E poiche dalle cose fin ora dette, ad evidenza costa, che la pretesa reclamazione fu soltanto allora richiesta, e non già ottenuta; chiaro quindi si vede, che volendosi dar corso alla medesima, in forza del dispaccio, questo si eseguirebbe contro la norma delle leggi; Siccome per l'opposito, volendosi interpretare per una nuova reclamazione; cotesta estensiva interpretazione farebbe tanto contraria alla norma delle leggi, quantocche, in forza della medesima, si vorrebbe, che cotesto rimedio venisse accordato, non già dopo il decennio, o biennio dalla pubblicazione della sentenza, ma 26 anni dopo il decorso de' suoi fatali.

- 53 E cosa inoltre notissima, che i rescritti de' Principi, anche senza veruna interpretazione, non debbono giovare a chi li allega, qualora siano di pregiudizio, o alla pubblica utilità, o al gius quesito del terzo (2); Presumendosi, di esser ciò sempre contrario alla rettitudine, ed alla Sovra-

vra-

(1) *Caravita sul prefato rito 252 num. 16 dice: Debet qui supplicat ipsam supplicationem persequi infra annum, vel biennium, sicuti de appellatione dicitur in auth. ei qui Cod. de temp. appell. . . . ex eo quod fatalia currunt etiam in causis supplicationum, sive reclamationum, ut scribit Maranta in Praef. part. 6 num. 11 vers. Reclamatio, & hodie in novissimis pragmaticis editis per ducem de Alcalá . . . Pragm. 54 de off. S. R. C. idem sancitum, & determinatum est.*

(2) *Torus titulus Codicis: Si contra jus, vel utilitatem publicam, vel per mendacium fuerit, aliquid postulatum, vel impetratum. Dove il Gotofredo alla parola jus, fa questa nota: naturale, gentium, & civile. Idem dicendum, si contra solemnitatem juris. Novel. 134 cap. 16. Dove l'Imperatore parlando dell'esecuzione de' suoi rescritti, dice di loro: Si vero con-*

vana loro intenzione, siccome insegnano comunemente i Dottori (1). Or poiche sommo sarebbe il pregiudizio, che risentirebbe la polizia de' giudizj, e gravissimo il danno, che soffrirebbe il pupillo D. Gennaro del Pezzo, qualora, contro l' antico, costantissimo sistema, dopo decorso non solo i fatali, ma la ferie niente meno di vent'otto anni dalla pubblicazione della sentenza, si accordasse agli eredi del Tufo il rimedio della reclamazione; Quindi sembra tantopiù impertinente, ed insoffribile la di loro pretenzione, quantochè, non già dalle parole, o dal senso chiaro del dispaccio, ma da un' esorbitante, ed abusiva interpretazione del medesimo, ardiscono di ritrarre, e di avvalersi, d'un rimedio, quanto offensivo alla forma de' giudizj, ed allo stile de' Tribunali, altrettanto lesivo dell' indubitato diritto, che ha D. Gennaro del Pezzo, per la pronta, e spedita esecuzione della sentenza.

La repugnanza poi, che questa illazione ha coll' indole stessa 34  
della

contra legem, aut contra publicum, facta sunt, hæc pro non scriptis esse jubemus.

Cap. ex multiplici 9, & Cap. suggestum 9 X de decimis. Cap. Venerabili 22 X de V. S. *Glossa* rilova questa massima: Privilegium, in præjudicium alicujus, tacita veritate, obtentum, non valet, cap. Licet Romanus 1 de Constitut. in vi.

Rescriptum, quod Præses provideat, declarat, quod fiat ut juris Pragm. 71 de off. S. K. C., concordat Pragm. 5 de fide memorial.

(1) Ratio est, dice il Barbosa sulla L. Rescripta 7 Cod. de prec. Imp. offer. quia Princeps, secundum jus commune, rescribere censetur, & illi se conformare, ut per Jacob. Omphal. De principis sancti. lib. 1 cap. 9 Cabed. Lusit. decis. 93 num. 3 p. 2. sic ejus voluntas talis præsumitur, quætem de jure esse oportet. Bald. in L. 1 num. 6 ff. de const. princ. Jason consil. 236 col. 2 vol. 2. Grammaticus consil. 34 num. 5 consil. 43 num. 33 in crimina. Decius consil. 64 num. 7 & consil. 580 num. 2. Gozadinus consil. 101. num. 10. Et illud, quod de jure est, cogitasse præsumitur. Rolandus consil. 84 num. 58. vol. 1. Menochius consil. 412. num. 15 & consil. 2256. num. 1. Barboza Tapia in rubr. ff. de const. princ. cap. 2. num. 1. Sicut in præsumitur in dubio, semper uti voluntate, & auctoritate legibus ordinata. Bosius in tit. de Principe num. 193. Rolandus consil. 86 num. 18 vol. 1. Menochius de presump. lib. 2 presump. 12 sum. 2. . . .

I dove la

della reclamazione, può ogn'uno rilevarla, e dall'importanza di questo rimedio, e dall'economia, che hanno le leggi prescritta alla formalità, all'uso, ed a' fatali del medesimo. Imperciocchè impetrandosi questo per grazia, ed indulgenza del Principe, o del Prefetto del Pretorio, contro le sentenze di loro natura innappellabili, senz'acche ne impedisca l'esecuzione: e venendo i suoi fatali circoscritti da un termine biennale; Se s'incontra del ribrezzo in sentire, che si voglia il medesimo opporre ad una sentenza, passata da 28 anni in giudicato, senz'acche sia stata eseguita giammai; non si può senza orrore ascoltare, che ciò si pretenda in forza, non già d'un dispaccio, che non ha in menoma parte derogato, o dispensato a' fatali, ed all'altre sue solennità; ma bensì di un esorbitante violentissima interpretazione, che gli eredi del Tufo ardiscono di dar' alle parole, ed alla disposizione del medesimo.

55

**D** Alle cose fin'ora dette rilevandosi chiaramente, ch'essendo stata tutta suppositizia l'asserita reclamazione del Canonico, o degli eredi del Tufo; e che perciò niente abbia potuto il Real dispaccio contribuire all'attività, ed all'uso della medesima; giacche delle cose inesistenti non può destarsi, nè sperarsi azione veruna, secondo l'antico ditterio: *Non entis nullæ sunt qualitates*; egli è agevole il divisare, quanto vanamente gli eredi suddetti si lusingano di poter essi avvalersi della medesima, o da che ne abbiano, coll'ultima loro supplica, ottenuta la commessa del Presidente, o da che ne abbiano cartulariamente compilato il termine. Amendue per altro questi motivi patiscono le proprie loro eccezioni; Imperciocchè la commessa del Signor Presidente non è concepita colla solita formola, che si usa nell'accordare la reclamazione, cioè: *Executa integraliter sententia R. Consiliarius supplicata recognoscat . . . loco reclamationis*; Ma avendo semplicemente detto: *Supplicata recognoscat, partes audiat, provideat, & in S. C. referat*; sembra piuttosto una commissione generica, di veder se le cose, esposte nella di loro supplica, reggono, o meritano ascol-

...che anti una formal concessione di que-  
 sto straordinario rimedio legale. Ch'è quanto dire, di  
 presentarsi al Commissario, piuttosto di conoscere  
 l'esito dell'aserta reclamazione, e di procedere  
 secondo le leggi, che in grado della medesima nella  
 specie della causa; parendo del tutto inverisimile,  
 che, avendo veduto il Presidente accordare la richiesta re-  
 clamazione, si fosse avvaluto d'una formola insolita, e  
 diversa da quella, che si pratica nell'accordarla. Ed in  
 vero, quando non si voglia prendere in questo senso l'ac-  
 certata decretazione del Signor Presidente, bisognerebbe  
 averla come non fatta; giacchè le nostre prammatiche  
 espressamente vietano, di prodursi negli atti qualunque  
 suppliche emesse dal Presidente, con formola denotan-  
 te il rimedio della reclamazione, contra ogni decreto de-  
 finitivo, o sentenza del S. C., prima della di loro totale  
 esecuzione (1).

La ~~causa~~ D. Genaro del Pezzo ricorso al Sig. Pre- 56  
 sidente; si è querelato, che gli eredi del Tuso, credendo,  
 di aver da quella semplice decretazione ottenuta la com-  
 messa

(1) Nella pramm. si de off. S. R. C. §. 9 si dice: Ordiniamo,  
 che da decreti del S. C. definitivi, o che hanno forza di defi-  
 nitivo, fatti in Rota, non si possa ammettere supplica, per via  
 di reclamazione, nè anche sotto pretesto, che non sia stata in-  
 tesa la parte, o il suo Avvocato, in fin a tanto che il decreto  
 non avrà avuta la sua debita, e totale esecuzione; e tanto me-  
 no si debba ammettere dalle sentenze definitive, quando la cau-  
 sa è stata posta in nota, e fatta la monizione alla parte, nella  
 giornata ordinaria del Commissario: oppure in giornata straor-  
 dinaria, quando in quelle sono state intese tutte le parti; es-  
 sendo questo contro la disposizione delle prammatiche. Ed in  
 caso, che dal Presidente ne fosse ammessa alcuna, con decretazio-  
 ne, che: Verbum faciat simpliciter (com'è nel caso presen-  
 te) o: iterum verbum faciat loco reclamationis, o iterum  
 verbum faciat, si non fuit auditas, o altre simili; vogliamo,  
 che il Mastrodatti della causa non la debba ricevere, nè far  
 ricevere, nè far porre negl'atti: ed in caso, che si trovasse ri-  
 cevuta, o la parte la presentasse al Commissario della causa,  
 il Commissario la debba levare dagli atti, e procedere all'esecu-  
 zione del decreto, o sentenza, conforme sarà di giustizia, fat-  
 to pena di sospensione dall'ufficio, e beneficio, per tre anni,  
 Mastrodatti.

meffa della caufa, in grado della pretefa reclamazione, ne hanno anche compilato cartulariamente il termine; ha fra l'altre cofe efpofto, ch'effendo ftata tutta immaginaria la reclamazione, che fi è nel difpaccio fuppofto, di avere il Canonico del Tufo prodotta nel 1752; la medefima, ficcome non ha potuto ricever fuffistenza dal difpaccio, non potea tantomeno riceverla dalla decretazione fuddetta; sì perche quefta non è concepita colla formola, onde fi fuole cotefto rimedio accordare; sì perchè fi è ordinata, in fequela dell' ipotefi appunto, offia del falfo prefuppofto del difpaccio medefimo; E conchiudendo la fua fupplica, di non poter quindi gli eredi del Tufo valerfi di quefto rimedio, nè in vigore del difpaccio, nè dell'accennata decretazione, ha fupplicato, di ordinarfi al Commefario, *ut rejecta eorum ( dd. hæredum ) fupplicatione, nullaque ratione habita decretationis, in ejus calce appofitæ, etiam ex quo ea, contra folitam reclamationis formulam, concepta videtur, expedite procedat ad ea, quæ incumbunt, pro reali, & omnimoda fententiæ executione.* Ed il Signor Prefidente, con una confimile decretazione, ha, in piè della medefima, ordinato al Commefario: *Quod fupplicata recognofcat, partes audiat, provideat, & in S. C. referat (1).*

Ch'è quanto dire, che, effendo ftato, con quefte due decretazioni, rimeffo al Commiffario, ed al S. C., la cognizione di quefto punto: cioè, fe poffa, o nò agli eredi del Tufo, in quefte circumftanze, competere il rimedio della reclamazione, non poffono effi certamente dedurre dalla prima, di effer ftato loro formalmente accordato.

57 **L**A compilazione poi del termine, appunto perche fi vede cartulariamente fatta; tant'è lontano, che poffa in menoma parte contribuire alla realtà, e legittimità della pretefa reclamazione; quanto è certo, che niente influirebbe alla revifione della fentenza, contro la quale fi vorrebbe fperimentare. Poiche fe non peraltro s'implora la reclamazione, contra le fentenze de' Tribunali Supremi, fe non perche poffano le parti, in grado della medefima, fuppli-

(1) Fol. 227 ad 30.

plire al difetto di quei fatti , e lumi , che , o per negligenza , o per isbaglio, fianfi tralasciati di allegare nel termine ordinario : giacche la Maestà de' Tribunali Supremi fa , che non s'abbia mai a dubitare nè dell'alto loro discernimento, nè della giustizia delle di loro sentenze (1); Dove però, in grado d'una vera , e non immaginaria reclamazione, niente dippiù siasi prodotto, in suppiemento delle prime pruove, com'è seguito nella cartularia compilazione, fatta dagli eredi del Tufo ; siccome non possono essi allegare niente di nuovo, di qualche allegarono allora; così non si farebb'altro, che abusare dell'economia di questo grazioso rimedio, se si permettesse loro, di rifregare , dopo vent'ott'anni, la giustizia, e la maestà della sentenza, col ripiego d'un'ideale reclamazione, sol perche ne abbiano cartulariamente compilato il termine.

Coteste eccezioni varrebbero senza neno a sovvertire qualunque disegno, avessero gli eredi del Tufo formato, sulla commessa, e sulla compilazione del termine, per valersi della pretesa reclamazione, qualora l'una, e l'altra potessero darle sussistenza, e vigore. Ma il fatto sta, ch'essendo amendue questi atti, mere produzioni d'un rimedio tutto suppositizio, mercè le quali si è tentato di darli corso; accade di loro quello appunto, che accade a' rivoli, per cui siasi voluto derivar l'acqua d'un fonte: che disseccandosi la forgiva dell'acqua, mancano, col fonte stesso, i rivoli, che n' eran dedotti. Ed invero costando già, d'essere stata da principio suppositizia l'asserita reclamazione de' Tufo; se non ha potut'ella ricever vita dal lodato Regal dispaccio, che ne ha ordinato la commessa, sul falso presupposto, di essere stata vera; tanto meno ha potuto riceverla, o dalla decretazione del Presidente, o dal-

D

(1) *Maranta par. 6 de appell. num. 22 divisando le differenze dell'appellazione, e della reclamazione, dice: Qui appellat conqueritur de Judice, qui iniquam tulerit sententiam. Sed qui supplicat non debet conqueri de Judice, quia tupe esset allegare iniquitatem tam magni judicis; sed debet allegare negligentiam suam propriam, & petere veniam proprii erroris, vel allegare circumventionem adversarii, ut habetur in L. Præfetti. Dig. de minoribus. Lo stesso insegna il Mascarelli nella Prat. civ. lib. 2 par. 3 Gloss. Appellari num. 16 ad 20.*

o dalla compilazione del termine, come quelle, che sono state seguete dello stesso dispaccio, ossia della stessa falsa ipotesi, dalla quale sono state appoggiate (1).

- 59 E poichè d'un rimedio straordinario, e legale, qual'è appunto la reclamazione, qualora non costi della graziosa formal concessione, non possono trarsi nè conseguenze, nè argomenti di forte alcuna (n.23); Costando intanto, che siccome fu questo rimedio agli eredi del Tuso denegato dal Presidente, nel decretare la prima loro supplica del 1752; così non è stato tampoco dal prefato dispaccio espressamente loro accordato; manca quindi al medesimo l'essenzial titolo della concessione, da cui può unicamente ricever nome, e forza di reclamazione. Tuttociò che dunque, in seguela dell'accennata commessa, è stato dagli eredi suddetti attentato, domandando, e compilando cartulariamente il termine, per dar corso alla pretesa reclamazione, è stato come un' affannarsi inutilmente, per dar corpo all'ombra, o vita ad un tronco.
- 60 Nè giova loro, che cotesta compilazione siasi fatta, coll'intelligenza del Procuratore di D. Genaro del Perzo; avvegnacchè non potendo la reclamazione altronde ricevere l'essere, e l'attività legale, senonchè dal fonte originale della sovrana giurisdizione; quindi è, che neppur il S. C. colle sue procedure, non che l'attore, e il reo, sol di loro consenso, possono far giammai, che abbia nome, e forza di rimedio legale, quello, che non sia per tale espressamente conceduto, o da un Reale referitto di S. M., o da una formale decretazione del Presidente (2).

Sen.

(1) Actus, factus cum uno praesupposito, corrui, eo praesupposito cessante. *Card. de Luca de for. offic. disc. 1. n. 2. & 9. Disc. 1. de feud. in ann. num. 5. De dote disc. 156 num. 29.*

(2) Actus, inquit Corsetus in Repertorio ad Abbatem Panormitanum, corrui, si auctoritas non est legitime praestita. Auctoritas ubicumque intervenit, si non est legitime praestita, corrui actus, ut *Institutionum. De auct. tut. §. Tutor. facit 2. 2. Quaest. 2.*

Consensus, seu auctoritas ubi requiritur, non sufficit sola praesentia, ut notat Bartolus in *L. Qua dotis dig. sol. matr.* Nam per solam praesentiam non servatur juris solemnitas, nec auctori-

**S**enza forse avrem detto molto dippiù, di quel che non porta. 61  
 va il bisogno, per confutare gli argomenti degli eredi del Tufo, intorno alla pretesa reclamazione. Ma ripetendola essi, a forza di esorbitanti interpretazioni, date alle parole, ed al senso del lodato dispaccio, abbiamo inoltre una recente Sovrana determinazione, dalla quale venendo preclusa la strada a sì fatti interpretamenti, toglie a noi l'impaccio di più rispondervi, ed al S. C. la noja di ascoltarli. Imperciocchè avendo D. Mariangiola Pirozzi madre, e tutrice di D. Gennaro del Pezzo, esposto a S. M., in un suo ricorso, il torto, che si farebbe nommeno al figlio, che alla sentenza, ed alla maestà del S. C., se si desse luogo alla pretesa reclamazione; ha umiliato al Real Trono, di esser tutto falso, che gli eredi del Tufo l'avessero ottenuta, e prodotta nel 1752; poichè dal mandato *de parendo*, spedito ventitrè giorni dopo la sentenza, consta, che sebbene l'avessero essi allora domandata; il Signor Presidente nulladimeno ordinò, in piè della di loro supplica: *Quod, executum prius totaliter sententia, providebitur*: e costando dal decreto del S. C. de' 29 Maggio 1752, che la sentenza non era stata fino allora eseguita, giacchè, in vista appunto del sovraccennato memoriale di D. Emilio del Pezzo, si ordinò in quel giorno, ch'egli, per esecuzione della sentenza, fusse posto in possesso del patronato; ha quindi ella divisato, di esser stato un artificio degli stessi eredi, quello di supporre alla R. C., d'aver essi fin d'allora prodotta l'asserita reclamazione, e di allegarne in compruova soltanto l'equivoca assertiva, fattane da D. Emilio, nell'accennato suo memoriale. Soggiugnendo poi, che su questo falso presupposto, sia stato dal lodato dispaccio ordinato, di commetterli la causa, in grado della reclamazione, prodotta dal Canonico; ha ella rilevato non solo il danno gravissimo, che ne risentirebbe il figlio, ma l'offesa ancora, che si farebbe, e all'ordine regolare de' giudizj, ed all'economia, dalle leggi prescritta, intorno all'uso di questo rimedio legale, qualora, senz'acche dagli eredi

D 2

sud-

*toritas impartitur, quia prestans auctoritatem debet esse auctor in illo facto. Abbas in cap. dilecti de Arbitr.*

suddetti si fosse la sentenza eseguita giammai, si dalle ora a' medesimi l'aggio, di opporre una reclamazione, che fu appena da loro domandata, e nommai ottenuta.

Quindi l'Oratrice ( così ella conchiude il ricorso ) implora la Sovrana Clemenza di V. M., e facendole ancor presente, che 'l lodato Real dispaccio, non avendo nè espressamente, nè tacitamente derogato alle suddette leggi, nè alla pratica, e all'ordine de' giudizi, rispetto alla pretesa reclamazione; rimarrebbero e le leggi, e lo stile de' Tribunali, apertamente violati, se, in queste circostanze, si accordasse agli eredi del Tuso il rimedio della pretesa reclamazione, contro una sentenza del S. C., fatta da 28 anni addietro passata in giudicato, senz'acche la medesima sia stata eseguita, e dopocchè per tant'anni hanno essi procurato, di deluderne l'esecuzione. Perlocchè essendosi V. M. già compiaciuta di comandare, col prefato dispaccio, che 'l S. C. continui a procedere in questa causa, l'Oratrice umilmente la supplica; che, attenti i suddetti innegabili fatti, si degni ancora di comandare allo stesso S. C., che, per la pronta spedizione di detta causa, continui a procedere nella medesima, in quei termini appunto, ne' quali la stessa causa rimase, allorchè, per opera degli stessi eredi del Tuso, ne fu disgraziatamente sbandata, con porre in possesso del patronato suddetto, e delle Cappelle, e Cappellanie parziali, il pupillo D. Gemaro del Pezzo figlio, ed erede di D. Emilio, a tenore della sentenza, e del sovracennato decreto de' 29 Maggio 1752: senza dar luogo, a retta, alla pretesa reclamazione degli eredi del Tuso, nè a verun altro rimedio legale, per cui, dopo il decorso di tanti anni, non hanno essi nè diritto, nè azione alcuna di più opporre, e l'averà a grazia ut Deus (1).

E S. M. per sua Real Clemenza, con dispaccio del 1 Luglio 1780, diretto al Signor Marchese Presidente del S. C., dopo di aver enunciata la supplica, fattale per la sovrana provvidenza, perchè non si dia luogo, e corso alla reclamazione, opposta dagli eredi del Tuso, alla sentenza del Consiglio, pubblicata fin dalli 18 Marzo 1752: si è compiaciuta

(1) Fol. 237.

ta di comandare, che il S. C. facendosi carico dell'esposto, e di ciò, che sta dedotto negli atti, proceda in tal causa, a norma delle leggi, ed osservi l'ordine regolare de' giudizi (1).

In vista d'una Sovrana risoluzione, così decisiva per l'osservanza delle leggi, e dell'ordine regolare de' giudizi, può mai meritare ascolto la pretesa reclamazione degli eredi del Tuso? Essi appena la domandarono nel 1752, e non solo non l'ottennero, ma se ne refero benanche indegni, per l'ostinatezza, usata nel deludere l'esecuzione della sentenza. Il dispaccio de' 22 Maggio 1779 tant'è lontano, che l'abbia loro accordata, con una grazia nuova, e specialissima, che anzi, avendone ordinata la commessa, sul falso supposto, di averla fin d'allora il Canonico ottenuta, il di lui ordinativo è stato inutile, e vano, per esser caduto sopra una reclamazione suppositizia, e falsa. Comandando ora il Re di osservarsi in questa causa la forma delle leggi, e l'ordine regolare de' giudizi; tanto basta, per esser convinto, che, col precedente dispaccio, non abbia nè derogato al rigore delle leggi, nè dispensato alla forma ordinaria de' giudizi. Possono intanto in queste circostanze aver luogo le studiate, e violente interpretazioni, da loro date a quel dispaccio, per dire, che abbiano ora dal medesimo ottenuto, quel che fu loro denegato dal Presidente nel 1752; quandocche la reclamazione, di cui si ordina ivi soltanto la commessa, è stata tutta immaginaria?

Nelle circostanze frattanto, in cui restò, e trovasi tuttavia la sentenza, dopo il decreto de' 29 Maggio 1752, che ne ordinò assolutamente l'esecuzione, coll'effettivo possesso del patronato; dandosi luogo alla reclamazione, non mai ottenuta, e sempre dai figli eredi suddetti demeritata, per la disubbidienza, e frode, usata nel deluderla (2); rimarrebbe mai osservata, o piuttosto apertamente violata, la polizia delle leggi, e conculcata l'economia dell'ordine

(1) Fol. 240.

(2) Non potest dolo carere, qui imperio magistratus non passit L. 199 dig. de r. j.

dine giudiziario? Ma oltre al disprezzo delle leggi sì comuni, che municipali: oltre alla mancanza inescusabile, che si commetterebbe all'alto comando dell'ultimo Real dispaccio: oltre alla violenza, che si farebbe allo stile, ed alla pratica de' Tribunali, nell'ammettere questo grazioso rimedio in circostanze, affatto incomparabili, e repugnanti all'indole, ed all'uso, del medesimo; v'ha dipiù che, siccome l'accordarlo reca pregiudizio, e danno irreparabile al chiaro diritto di D. Gennaro del Pezzo, per la pronta, e total' esecuzione della sentenza; così il negarlo non fa torto veruno agli eredi del Tufo: come quelli, che non avendo voluto profittarne nel tempo opportuno, se ne resero, colla dispettosa di loro condotta, fin d'allora immeritevoli (1).

## C A P O II.

*Che la sentenza del S. C. si debba assolutamente, e senza ritardo veruno, eseguirsi.*

63 **D**A quanto abbiamo finora divisato, restando concludentemente provato, di non poterli dar luogo alla pretesa reclamazione degli eredi del Tufo, crediamo a fermo, che, non potendo quindi la sentenza del 1752 a verun al-

(1) Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire L. 203 dig. de R. J.

Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis, impetare cap. 86 de R. J. in vi.

Ex eo non debet quis fructum consequi, quod nifus extitit impugnare. Cap. 38 de R. J. in vi.

Qui licitam provocationem omiserit, perpetuo filere debet: nec a nobis impudens petere per supplicationem auxilium.

Quod si fecerit, desiderio suo carebit, & ignominiae poena notabitur L. 3 Cod. ut lit. pendens.

Mora sua cuilibet est nociva cap. 25 de R. J. in vi.

Renunciare tacite videtur, disse il Tiraquello, qui tempus sibi patitur: habetque hujusmodi renunciatio plus virium, quam expressa renunciatio. De utroque retractu. nam. 46.

altro legal rimedio fogggiacere , come quelli , che , per lo decorso di tanti anni son tutti prescritti , ed estinti , altro non si abbi a fare , che pienamente lodarla , ed eseguirla , per quei principj stessi , onde giudicò quel supremo Tribunale , di solennemente publicarla . Ed in vero trattandosi di sentenza , e sentenza del S. C. , sembra , di doverfi così fare , non solo in venerazione , ed ossequio della Maestà , ch'è da quel Sacro Tribunale rappresentata ; ma benanche perche le leggi tutte assolutamente comandano , che le sentenze , passate in giudicato , non debbano patir' il menomo ritardo nelle di loro esecuzioni (1) .

Con quanta maggior ragione siam poi animati , non solo a dir tutto ciò della nostra sentenza , ma benanche a sperare , che così , e non altrimenti abbia il S. C. a fare , per la pronta , ed assoluta esecuzion della medesima ; egli è facile il divisarlo , se si rifletta per poco alle circostanze o di fatto , o di leggi , che precedettero , e suffeguiro alla di lei pubblicazione , e ne fecero , sopra qualunque altra , distinguere , e risaltare le di lei solennità . Eccone le principali .

Ella fù preceduta da tanta cognizion di causa , quanta fù mai quella di un giudizio ordinario , compilato finanche ne' termini di repulsa .

Ella fù pronunziata d' unanime sentimento , nommeno del fù integerrimo Marchese Castagnola , Prefetto , che di tutt' i Configlieri della sua Ruota .

Essendo ella passata in giudicato , non solo non vi fù eccezione , o rimedio veruno , che ne ritardasse il corso ; ma anzi , dopo settant' uno giorni , fù dallo stesso S. C. confermata , con un decreto , che ne ordinò la totale esecuzione , e di porre D. Emilio del Pezzo nell' effettivo possesso del patronato .

Le vicende , ch' ella soffrì dall' escogitato diversivo della declinatoria , e della remission della causa alla Curia di A-

ver-

(1) L. Qui pro Tribunali 2. L. Si non obtulit 4. §. 2. ff. de re judic. L. Qui restituere 68. ff. de rei vind. L. Sancimus 3. §. 1. Cod. de usur. rei jud. L. Hos quos 9. Cod. de exec. rei jud. L. eleganter 23. §. 1. ff. post Cod. de condict. indeb.

versa, non fecero altro, che frastornarne per allora l'esecuzione, senz'acche, per sì fatto importuno accidente, avess' ella patito il menomo disajo nella forza, e nel vigore della giustizia, e della verità, onde fù appoggiata.

- 65 **T**oto intanto, per sovrano comando, quell'importuno ostacolo, che impedì fin d'allora al S. C. di far' il dippiù, che rimaneva, per la di lei real' esecuzione; e volendo il Re, che lo stesso S. C. continui a proceder nella causa; l'ordine regolare de' suoi procedimenti esigge, che non altronde debba ripigliarli, se non se da quel punto stesso, in cui la causa rimase, allorché gli fù, come da un improvviso turbine rapita. Questo, ch' è per altro tutto analogo alla naturalezza, ed al buon ordine del giudizio, sembra ancora indispensabilmente dovuto alla venerazione, ed al rispetto, che merita nommeno la sentenza, che l'ultimo decreto del S. C. de' 29. Maggio 1752; il quale avendo, per esecuzione appunto della medesima, ordinato l'effettivo possesso del padronato, a favor di D. Emilio, sembra una seconda determinazione uniforme di quel Supremo Tribunale: contro le quali, per universale stabilimento delle leggi, non vale qualunque rimedio legale (1).
- 66 **O**rdicchè essendo stati dalla stessa R. C. riconosciuti come irregolar', impertinenti, e dispettos', i diversivi, praticati dagli eredi del Tufo; mercè i quali è stata finora frastornata, e delusa l'esecuzione della sentenza, in grave pregiudizio, e danno della famiglia del Pezzo; la stessa ragion dell'emenda, e della retribuzione, detta, ed esige ancora, che in compenso appunto, e ristoro nommeno dell'onta, fatta alla sentenza, ed alla Maestà del S. C., che del torto irreparabile, a cui dove fatalmente succumbere il fù D. Emilio, sia la medesima prontamente dal S. C. eseguita, con dar, senza veruno ritardo, in conformità del lodato suo ultimo decreto, il real possesso delle Cappellanie patronali all'unico di lui figlio, ed erede D. Gennaro del Pezzo.

Que...

(1) Postquam vero duæ a S. C. conformes sententiæ promulgatæ fuerint, perpetuum, ut hæcenus in Regno observatum est, silentium imponendum esse, decernimus. Pragm. si de off. S. R. C.

Queste ragioni , còmechè riguardino il merito estrinfeco 67 della sentenza; nascendo impertanto da quell'interessantissima parte della giurisprudenza , che concerne la polizia de' giudizj , sono di tanto peso , ed importanza , quanto mai importa alla tranquillità dello Stato , che le liti siano il più presto possibile spedite ; e le sentenze , mercè le quali vien loro imposto il fine , siano irremissibilmente osservate (1) . Per la qual polizia , se le leggi d'apertutto prescrivono , che pubblicata , e passata che sia in giudicato una sentenza , si debba la medesima assolutamente eseguire , finanche con mano armata (2) ; con zelo eguale comandano ancora , non solo di non ascoltarli , ma che siano ad-

E

zi

(1) *Rebus quidem iudicatis standum est. L. 1. Cod. de re iudic. Sententiis finita negotia, rescriptis revocare, non oportet. L. 3. Cod. de error. Advoc.*

*Imperatorum rescripta non placet admitti, si decisæ semel causæ fuerint iudiciali sententia, quam provocatio nulla suspendit; sed eos, qui talia rescripta meruerunt, etiam limine iudiciorum expelli L. 3. Cod. Sententiam rescindi non pos. ubi Gothofredus num. 36. inquit: Rescripto non potest rescindi sententia, a qua non est appellatum. L. 2 in fin. L. 3 Cod. Ut lit. pend. L. ult. Cod. de error. Advoc. L. ult. Cod. Quomodo, & quando Iudex.*

(2) *Si causam iudicati non novasti, rem iudicatam Præses provincie, etiam pignoribus captis, ac distractis, ad emolumentum perducere jubebit, L. 2. Cod. De execut. rei iudic. ubi Gothofredus num. 35. ait: Sententia habet paratam executionem, nisi sit novata L. 4. ff. De re iudic.*

*Ne vero tantæ jurisdictionis sententiæ . . . irritæ sint, atque inanes, Locumtenti nostro . . . ut illarum executioni, si opus fuerit, fortem, armatamque manum præstet, imperamus. Cit. pragm. 5. de off. S. R. C.*

*Manu militari, dice il Mattei Disput. XIII. de execut. rei iud. executio fit, cum, quis rem certam, sive corpus restituere iussus, non paret iudici, cum posset. L. restituere 69. ff. de re iudic.*

*Nella sovracitata prammatica 81. De off. S. R. C. al num. 14. si ordina: Quando il negozio sarà ridotto in termine di esecuzione, vogliamo, che non si possa in modo alcuno impedire, nè per ordine a bocca, o in scriptis, fatto dal Commissario, nè anche per decreto, fatto in Consiglio, sotto pretesto di*

zi con molte severamente puniti coloro , che ardiscono d' impedirne l' efecuzione (1).

68 Se però tanto esiggon le solennità , ed i meriti estrinseci della sentenza , perche sia la medesima assolutamente eseguita ; affai più forti , ed urgenti debbono , per lo medesimo fine , sembrare gl'intrinseci di lei meriti , ossia quelli , che risultano dalla giustizia , e dalla verità , ond' ella è stata diretta , ed appoggiata . Qualunque peraltro essi siano , non dovrebbe D. Gennaro del Pezzo curarli ; Poichè trattandosi della mera esecuzione , e non già della revisione d'una sentenza , passata in giudicato da più , e più lustri ; siccome non v' ha eccezione , o rimedio , che valga a ritardarne il corso ; così dee soltanto a lui bastare , che sia stata solennemente dal S. C. pronunciata , per esser sicuro del totale di lei eseguitamento . Ed in vero siccome d'una legge , dopocchè sia stata formalmente pubblicata , non lice più , di esaminarne i principj di polizia , su' quali è stata ordinata : non rimanendo a' sudditi , e magistrati , che la sola gloria di ciecamente ossequiarla , ed eseguirla ; così d' una sentenza , passata in giudicato ,  
non

---

di salvaguardia , o che sia de' beni , o della persona sola , ne anche per occasione di pendenza di lite , di concorrenza , feu dilazione quinquennale , o di altra lite , avanti di altro Commessario , ancorchè sia Delegato , ne' casi permessi dalle Reg. Prammatiche , ed ogni salvaguardia , che , contra la forma della presente , si spedisca , non si debba osservare ; anzi levato velo si proceda all' esecuzione reale , e personale .

(1) *Sub specie novorum instrumentorum , postea repertorum , res judicata restaurari , exemplo grave est . L. 3 Cod. de re judic. ubi Gothofredus num. 27 addit. Sententia , propter instrumenta , de novo reperta , non retractatur . L. 27. in fin. ff. de except. rei judic. L. 35. ff. h. t.*

*Si longis , apertisque frustrationibus partis adversæ , restitutio remorata est , etiam servis , rebus humanis exemptis , a frustatore æstimatio eorum restituenda est . L. 7 Cod. de exec. rei judic.*

*Qui autem terminatam rescripto , vel consultatione , quæstionem , exquisito suffragio , reficere conabitur , in omnem litis æstimationem adversario suo protinus condemnatur ; omni venia deneganda , si quis contra hæc supplicare tentaverit . L. 2 Cod. Ut lit. pend. Ubi Gothofredus num. 2 adjicit. Penam supplicantis adversus litem , sententia terminatam , observa .*

non hanno più i litiganti nè tempo, nè diritto, di veder, su quai momenti di giustizia, e di ragione, sia stata ella fondata. Tanto vero, che dalla medesima nasce quell'azione, che dicesi *rei judicatæ*, per la quale non cercasi già, se il reo debba, o nò, quel tanto, a cui è stato dalla sentenza condannato; ma semplicemente s'ella sia stata, o nò, pronunciata, per quindi esecutivamente astringerlo al di lei totale adempimento (1).

Quandomai però, piuttosto per decoro, e venerazione della 69  
nostra sentenza, vogliasi risaper la giustizia, e la ragionevolezza, onde comparisce adorna, e fornita; basta soltanto veder dalla supplica, fatta da D. Emilio del Pezzo nel 1744, i motivi, su' quali principalmente domandò la rivendicazione del padronato, con dichiararsi nulla la donazione, che D. Niccola del Tufo estorse da D. Gennaro suo padre, per rimanerne pienamente persuaso, e convinto. I motivi principali furon due: la prodigalità del donatore, e la sopravvegnenza de' suoi figli. Della sussistenza de' quali siam noi tanto certi, e sicuri, quanto reali, e permanenti son tuttavia gli atti di quel giudizio: da' quali siccome veniamo assicurati del secondo; dal vedere, che quel giudizio fu istituito, e terminato, ad istanza appunto di D. Emilio, nato dal matrimonio, contratto da D. Gennaro, dopo quella sciagurata donazione; rimaniamo altresì talmente convinti del primo, quantocchè dalle giuridiche prove, che vi sono della scempiata vita dissipatrice, e dell' oscura morte di costui, rilevasi chiaramente, di essere stato il più dissennato, e pernicioso prodigo della

F 2

sua

(1) *Intra constitutum tempus, dice il Mattei de Judic. disput. 13 de exec. rei judicatæ n.6. si condemnatus non satisfecerit, vel actio rei judicatæ instituitur, ad præstandum id, quod in condemnationem deductum est, vel recta fit executio. Actio rei judicatæ tum in primis utilis, & necessaria est, cum dubitatur, an judicatum sit, aut exceptionibus aliquibus, adversus judicatum, reus munitus est. Ea enim queritur, non an debeat reus, sed an judicatum sit. L. Miles 6. §. ult. L. post rem 56 Dig. de re judic. L. Minor 40. Dig. de Minor. L. 19. §. si plures Dig. de Pign., & hypot. Donellus 27. Comment. in dict. L. Miles. Gentiis 1. de Jurisdic. cap. 9.*

sua casa . Or s'è così , la nostra sentenza non si ha a riguardare , che come una saviissima determinazione , presa dalla giustizia , e dall'economia di quelle leggi salutari , che proscrivono , ed annullano , le donazioni fatte , o per prodigalità , o prima della sopravvegnenza de'figli.

*Della prodigalità di D. Gennaro del Pezzo .*

70 **E** Riguardo al primo capo , giova di avvisare , ch'essendo i prodigi naturalmente portati a dissipar quant'hanno , senza badare , nè al pregio delle cose , nè a' proprj interessi , nè al danno , e disdoro delle di loro famiglie ; sono talmente predominati da questa insana vanità , e debolezza , che , giusta l'avviso di Ulpiano (1) , non serbano nè tempo , nè modo , nè termine nel dissipare , fin che non abbiano dato fondo a quei patrimonj , che costarono sudori di più anni , ed età , a' loro maggiori ; onde Cicerone , descrivendone il carattere , dicea : *Prodigi sunt , qui epulis viscerationibus , & gladiatorum muneribus , ludorum , venationum , apparatu , pecunias profundunt in eas res , quarum memoriam aut brevem , aut nullam sunt relicturi* (2) .

A ri-

---

(1) *In l. 1. ff. de Curat. Furios. , ubi ait : Lege XII. Tabul. prodigo interdicitur bonorum suorum administratio . Quod moribus quidem ab initio introductum est . Sed solent hodie Praetores , & Praesides , si talem hominem invenerint , qui neque tempus , neque finem expensarum habet , sed bona sua dilacerando , & dissipando profudit , curatorem ei dare , exemplo furiosi : & tamdiu erunt ambo in curatione , quamdiu vel furiosus sanitatem , vel ille sanos mores receperit : Quod si e venerit , ipso jure desinunt esse in potestate curatorum .*

(2) *Cic. de Offic. lib. 2. c. 16.*

*S. Tommaso divisando l'indole de' prodigi fra l'altre cose insegna : Ad prodigalitem pertinet excedere quidem in dando , deficere autem in retinendo . . . Similiter contingit , quod qui excedant in dando , excedant etiam in retinendo . . . quia , dum superabundant in dando , deficient ei propria bona . . . ac , propter animi inordinationem non curant undecumque , & qualitercumque accipiant . . . Prodigi non semper abundat in dando propter voluptates , circa quas est intemperantia ; sed quandoque quidem ex eo , quod taliter est dispositus , ut divitias non curet : quandoque autem propter aliud aliquid .*

Ut

A riparare intanto le rovine di tal peste d' uomini , de' quali <sup>71</sup> peraltro non v' è stato mai tempo , in cui non sianfi risentite le famiglie , e le ben' ordinate Repubbliche , (alle quali importa , che i cittadini non abusino de' loro patrimoni (1) ) sappiamo , dalle stesse *x i r.* tavole , che , fin da' primi tempi di Roma , venendo costoro reputati nientemeno stolti , e deboli , de' pazzi , e de' furiosi , si era , per inveterato costume , preso il provvedimento di rescindere , e di annullare i di loro contratti , e d'interdire ugualmente agli uni , che agli altri l' amministrazione de' beni , con dar loro i curatori (2) . Quindi a' ricorsi , che faceansi al Pretore , egli non mancava , di dar loro de' curatori , come appunto praticavasi co' mentecatti , e furiosi ; e 'l Giureconsulto Paolo ci ha conservata finanche la formola , che usavano i Pretori , nel solennizzare cotesto atto di legge , ch' era concepita così : *Quando tu bona paterna , avitaeque nequitia tua , disperdis , liberosque tuos ad egestatem perducis , ob eam rem , tibi ea re , commercioque interdico* (3) .

Or quanto sarebbe stat' a proposito , per D. Gennaro del <sup>72</sup> Pezzo , se si fosse presa in tempo , una simil provvidenza , per impedirgli , nommeno la sciagurata donazione di questo padronato , che la rovinosa dilacerazione del suo patrimonio , onde ridusse la sua casa ad un' obbrobriosa miseria ; può ogniuno divisarlo da questi deplorabili effetti dell' insana sua prodigalità : i quali tuttocchè fossero pubblici , e notorj , non mancò impertanto D. Emilio , di pienamente provarli . Ed ecco qualche concordemente de-

F 3

po.

---

Ut frequentius tamen ad intemperantias declinant . . . quia non delectantur in bonis virtutum . . . Et inde est , quod Philosophus iv. Ethic. cap. i. dicit , quod multi prodigorum fiunt intemperati . . . Donationes eorum non sunt bonae , neque boni gratia , neque secundum quod oportet ; sed quandoque dant multa illis , quos oporteret pauperes esse , scilicet histrionibus , adulatoribus : bonis autem nihil. *Quaest. 119. art. 1. in corp. & ad 3. & art. 2. ad 2.*

(1) *§. ult. Inst. de bis qui sui vel alien. jur. L. His qui 12. §. 2. in fin. ff. de tutor. & curat. Voet. in Cod. lib. 28. tit. de tutor. & cur. num. 6.*

(2) *Dict. l. 1. ff. de Curat. Furios. L. His qui 12. & §. 2. ff. de Tutor. & Curat. dat. L. Curatores 1. Cod. de Curat. Furios. vel prodigi. Ulpianus tit. 12. §. 2. & 3.*

(3) *Paulus III. Sent. tit. 4 §. 7.*

posero su di ciò i suoi testimonj: *Ch' egli fu un' uomo scimonito, e prodigo, e da tutti era tenuto per tale: ed ogni persona, che praticò col medesimo, volentieri si approfittava de' suoi averi, per esser di natura semplice, e credulo. Tantovero che, passato che fu da questa a miglior vita, si trovarono barattati, ed alienati, e consumati tutt' i suoi averi; tantovero che non vi era pur anche modo di seppellirlo (1).*

Questa lagrimevole rovina vien' anche comprovata dallo stesso di lui testamento, e dall'adizione della di lui eredità. Imperciocchè nel primo fra l'altro si legge: *Item dichiara, che non vi è cosa alcuna da lasciare (2); E nell'atto solenne, che si fece della seconda, si legge: Quibus omnibus sic peractis, præfatus D. Emilius, cum juramento coram nobis, & in præsentia testium . . . declaravit, de bonis, & rebus hereditatis dicti qu. D. Janusrii, huc usque nihil invenisse; Quodque si bona, ad prædictam hereditatem spectantia, inveniret, voluit, illa posse in præsentis inventario describi, & adnotari (3).*

73 Oltre di queste solenni riproove, onde fu contraddistinto il di lui carattere, come d'un balordo, e rotto dissipatore, ve ne furono dell'altre anche giuridiche, che D. Emilio riconobbe dalle mani dello stesso suo avversario D. Niccola del Tufo. Imperciocchè, fra l'altre scritture, da costui esemplate dalla Curia di Aversa, e riprodotte nel S.C (n.28.), vi sono gli articoli, che D. Diana Rocco ivi presentò, nel giudizio del 1733, per impugnare appunto la donazione del padronato; ne' quali, fra l'altre cose, dedulle, e provò: *Che D. Gennaro mentre visse, non fu affatto sano di mente: parlando solo: fidendo senza causa: rispondendo fuor di proposito: e faciendo altre operazioni, non proprie della sua nascita, e stima; Ma specialmente per aver proceduto a varie distrazioni delle sue robbe, e stabili, per il qual' effetto, donò a D. Nicols del Tufo tutti li beneficj, o juspatronati della famiglia Scaglione, assieme col jus della nomina. Che a riguardo di molti avvertimen-*

(1) Fol. 24. a ter. & 30. 33. & 34. 36. & 38. a ter.

(2) Fol. 53. a ter.

(3) Fol. 163.

menti, fattigli da Amici, perchè riparasse al danno, fatto a suo figlio: non solamente palesò, esser' egli stato violentemente, e con minacce, indotto, nommeno ad intervenire alla stipola di detto contratto, che a dar'anche il suo consenso, in piedi del beneplacito, ed assenso, concesso sopra di quello dall' Eminentissimo Cardinal Caracciolo, allora Vescovo di Aversa. Poichè il qu. Domenico Anzalone, che fu mezzano del detto contratto, gli avea detto, che avesse stipolato, altrimenti il detto del Tufo avrebbe fatto ammazzare amendue, e altre minacce . . . . Che, tanto per queste circostanze, quanto per esser nati figli, de' quali è superstite D. Emilio, deve in ogni conto annullare il contratto, e mantenersi nel possesso il detto D. Emilio, come vero, e legittimo discendente della famiglia Scaglione, a poter nominare, e presentare i

Cappellani, toties quoties casus vacationis occurrerit (1). Dippiù, fra l'accennate scritture, prodotte dal Tufo, v' ha una fede, fatta, per ordine di Giudice, dallo Scrivano di Vicaria, Domenico Sarnelli, de' 30 Marzo 1734, in cui attesta: *Qualmente io so, e conoscea benissimo il qu. D. Gennaro del Pezzo, il quale, avrà cinque anni in circa, se ne morì, e per molti anni prima di morire, coll' occasione di essere stato suo amico, e conoscente, anco per averlo servito al detto mio officio di Scrivano, e per quanto ho potuto osservare, il detto D. Gennaro, in tempo vivea, stava stravolto di cervello, e molte volte l' ho visto parlar solo, facendo atti colle mani, conforme tutto ciò, ed altro, è cosa pubblica, e notoria a chi lo conosceva. E per quanto ho inteso più volte, anche da D. Diana Rocco, moglie di detto D. Gennaro, così prima, come dopo la sua morte, che il medesimo avea proceduto all'alienazione di molte robbe, in pregiudizio così di sua moglie, come de' suoi figli (2).*

Secondo l'economia delle leggi Romane, il Pretore non 74 avrebbe certamente richiesto tanto di pruove, per ravvifar' in D. Gennaro del Pezzo lo stolido genio d'una pernicioso prodigalità, e per rescindere gli scempiati suoi contratti, ed interdargli quindi l' amministrazione de' beni,

(1) Fol. 67. a ter.

(2) Fol. 86.

con dargli ancora il curatore. Ma la disgrazia della sua casa portò, che, dopo la morte de' suoi Genitori, essendo rimasto solo, non vi fu congiunto, che avesse impetrata per lui una simil provvidenza dal Magistrato; onde potè alla rotta prodigalizzar quanto avea. Non essendovi stato intanto nè domestico, nè giuridico freno, che avesse impediti i suoi dissipamenti, ne seguì, ch'essendo miseramente mancato, altro non lasciò alla moglie, ed al figlio, che 'l dolore di piangere l'estrema defolazione, in cui l'avea rimasti.

75 Quelche però, per mancanza di parenti, non si potè far' in vita sua, per impedirgli, coll' autorità del Magistrato, di terminar le rovine di sua casa, col corso de' giorni suoi; procurò di farlo in parte, dopo la di lui morte, il figlio D. Emilio, per ricuperar' almeno questo gentilizio padronato, rapitogli da D. Niccola del Tufo. Avendo quindi dedotta, e provata nel S. C. la stolido infostenibile donazione fattane; quel Supremo Tribunale la rescisse, ed annullò, anche per questo capo, colla sovralodata sentenza.

76 Ed in vero, attento il vizio della prodigalità, e le salutari provvidenze, prescritte, dalle leggi, per ripararne i danni; e' sembra, che, a tenore delle medesime, non doveasi, altrimenti fare. I prodigi, secondo il diritto comune, oltre all' averli per persone vili (1), sono reputati nientemeno deboli, e miserabili, che i pupilli, e i furiosi; onde tutti quei riflessi di pietà, e di commiserazione, che si prescrivono per costoro, militano egualmente per loro. Sono su di ciò chiari parecchi luoghi di leggi, onde rilevasi, che non solo i privilegj, ma gli argomenti ancora, che somministrano a favor degli uni, valgono similmente per gli altri. *Si prædia*, insegnò Ulpiano, *minoris xxxv. annis distrahi desiderentur, cognita causa, Præses provinciae debet id permittere. Idem servari oportet, & si furiosi, vel prodigi, vel cujuscumque alterius, prædia curatores velint distrahere* (2). L'Imp. Gordiano rescrisse: *Orationis D. Severi*  
be.

(1) *L. Non debet* II. §. I. ff. de dolo malo.

(2) *L. II. ff. De reb. cor.*

*beneficium, quo possessiones rusticas, sine decreto Præsidis, pupillorum, seu adolescentium, distrabi, vel obligari prohibitum est, non injuria etiam ad agnatos furiosi porrigitur. Si igitur, citra decretum Præsidis, fundus mentecapti, etiam ab agnato ejus tibi pignori nexus est, vinculum pignoris in eum non consistit* (1). Dove il Gottofredo, alla parola *porrigitur*, fa questa osservazione: *Argumentum, a minore ad furiosum, & prodigum, observa, & jura, in minoribus constituta, ad furiosos, & prodigos extendi l. 8. §. 1. l. 11. in fin. ff. de reb. eor. vide Oddum tract. de resit. par. 1. quæst. 1. art. 4. Adde Everardum. Topicis, loco a minoribus ad furiosos 73.*

Ed infatti riflettendo sulla rispettiva condizione infelice di questi miserabili; coteste economiche provvidenze legali sembrano tantoppiù proprie per gli prodigi, quantocchè lo stato loro l'è senza forse più infelice, e bisognoso, degli altri. Imperciocchè la debolezza de' pupilli, e de' minori, va senzamenò a mancare, col crescere degli anni. E ne' furiosi si ha tanta lusinga, che possa la di loro mania cessare, quanta ne danno, nel corso della medesima, à lucidi loro intervalli (2). Tantovero che si hanno per ben fatti dalla legge i contratti, ch'essi faceessero, in questo frattempo di riposo, senza neppur l'intervento del Curatore (3). Ma i prodigi avendo dalla natura sortito un genio dissipatore, disprezzante ogni principio di eco-

no-

(1) *L. 2. Cod. De curat. furios.*

(2) *Sancimus (cum incertum est in hujusmodi furiosis hominibus, quando resipuerint, sive ex longo sive ex propinquo spatio, & impossibile est; Et in confinio furoris, & sanitatis eum sapius constitui, & post longum tempus sub eadem esse varietate, ut in quibusdam videatur etiam pene furor esse remotus) curatoris creationem non esse finiendam, sed manere quidem eam, donec talis furiosus vivit, quia non est pene tempus, in quo hujusmodi morbus desperatur; sed per intervalla, quæ perfectissima sunt, nihil curatorem agere, sed ipsum posse furiosum, dum sapit, & hereditatem adire, & omnia alia facere, quæ sanis hominibus competunt. Justinianus in l. Cum aliis 6. Cod. de Cur. fur. vel prodig.*

(3) *Gothofredus ad d. l. cum aliis 6. num. 51. inquit: Tempore dilucidi intervalli, furiosus sanis comparatur: sic interdicti, & banni suspensi tempore, qui in eo statu sunt, ea omnia gerere possunt, quæ qui non interdicti.*

nomia , non v' ha nè tempo , nè medicina , che possa ridurli a' sensi di frugalità . Anzi deridono talvolta , non che deludono , i salutari avvifi , che loro si danno : e fanno fin anche mostra di uomini savj , per colorire con belle parole l' infana di loro condotta (1). Quindi la polizia disperando del di loro risanamento , per riparar l' esiziali loro rovine , non ha trovato mezzo migliore , che l' interdizione de' beni , e l' esterno freno del Curatore .

78 Essendo dunque i privilegj de' pupilli , de' minori , e de' furiosi , comuni anche a' prodigi , e con tanta maggior ragione , quantocchè la debolezza di costoro l' è più insanabile degli altri (2) ; ne siegue di necessità , che siccome si han-

(1) *Ulpianus in l. His qui 12. ff. de tutor. & curat. §. 2. ait: D. Pius matris quærelam de prodigis admittit , ut curatorem accipiant in hæc verba. Non est novum quosdam , etsi mentis suæ videbuntur ex sermonibus compotes esse , tamen sic tractare bona ad se pertinentia , ut nisi subveniantur his , deducantur in egestatem ; eligendus itaq; erit , qui eos consilio regat : nam æquum est prospicere nos etiam eis , qui , quod ad bona ipsorum pertinet , furiosum faciunt exitum .*

*Ed il Card. de Luca parlando sì delle circonvenzioni , onde sono i prodigi raggirati ne' loro contratti , come delle trasfollerie , ch' essi stessi talvolta praticano , per riuscire ne' pazzi loro disegni , avverte , di esser precisa ispezione del Giudice il disaminare : An contractus sit bene & prudenter gestus , vel e converso læsionem , & circumventionem redoleat , ut ita bonæ , vel malæ fidei argumentum desumatur . Posita enim in altero contrahente bona fide , duplex intrat congrua ratio , pro validitate actus ; Primo scilicet pro libertate commercii , & secundo ne alias aperiatur via fraudibus , & machinationibus , quæ prodigis connaturales esse solent ; Cum hujusmodi qualitatis personæ , nullam negligentiam malorum , & indignitatum speciem , ut spiritum dissipatorum exercere valeant , Disc. 36. de alienationibus num. 10.*

(2) *Omnia beneficia , & privilegia , dice il Barbosa sulla loda-ta L. Orationis 2. Cod. de Curat. furios. num. 3. ad 11. quæ de jure competunt minoribus , competunt etiam prodigis . Ant. Gomez tom. 2. var. cap. 14. Gutier consil. 14. num. 17. Cald. Pereira in L. si curatorem Cod. De in integr. rest. num. 1. nd 4. ubi ait : Quod pupillus minor , prodigus & generaliter omnes , qui curatorum adminiculo , patrocinioque reguntur , exæquantur ; & ideo affirmat , quod omnia privilegia , quæ de jure adulto , curatorem habenti , conceduntur , prodigo etiam concessa censentur .*

hanno per invalidi i contratti de' primi, per tali debbonfi aver anche quei de' secondi. Ed in vero venendo costoro dalle leggi indistintamente reputat' inabili a contrarre, come sforniti di quell' avvedutezza, e libertà, che richieggono l'economia, e la legalità de' contratti; il Giurconsulto Cajo ne divisò un assioma generale, registrato in quella regola di legge: *Furiosi, & ejus, cui bonis interdictum est, nulla voluntas est* (1). Tanto vero, che qualunque distrazione, o alienazione, da essi fatta de' loro beni, non trasferisce giammai a' contraenti diritto veruno di usucapirli, o di acquistarne il dominio. Si *sciens* insegnò Pomponio, *emam ab eo, cui bonis interdictum est, . . Dominus non ero* (2). E Paolo similmente avvertì: *Si ab eo emas, quem Praetor vetuit alienare, idque tu scias, usucapere non potes* (3). Da' quali principj legali han preso i Dottori a dire, che i prodigi, *in amittendo, & alienando*, non contraggono giammai validamente (4): e che contro di loro non valga veruna prescrizione (5). La debolezza dunque della mente, per cui la legge ha stabilita, di non esser costoro idonei a regolar da se soli gl'interessi, e le funzioni della vita civile, fa, che i loro contratti siano per se medesim' insufficienti.

E per la pratica osservanza di questa promiscuità di privilegi, basta, di qui ritoccare quel tanto, che 'l Presidente de' Franchis ne riassume, in una sua decisione. Egli divisando, che un' istrumento, fatto da un Prodigio, non si possa liquidar contro di lui, secondo il rito della G.C., fra l'altre cose dice, che 'l Prodigio, attente le leggi del *Digesto*, e del *Codice*, sotto i titoli *de Curat. Furios.*, non è persona legittima da comparire in giudizio, nè da rispondere, nè da giurare sul tenore dell'istrumento, appun.

(1) L. 40. ff. de R. J.

(2) L. 26. ff. de contrah. empt.

(3) L. 12. ff. de usurpationibus.

(4) Gothofredus ad dict. l. 40. ff. de R. J. num. 30.

(5) Baldus de praescript. 1. p. 6. ver. vigesimusquartus num. 46. Vivius tom. 1. comm. opin. lib. 5. tit. 30. num. 14. pag. 770. apud Barbofam ad dict. L. Orationis 2. Cod. De Curat. furios. n. 15.

punto come non lo sono nè i pupilli, nè i furiosi; perchè siccome manca a costoro l'intelletto, e la piena volontà, per solennemente adempiere questi atti giudiziali; egualmente sfornito di tai facoltà si reputa il prodigo, soprattutto perchè *in judicio quasi contrahitur*; e costui, paragonandosi al furioso, non può nè contrarre, nè quasi contrarre; *Quia prodigalitas arguit vitium animi, & defectum judicii, & intellectus; & prodigus non reputatur integra persona* (1).

79 Or se per un'atto, che non altro importava, che la contestazione d'un'istrumento, già solennemente stipulato, si stimò per legge, di non esser' idoneo il prodigo, appunto perchè non è persona legittima per un quasi contratto; e quandomai l'avesse fatto, il S. C. l'avrebbe avuto per nullo; come non aveasi dal medesimo a dichiarar nullo il contratto della donazione di D. Gennaro del Pezzo; quandocche la speciosità stessa della cosa donata accusava la prodigalità, e la dissennatezza del donatore? Tra' Prodigii dell'antichità fu da Eschine esecrata la memoria di Timarco, soprattutto perchè, non ostanti le preghiere della madre, di lasciar'intatto un picciolo fondo domestico, ove potess'ella sepellirsi, pur volle scioperatamente dissiparlo cogli altri beni patrimoniali (2); E come non aveasi a dannar come prodiga, ed averli conseguentemente per nulla, la donazione d'un padronato, per cui la moglie, e i figli del donatore, vennero privati finanche del diritto della gentilizia tomba de' loro maggiori?

80 Ulpiano insegna, che i Prodigii, e coloro, a' quali è interdetta l'amministrazione de' beni, possano talvolta contrarre, affin di acquistare; ma non già per dare, o promettere; perchè, in questo caso, non vale per loro neppur la pleggeria (3). E i Dottori, su tale avviso, avendo per  
va-

(1) *Decis. 672.*

(2) *Victorius lib. 14. var. lect. cap. 21.*

(3) *Is, cui bonis interdictum est, stipulando sibi acquirit, tradere vero non potest, vel promittendo obligari: & ideo nec fidejussor pro eo intervenire poterit, sicut nec pro furioso. L. 6. ff. de V. O. Adde Novell. Leonit 39.*

valid' i contratti dell'anzidette miserabili persone , purchè siano loro vantaggiosi , affermano , che i Prodigii possono finanche obbligarsi , qualora però migliorino la loro condizione ; perchè , siccome avvertì fra gli altri Paolo de Castro , costoro , **SOLTANTO QUANDO DISSIPANO , SI RIPUTANO FUOR DI SENNO** (1) . Or fra le dissipazioni , onde D. Gennaro del Pezzo rovinò la sua casa , può mai dubitarsi , di non essere stata una delle più dissennate , ed insane , quella , onde veniv' a spogliar' i figli suoi , non solo del padronato di 8. Cappellanie , e del diritto dell'antica lor sepoltura , ma benanche del valore d'una speciosa Cappella , sita nella Cattedrale di Aversa ?

Troppo si distinguono i contratti bilaterali , ed onerosi , ne' quali rimangono obbligati amendue i contraenti , com'è nelle compre , e vendite , da quei , che diconsi lucrativi , ed obbligano da un lato solo , come sono le donazioni . Se de' primi intanto quelli soli , per avviso di Ulpiano , si possono mandar buoni a' Prodigii , pe' quali manifestamente si vantaggia la loro condizione ; come potranno regger mai le loro donazioni , che di loro natura portano sempre perdite , e non mai vantaggi ? e , come fatte da loro , si riputano in legge azioni fatue , e forsennate ? Non potendosi dunque in altro conto aver la donazione di D. Gennaro del Pezzo , che d'un trasporto della baldordia sua prodigalità ; ella sembra , di essere stata , con tanta giustizia , dal S. C. annullata , quantomai la sua sentenza è uniform' , e consona alla ragione , all' equità , ed alla saviezza , di tutte le disposizioni legali , accennate

---

(1) *Tiraquellus de legib. connubial. Gloss. 8. num. 84. inquit : His concinit quod scribitur in l. is , cui bonis D. de V. O. quod prodigus tametsi alienare , & obligari non potest , potest tamen sibi stipulando acquirere . Imo vero sentiunt Doctores ibi in summano , posse etiam obligari ad suum commodum , dum dicunt , prodigum posse conditionem suam facere meliorem ; & præterea Paulus Castrensis dicit , **PRODICUM FINGI CARERE JUDICIO , TUNC TANTUM QUANDO DISSIPAT.** Et ita voluit expressim Franciscus Ripa ibi col. 11. num. 46.*

nate finora , dalle quali si hanno per insufficienti , e nulle , le donazioni , da cotesto vizio infette .

81 **P**ER sottrarre nulladimeno alla sentenza questo sodissimo appoggio , gli eredi del Tufo fanno due opposizioni , l'una di fatto , l'altra di legge . La prima si è , che D. Niccola del Tufo provò in quel giudizio : *che D. Geniario del Pezzo , così prima , come dopo la donazione del 1718 , fu stimato uomo di sano cervello , e di animo cordato ; tanto che nel 1729. fece l'ultima sua disposizione , da uomo piucchè savio : ch'ebbe l'animo tutto determinato , e fisso ; per detta donazione , così nel 1718 , in cui la solemnizzò con triplicati atti , come in tutto il tempo di sua vita : avendola sempre riconosciuta per doverosa ; tanto hè nel testamento , che fece nel 1729 , maggiormente confermò detta donazione , atteso che dichiarando , DI NON LASCIAR COSA VERUNA NELLA SUA EREDITA' , se non alcuni crediti , non vi fu nominata pretesione lontana , che avesse avuta mai , di venir contro l'enunciata donazione , fatta in beneficio dell' Articolante ( 1 ) .*

82 **A** tutto ciò si risponde per prima , che cotesse assertive furono , in quel giudizio , non solo smentite dalle contrarie pruove di D. Emilio , ma benanche conquise , ed estinte dalla sentenza , che fu tutt'a lui favorevole . Oltredicchè essendo queste le stesse obiezioni , fatte allora , il riprodurle adesso , come argomenti della pretesa reclamazione , non solo è impertinente , ed incivile , soprattutto perchè le leggi vietano , di allegare nel secondo giudizio le cose già dette nel primo ( 2 ) ; ma è altresì importu-

(1) Articoli v. e vi. di D. Niccola del Tufo fol. 44. & a ter.

(2) *L. Per hanc 4. Cod. de tempor. appellat. la di cui epigrafe è questa : In causa appellationis potest utraque pars non allegatum in causa principali allegare , & non probatum probare. Nella quale il Gotofredo , fra l'altre offerazioni , fa la seguente : Appellatio a definitiva , novis ex causis , & probationibus defendi potest , ut hic . Quid si probationes non omnino novæ sint , sed ex veteribus pendentes ? Quid si probationes novæ quidem , sed super alia re sint ? Quid si exceptio dilatoria proponatur ? Quid si probationes a sciente omisæ ? Aliud dicendum fuerit , ut notat Deunatius reg. 48. Adde l. eos qui 6. §. si quid 1. Cod. de appellat. Cap. Fraternalitatis X.*

tuno e superfluo; perchè nè queste, nè verun'altra cosa nuova, è stata dagli Avversarj dedotta nel termine: *Ad non posita ponendum*: come quello ch'è stato da loro cartulariamente compilato.

Ma perchè possa poi ognuno ricrederfi, quanto a torto i Tusi <sup>83</sup> ardiscono, di addentare, con questi ripieghi, la giustizia della sentenza, giova quì di risovvenire, che già D. Emilio provò concludentemente: *che D. Niccola del Tufo fu persona molto scaltra, e saputa: e come tale indusse D. Gennaro a donargli i suddetti benefici* (1); siccome peraltro, fin dal 1723, l'avea pienamente provato in Averfa D. Diana Rocco, col surriferito articolo VIII. (prodotto nel S.C. dallo stesso D. Niccola del Tufo); in cui, con colori più vivi, vien questi dipinto, non solo per uomo veruto, ma benanche vantaggioso, ed insultante (2). Tuttochè però dalle prove de' controposti caratteri dello scempiato donatore, e dello scaltrito donatario, chiaramente si ravvifi, che quella donazione si fosse, con tanta generosità, e buona fede foggjata, quanta ve ne farebbe stata tra un Beoto, ed un Cartaginese; per le quali notabilissime circostanze, nascendo tutto il sospetto, di esservi stata seduzione, e dolo; la medesima, secondo insegnano i Dottori, doveasi quindi avere, fin dal suo principio, per invalida, e nulla (3); L' accortezza nulladimeno soprastante del Donatario riluce soprattutto da quelle stesse scritture, ond' egli millantava, di essergli: stata, con triplicati atti, confermata; E che sia così.

Egli

---

*de test. Clementin. fn. de testib. Const. Regni, Juris peritorum altercationes. De Franchis decis. 220. Mynsingerus observ. 21. cent. 2. Muscatellus in prax. lib. 2. par. 3. Gloss. probandum.*

(1) Fol. 27. 34. 37. & 39.

(2) Fol. 67. a ter.

(3) Aut enim, dice il Card. de Luca, prodigalitas contrahentis, seu alienantis, vel ex generali notorietate in loco, vel ex particiari notitia, bene cognita erat alteri contrahenti, qui ita dolo, vel culpa, ac mala fide vacare non dicitur; & tunc indefinite, sive agatur de contractu operoso, & correctivo, sive fortius de lucrativo, recte recipienda est tanquam verior opinio, quam sequitur, ac defendit Fachineus, cum alter contrahens sit inexcusabilis. *Disc. 35. de alienat. num. 9. & 10.*

84 Fgl 3 12 Febraro 1718. fece, che D. Gennaro avesse stipolato il primo istrumento di donazione, per mano di Notar Serena di Averfa; nel quale, tuttocchè avesse asserito, di posseder, come figlio, ed erede di D. Caterina Scaglione, la Cappella del SS. Crocefisso, nella Cattedrale di Averfa, unitamente alla sepoltura ivi sita, ed il diritto di eleggere uno, o più Cappellani, nelle 8. porzioni, o Beneficj, eretti nella medesima; nulladimeno però egli non altro donò a D. Niccola del Tufo, che 'l solo patronato delle Cappellanie, ossia il diritto di nominarv' i Cappellani, come si ha dal tenore di quell' istrumento (1). Ma il Tufo dopo d'averlo tirato nel primo calappio, lo trasse nel secondo, facendogli stipolare un' altro strumento in Napoli, per gli atti del Notajo Apostolico Niccola de Angelis, a' 21 Febrajo 1718, nel quale ratificando il primo, che vi è interamente inserito, dona dippiù la Cappella del SS. Crocefisso, e la sepoltura, ivi costrutta; uè  
vi

---

(1) *In cui fra l'altre cose si dice: Sponte asseruit habere, & in pacifica possessione esse unius Capellæ, erectæ intus Cathedralæ Ecclesiæ . . . tamquam heredem prænotatæ familiæ Scaglione, una cum sepultura, & jus eligendi, & præsentandi unum, vel plures Cappellanos, in octo portionibus, seu Beneficiis de jure patronatus ipsius, in eadem Capella erectis . . . quæ ad præsens possidentur, tria ex eis per Canonicum D. Cajetanum Quarino, duo alia per Dominum Joannem Baptistam Cantorem del Tufo, alterum per D. Antonium Ignasfo, alterum per D. Salvatorem Massarella, & alium, præsentatum in personam Rev. D. Mauri Manna per dictum Compatronum . . . Subjunxit autem Dom. D. Januarius del Pezzo . . . se ipsum ob amorem, erga Dominum D. Nicolaum del Tufo . . . disposuisse . . . libere donare . . . d. D. Nicolao . . . dictum jus patronatus, consistens in octo Beneficiis, seu Cappellaniis, dictum jus, & actionem præsentandi in eis Beneficiatum, seu plures Beneficiatos, seu Cappellanos. E facta dicta assertione . . . libere, & gratiose donavit . . . dicto D. Nicolao del Tufo . . . ejusq. heredibus, & successoribus . . . etiam extraneis DICTUM JUSPADRONATUS CONSISTENS IN OCTO CAPPELLANIIS, DICTUMQUE JUS, ET ACTIONEM PRÆSENTANDI BENEFICIATOS, SEU CAPPELLANOS IN DICTIS BENEFICIIS . . . erectis in dicta Capella . . . Ita quod . . . liceat dicto D. Nicolao . . . toties quoties casus vacationis occurrerit . . . præsentare Beneficiatos, seu Cappellanos in dictis octo portionibus . . . fol. 61. a ter. & 62.*

vi è omessa veruna delle ricercate, e tediose formole di Notajo, per la perenne cautela del Donatario (1).  
 Nè si rimase quì la di lui accortezza. Egli domandò ancora, sulla donazione del padronato, l'assenso dell'Ordinario; E tuttocche gli fosse stato accordato dal Cardinal D. Innico Caracciolo, allora Vescovo di Aversa, con decreto de' 27. Febbrajo 1718.; perche nulladimeno il medesimo fu impartito, soltanto sulla donazione del padronato delle Cappellanie: giacchè, tanto nel suo memoriale, quanto nel decreto dell'assenso, fu mentovato il solo istrumento del Notajo Serena de' 12 Febbrajo; egli però volle assolutamente, che D. Gennaro vi avesse prestato il suo consenso, e ratificato anche il secondo istrumento: siccome in piè del medesimo, in presenza di Notajo, e testimoni, di sua mano vi soggiunse: *Consentisco, e mi contento del detto assenso, interposto alla donazione, e donazioni del juspadronato; e Cappellanie suddette, come ho anche di nuovo dichiarato, per mano di Notar Nicola de An-*

F

ge-

(1) Ecco le principali parole dell'istrumento: Die 21. Februarii 1778. Neapoli &c. Constituto . . . il Clerico Signor D. Gennaro del Pezzo . . . asserisce . . . qualmente li 12. del corrente mese ed anno . . . in Aversa . . . dal medesimo fu fatta donazione in beneficio di D. Niccola del Tufo del juspadronato, consistente in otto Beneficii, seu Cappellanie, col jus, & azione di elegere, e presentare il Beneficiato, o Beneficiati, o Cappellani in detti otto Beneficii, o Cappellanie, sotto i titoli, descritti in detto istrumento . . . rogato per mano di Notar Antonio Serena, come siegue . . . E letto detto istrumento . . . detto Clerico D. Gennaro del Pezzo, salvo l'assenso dell' Ordinario, da impetrarsi, da detto D. Niccola del Tufo, primieramente ratifica . . . detto istrumento . . . dipoi cede, e dona a detto D. Niccola la Cappella, eretta dentro la Cattedrale, sotto il titolo del SS. Crocifisso, che ussua avere, e tenere, come figlio, ed erede, col beneficio della L. e dell' 1. della qu. Signora D. Caterina Scaglione, ultima di detta famiglia Scaglione, una colla sepoltura, & il jus di eleggere, e presentare uno, o piu Cappellani, in otto porzioni, seu Beneficii, de jure patronatus ipsius, nella medesima Cappella eretti, e costrutti . . . quante volte occorresse il caso di vacanza, salvo, ed espressamente riserbato l'assenso dell' Ordinario. Sicchè da oggi avanti la detta Cappella, con sepoltura, e jus di eleggere . . . passino in pieno dominio, e possessione di detto D. Niccola, . . . fol. 61. ad 65.

*gelis*, e quella ratifico tante volte, quante sarà necessario, per mia vera, e spontanea volontà (1).

86 Tutte queste ricerche, di accumulare al padronato delle Cappellanie la donazione ancora della Cappella, e della sepultura: di farne il rogito da un Notajo diverso dal primo: di ratificare, col secondo istrumento, il primo, e di affastellarvi le più studiate formole, per precluder', e togliere al Donatore qualunque risorsa, per rivocar, ed impugnare coteste donazioni; sono anzi argomenti della generosità, e libertà del donatore, o piuttosto marche dell'avidità, e destrezza del donatario? L'inopia, a cui riduceasi di giorno in giorno la fortuna di D. Gennaro del Pezzo, non comportava, ch'ei facesse donazioni cotanto scialose, nè la sua scempiagine portava, che le stipulasse con tante cautele. La debolezza dunque dello spirito, e l'infana sua prodigalità non faceangli conoscere, nè il pregio di quel gentilizio padronato, nè il prezzo della Cappella padronale.

87 E che sia così; I materiali delle Cappelle non sono fuori del commercio (2): e dal sito, che le medesime hanno in qualche principal Tempio, il di loro valore si caleola non poco dippiù; E quando il padronato d'una Cappella gentilizia porti seco il padronato ancora di qualche Benefizio, o Cappellania, erettavi; la medesima cresce assai di prezzo; come si accresce appunto il valore di un predio, d'un Castello, di un feudo, dalla specie di qualche padronato, che vi sia annesso. Or la Cappella del SS. Crocefisso, formando, coll'altre, la simmetria della sinistra nave di quella Cattedrale: oltre il prezzo de'muri, degli stucchi, de'marmi, dell'Altare, della Cona, e della sepultura: ed oltre il pregio del suo nobile sito, ha benanche quello del padronato dell'anzidette 8. Cappellanie; le quali, per la mancanza delle  
tre

(1) Fol. 60 a ter.

(2) Barbosa de jur. ecclesiast. lib. 2. cap. 10. de sepult. num. 18.  
Rovitus consil. 75. lib. 2. Salgadus in Labyrintho par. 3. cap. 5.  
num. 50. & 51. Card. de Luca disc. 53. de jurep. num. 3. & 5.  
& disc. 28. Miscell. num. 7.

tre altre Cappelle, dirute dello stesso padronato, si adempiono ora tutte nel di lei Altare. Una Cappella, che, per tanti ragguardevoli contorni, trascende senza forse il valore d' un migliajo di ducati; siccome potrebb'essere l'oggetto d' una donazione principesca, da gratificarne un personaggio benemerito; così disdice, e ripugna alla generosità, nonche all' economia, di qualunque privato. Una donazione poi di tanta importanza, vedendosi fatta da un privato ad un estraneo, da un povero ad un ricco, da un giovane, perduto dissipatore, ad un avanzato accortissimo padre di famiglia, dà per se stessa a divedere, di esser'ella stata tutto colpo de'raggiri del donatario sulla balordaggine del donatore.

Cotesta raggirante manovra vien poi apertamente divisata, e redarguita dal complesso medesimo delle tre scritte, foggiate, per vieppiù garantire al Tufo la donazione. Imperciocchè un prodigo, che, non per altro, dona, ed aliena un padronato, cotanto specioso, se non perchè la propria sua debolezza non gliene fa conoscere i pregi, e le conseguenze; è mai verisimile che, senza seduzioni, e raggiri, abbia avuto da se la premura, di stipularne due istrumenti: di accrescere, e cautelar meglio col secondo la donazione del primo: e di ratificar poi l'uno, e l' altro, sotto l'assenso dell' Ordinario; e tutto ciò per rendere sempreppiù cauto, e sicuro il donatario? Chi spreca, e getta, come fa il prodigo, altro non cerca, che di sfogar il pazzo genio di scialacquare; ed essendo studiate ricerche di accortezza, e di economia, il registrar, e cautelar, con istrumenti, e scritte, ciocchè si dona, e dissipa; il pretender ciò da un prodigo, è lo stesso che pretendere, ch'egli sia oculato, ed economico nelle stesse sue prodigalità; Laonde incontrò questa inevitabile contraddizione l' assertiva di D. Niccola del Tufo; il quale, per coprire gli aguati, e raggiri, tesi al balordo D. Gennaro del Pezzo, articolò, che questi aveagli, con tre solenni atti, confermata la donazione.

**M**A il Canonico quì impiglia un argomento legale, e dice, che D. Gennaro, prima di morire, fece il suo testamento, in vigore del quale, D. Emilio fu dichiarato suo figlio,

ed erede . E poichè il far testamento è interdetto egualmente a' prodigi , che a' mentecatti , e furiosi ; quindi conchiude , che se egli in vita non mai fu dichiarato prodigo, nè dementato ; ma amministrò sempre i suoi beni, come ogni altro uomo : E poi morì , con riputazione di sano mente, con solennizzare il suo testamento ; fu una manifesta stranezza, l'allegarsi questa eccezione, venuta in talento a D. Emilio la prima volta, 13 anni dopo la morte di suo padre (1).

- 90 **A** Confutar questa vecchia estinta opposizione , importa di qui ricordare , che l'eccezione della prodigalità , opposta da D. Emilio alla donazione del padre , non fu da lui escogitata la prima volta , quando comparve nel S. C. Aveala egli concepita, fin dall'età sua pupillare, quando cominciò a conoscere i tristi, e lugubri effetti delle paterne desolazioni : E , nella sua adolescenza , conosciutone, collo studio delle leggi , il peso , e le conseguenze , la dedusse in giudizio nel 1744 . Anzi , per impugnare appunto la stessa donazione , l'avea dedotta, nella Curia di Aversa, D. Diana Rocco fin dal 1733., ossia nella prima occasione, ch'ebbe, di esercitar' i diritti del suddetto padronato, come madre, e tutrice di D. Emilio (n. 27. e 73.)
- 91 **Si** potrà intanto, senza ristucco, sentire , che sia stata una stranezza, venuta in talento a D. Emilio, la prodigalità del padre, sol perchè questi non fu mai dichiarato dal Giudice, nè prodigo, nè dementato, o perchè prima di morire fece il suo testamento? V'è forse bisogno del decreto del Magistrato, per far, che uno divenga prodigo, o mentecatto? O forse dal giorno dell'interdizione de' beni, cominciano le debolezze , e le rovine di cotest' infelici? Sarebbe certamente assai scarso il di loro numero : nè le famiglie si risentirebbero de' loro laceramenti , se la pernicioso loro malattia cominciasse dal fatto del Giudice , ossia dal punto stesso , in cui vien riparata coll' interdetto . Ma questo rimedio , sì perchè non si cerca in tempo , sì anche per le solennità , e per le difficoltà , che l' accompagnano , per lo più giugne ben tardi , e talvolta anche di rado ; vedendo noi , che alle stesse  
rispet.

---

(1) Allegazione per lo Canonico D. Filippo del Tufo pag. 11.

rifpettabili cafe feudatarie , che fono dilapidate da' loro Capi , non fia cofa troppo facile l' accordarfi un Sopraintendente.

Tant' è quindi lontano , che un Prodigio cominci a reputarfi tale dal tempo dell' interdetto , che anzi ordinandofi quefto , principalmente per occorrere , e provvedere alle rovine della precedente prodigalità , è una legaliffima riprueva , di effer lui molto prima invalato da quefta infana debolezza (1). Effendo intanto i prodigi veri padroni de' loro averi ; e divenuti maggiori , non avendo , come i pupilli , il freno de' tutori , efla donano , vendono , e teftano ; o per meglio dire fprecano , e diffipano con quefti colorati titoli , i loro beni ; e fino a che non vi fia chi reclami , ed implori l' interdizione del Giudice , feguitano la loro rotta , per tutta la vita : come fece D. Gennaro del Pezzo ; ed è irreparabile la rovina totale delle di loro cafe , come fu della fua.

Il decreto dunque del Giudice , come ordinato , dopo la giuridica cognizione della debolezza , e de' danni della loro prodigalità , ficcome l'è un'opportuno rimedio , per impedirli contratti , e le diftrazioni avvenire ; giova mirabilmente ancora per infciare , e refcindere i precedenti , come nati , ed infetti di quel vizio appunto , per cui fi hanno per invalidi e nulli i fufleguenti. Ch' è quanto dire , che quefta provvidenza riguardando non folo il tempo avvenire , ma benanche il paffato , ne fiegue , che i contratti attentati dipoi , fono di fatto nulli , nè meritano , neppure di chiamarfi tali , per effer ftat' i prodigi dall' interdetto inabilitati a contrarre ; gli antecedenti fi debbano refcindere , coftando , di effer parti viziofi della fteffa debolezza di mente , alla quale fi è voluto dal Giudice provvedere . E che quefto doppio , provvidentiffimo fine abbiano avuto le leg-

92

F 3

g.

(1) Cum enim agatur de intellectus imperfectione , ( e riflessione del Car. de Luca difc. 36. n. 10. ) jam præexiftente , ac pendente a natura , non autem a potestate , feu voluntate Judicis ; ifte , ita decernendo , non facit aliquem prodigum , fed qualis fit , aperit , & declarat , juxta optimum naturale exemplum excutientis grana e fpicis , quod in declarante expendit textus in l. Adeo ff. de acquir. rer. dom.

gi, nell'interdire a' prodigi l'amministrazione, e nel dar loro i Curatori, l'abbiamo espressamente da un rescritto dell'Imp. Gordiano, in cui si prescrive, che si cerchi loro il Curatore, appunto perchè questi procuri, di ricuperare, e di rimettere nello stato primiero, tutto ciò, che siasi, per loro debolezza, distratto, ed alienato. *Si pater tuus mentis compos non est, pete ei Curatores, per quos, si quid gestum est, causa cognita, in pristinam statum restitui possis* (1).

- 93 Da questo principio legale han preso giustamente i nostri Dottori a dire, che, avendo l'antecedente infana condotta de' prodigi data causa all'interdetto del Giudice; la forza, e la provvidenza del medesimo si retrotrae, e dirige eziandio a' contratti anteriori, appunto per invalidarli, e rescinderli, per lo stesso vizioso principio di debolezza; da cui non doveano, nè poteano ricevere veruna legal sussistenza: massimamente quando i contratti sono di loro natura dannosi, come appunto sono le donazioni; dicendo il Cardinal de Luca, che la quistione, sostenuta dal Facchineo: *An scilicet etiam adversus actus, cum prodigo gestos, qui, ob adhuc non interdictam administrationem, de jure invalidi dici non possunt, competat nec ne restitutio in integram, ex clausula generali, si qua mihi*; non ammette dubbio veruno, quando i contratti anteriori siano dannosi, come le donazioni. *Secus autem ubi agatur de donatione, vel alio actu, de sua natura damnofo, & qui imprudentem suorum bonorum dissipationem redoleat; cum tunc indefinite omnino tenenda videatur opinio, quam sustinet Facchineus pro retrotractione; tum quia cessant rationes, quæ in actis correlativeis urgent; tum quia non de facili donatarius in bona, sinceraque fide, versatus dici potest;* (di che la nostra donazione dà troppo a sospettare) *Et fortius quia, cum vitium prodigalitatæ sit latens, seu intrinsecum, quod dignosci non potest, ut exinde ad interdictionem deveniatur, nisi præcedant actus dissipatorii; hinc proinde istamet donatio dici poterat actus, qui dederat causam edicto, ac propterea recte intraret superius ponderata ratio*

(1) L. 3. Cod. de Curat. Furios.

*ratio, quod factum Judicis contineret declarationem eius, quod inerat; ideoque locum haberet retrahitio (1).*

Or se l'infamia, e l'infelicità de' prodigi, non comincia 94 dall'interdizione del Giudice; e l'invalidità de' loro precedenti contratti, non dipende già da questa provvidenza, ma dal malignante visio della preesistente debolezza della di loro mente, per cui si reputano fatti senza veruno accorgimento; egli è facile di conchiudere, che non è necessario, di aspettar'o l'interdetto di Giudice, o l'istanza del Curatore, per rescinderli, e dichiararli nulli; soprattutto perchè questo rimedio, comechè venga ad ognuno delle leggi apprestato; non si è intanto sempre nel caso, d'implorarlo dal Magistrato, per opportunamente profittarne: potendo ciò accadere, o per impotenza, o indolenza de' congiunti, o sventura per la di loro inesistenza: siccome, per sua disgrazia, non n'ebbe veruno D. Gennaro del Pezzo.

Ed in vero parlando i Dottori de' contratti corrispettivi, 95 ed onerosi de' prodigi, generalmente insegnano; che siccome non è in danno colui, che, ignorando l'interdetto, fatto ad un prodigo, contragga, e stipoli con lui, con buona fede; così poi non merita scusa colui, che, ben conscio della di lui debolezza, faccia col medesimo de' contratti, prima dell'interdetto. E ciò per quel principio di equità naturale, inculcato dalle leggi: di non esser giusto, che taluno profitti del proprio dolo, in aver contrattato con uno scialacquatore (2). Se questo intan-

F 4

(1) *Card. de Luc. disc. 26. de alienat. n. 11. & 12.*

(2) *L. si quis cum sciret 8. ff. pro emptore, ubi Julianus ait: Quomodo enim mala fide emisse videtur, qui a domino emat? Nisi forte & is, qui a luxurioso, & protinus scorto daturò pecuniam, servos eripit, non ufurpabit. Dova il Gotofredo sulla parola protinus daturò dice: Nihil autem interest inter dissipatum, sive perditurum, & daturum scorto pecuniam. Vid. Zafum 2. Antm. 7.*

*Dolus suus cuique nocet: & nunquam doloso prodesse debet; è assunto riavuto dal Domat dalla L. Procurator 11. §. 1. ff. de dol. mal. except. nella quale insegnò Netazio: In universum autem, hæc in ea re regula sequenda est, ut dolus unquam*

to è il giudizio, che, a norma delle leggi, danno comunemente i Dottori, della insufficienza de' contratti onerosi, e bilaterali de' prodigi, non sottoposti ancora all'interdetto (1); con qual pretesto, o colore di palliata equità, potea sostenersi, e non dichiararsi nulla, la pernicioso donazione (non già un contratto corrispettivo) di D. Gennaro del Pezzo; la di cui prodigal debolezza era cotanto ben nota al donatario del Tuso, quantocchè egli stesso avea negli articoli suoi vantato, di essergli stato amico, e fedele amico (2)?

- 96 L'opposizione dunque de' Tusi, di non essere stato D. Gennaro dichiarato prodigo, o dementato, in vita sua, siccome non fa, ch'egli non sia stato effettivamente invalidato da una pazza prodigalità; non può fare altresì, che la sua donazione del padronato non sia stata viziosa, ed infetta da questa insana debolezza. *Cum enim, dice il Cardinal de Luca, de iudicii naturali imperfessione agatur, hinc a iudicis auctoritate, vel facto, illa imprimi non dicitur, sed iam impressa ex naturae vitio, per ipsum iudicem declaratur . . . Non potest namque de iustitia aliquom de-*  
*sta.*

---

puniatur; etsi non alicui, sed ipsi, qui eum admittit, damnosus futurus sit. Dalla qual legge rilevo Antonio Fabri quell' altra massima: Dolus si quis intervenit, doloso nunquam prodesse debet. Non est enim patrocinandum, & indulgendum malitiis L. in fundo 98. ff. de rei vindic. in Cod. lib. 4. tit. 18. defin. 54. allegat. 3.

- (1) Non valet, dice il lodato Fabri nel suo Codice lib. V. tit. de Curat. furios. prodig. definit. 7. Interdictio bonorum facta prodigo, sine causae cognitione. Nec, si generali, publicoque, ut fit, programme prohibita sit voce praconis, & iubente iudice, ne cum eo contraheretur, nocebit ea res illis, qui bona fide postea cum illo contraxerunt, nisi probetur ille notorie prodigus, id est, qui neque modum, neque finem ullum habeat expensarum. Quo casu, etiam nulla praecedente interdictione, nedum causae cognitione, æquissimum est, nocere dolum suum ei, qui contraxit cum perdituro . . . Sed tamen si Curator datus non sit, non eominus irritum erit, quod cum illo contractum fuerit. L. Julianus 10. ff. h. t.
- (2) Articolo v. del Tuso fol. 43. & 44. Quicum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus. Ulpianus in l. 19. ff. de R. I.

*clarare prodigum, eique, cum gravi injuria, suorum bonorum interdicare administrationem, nisi prodigalitatis actus praecedant*; **IGITUR FABULOSUM, ATQUE PRORSUS IRRATIONABILE EST, SUBSTINERE LUCRATIVOS PRODIGALITATIS ACTUS, EX EO QUOD INTERDICTIO ADMINISTRATIONIS ADHUC SEQUUTA NON ESSET** (1).

**L**'Argomento poi preso dalla validità del testamento di **97** D. Gennaro del Pezzo, per arguire la validità della di lui donazione, l'è tanto fallace, quanto è mai falso in fatto, che i prodigi, e i furiosi, siano quei soli, a' quali sias' interdetta l'amministrazione, e dat' i curatori; e quanto è altresì falso in dritto, che i soli contratti, dipoi fatti da costoro, si possano dichiarar nulli. Imperciocchè se la validità della donazione, e del testamento suddetti, si avesse a ripetere unicamente dalla mancanza dell'interdetto, ne seguirebbe, che non solo quella stolta donazione, e qualunque altra disposizione, fatta da D. Gennaro, si dovrebbe aver per valida, e legale; ma che anzi egli non avesse meritato nè nome, nè taccia veruna di prodigo. E poichè il porre in dubbio la di lui prodigalità, è lo stesso che dubitare della di lui esistenza, non che de' fatti, e delle giuridiche prove, onde fu solennemente dimostrata cotesta sua debolezza: anzi è dubitar benanche della verità, e della giustizia della sentenza, onde fu la di lui donazione, per questo titolo, annullata; fa duopo quindi di confessare, che la regola da discernere la validità degli atti, e contratti de' prodigi, non è già l'interdetto, che non viene a tutti loro ordinato; ma bensì quella di sopraccennata, di Paolo de Castro, cioè dell'utilità, o della jattura de' medesimi: come quella, che si può con egual sicurezza, praticare, o siasi, o no, ordinato l'interdetto. Ed infatti se le leggi hanno per buoni i contratti de' prodigi, e de' furiosi, fatti dopo l'interdetto, qualora siano loro utili, e vantaggiosi; ci è forza di dire, che, qualora siano inutili, e dannosi, come dannosissima fu l'anzidetta dona-

(1) *In Conflict. legis, & rat. observat.* 196.

donazione, debbonfi avere per viziosi, e nulli, o che vi sia stato, o no, l'interdetto.

98 Tralasciando intanto di veder, ch'egli, tuttochè fosse stato in vita sua un rotto dissipatore, potea non pertanto, prima di morire, ben validamente testare, non solo perchè non gli fu interdetta mai l'amministrazione de' beni: ma sì anche perchè, per l'ultimo diritto delle Novelle, (1) la prodigalità non impedisce a costoro di far testamento: siccome peraltro vediamo tuttodì, che lo fanno coloro, che hanno i Soprintendenti; diciamo solo, che se gli stessi furiosi, e prodigi, soggetti all'interdetto, ed a' Curatori, validamente contraggono, e dispongono de' loro beni: i primi cioè nella calma de' lucidi loro intervalli, ed i secondi quando l'economia, e l'utilità de' loro contratti esclude ogni precipitanza, o debolezza di mente; può benissimo stare, che D. Gennaro del Pezzo, quando anche fosse stato prodigo dichiarato, e col Curatore; avesse, in fine di sua vita, economicamente, ossia validamente testato; tuttochè, nella sua giovenil'età, avesse prodigamente, ossia nullamente donato (2).

99 L' inferir dunque dal suo testamento la validità della sua donazione, l'è un'argomento, che oltre l'accennata fallacia, cade, e sparisce all'aspetto stesso, e riscontro del di loro parallelo. Eccolo: La donazione suddetta, il di cui solo nome suona già alienazione, e perdita: o si attenda l'importanza, e l' valore della cosa donata, o si riguardino le circostanze, ed i raggiri, onde fu capita, dà per se stessa a divedere, d'essere stata una prodiga jattura di gravissima conseguenza. Il testamento poi, precisa la misera dichiarazione del testatore, di non lasciar altro, che alcuni piccioli crediti, antichi di sua casa, ( i quali forse camparono dalle mani sue divoratej-  
ci,

(1) *Novella Leonis 24.*

(2) *Statuimus, dice ivi l'Imperadore, ut quæ judicium erroneum, quodque prodigum designet, dictet, neq; approbatione, neque confirmatione digna habeantur: quæ vero ad utilitatem spectent, suscipiantur, atque nequaquam reprobentur. Quid enim, si prodigus aut hereditatem necessariis suis relinquere, aut pauperibus sua distribuere... velit? . . . An ideo quod prodigus est, id illi non licere velle dicendum?*

ci, perchè erano, come sono tuttavia, litigiosi) non ingiunse al figliuolo, suo erede nè pesi, nè debiti di forte alcuna. Or di questi due atti, nel primo de' quali si ravvisa il carattere d'un cieco dissipatore: e nel secondo quello d'un padre, che ravveduto forse, in fine di sua vita, delle proprie rovine, divisa, e dispone del poco, che gli era avanzato; può mai farsi un rapporto tale fra loro, onde sostenersi l'uno coll'altro, com' egualmente validi, e legali; e guarir, senza miracolo, la pazzia del primo, colla sanità del secondo?

Essendo finalmente D. Emilio l'unico figliuolo di D. Genna- 100  
ro, a cui sarebb'egli necessariamente succeduto, o che quegli avesse, o no, fatto il testamento; ed avendolo egli, più per filiale rispetto, che per vantaggio, accettato, coll' espressa riserva del beneficio della legge e dell' inventario; con qual principio poteano gli Avversarij pretendere, ch' egli, com' erede testamentario del padre, non potea impugnar la di lui giovenil donazione del padronato; quandochè questo spettavagli, per quello stesso dititto di sangue, per cui era passato al padre, come figlio di D. Caterina Scaglione? Dalla sentenza stessa del S. C., onde fu quella donazione, fin dal primo suo nascere, estinta, e dalla solenne sua formola di *spettavisse, & spectare*, non si ravvisa forse chiaramente, che, per questo natural diritto soprattutto, e non già in forza di quel testamento, si decise, che gli era quel padronato dovuto?

Perlocchè se i contratti dannosi, e soprattutto le donazioni 101  
de' prodigi, non possono giammai aver sussistenza legale, come quelle, ch' essendo perniciose, ed esiziali alle di loro famiglie, sono per legge reputati parti viziosi della cieca loro prodigalità; chiunque abbia quindi diritto di reclamar' i beni, per coteste insane donazioni, dissipati, può, nientemeno che il di loro Curatore, impugnarle, affinchè siano, per questo vizioso principio, rescisse, ed annullate. Avendo intanto D. Emilio del Pezzo tutto il diritto, di rivendicare il padronato di sua casa, come quello, che spettavagli, per diritto di sangue, come figlio di D. Genaro, e nipote dell'ava D. Caterina Scaglione.

gione (1); ficcome giusta, e legalmente imprese ad impugnar la donazione, fattane dal padre a D. Niccola del Tufo; con altrettanta giustizia fu la medesima dal S. C. annullata; poichè, se ella, come balorda diffinizione d'un prodigo, non meritava, fin dal suo vizioso principio, veruna legal' assistenza; per le scandalose circostanze, onde fu ancora foggjata, ed estorta, bisognava abolirla, anche come contraria alla buona fede, ed al buon costume.

### *Della sopravvegnenza de' figli.*

102 **S**E però la donazione del Padronato è stata giustamente annullata, per la prodigalità del donatore; bisogna eziandio confessare, che, con altrettanta giustizia, sia stata la medesima annullata, per la sopravvegnenza de' suoi figli. Nasce questa ragione, e prende vigore dall' amore stesso de' padri verso i figli: il quale vince a tal segno qualunque altro ordinato amore, che comunque si studii d'indagarne la veemenza nella identità del sangue, o nella di loro generazione, non si arriva intanto a sentirne giammai, e tantomeno a spiegarne la forza, senza esser padre; Ed i padri stessi, tuttochè ne risentano con piacere la violenza, ed il peso, non si fidono pertanto di misurarne in loro medesimi, non che dividerne agli altri, i gradi della sua intensità. Questo amor dunque, quanto agli altri impercettibile, altrettanto a' padri sensibilissimo, essendo per loro la causa impulsiva, e perenne, per l'educazione, e pe' il mantenimento de' figli, eccita quell' obbligazione indispensabile, di dover' essi, nelle disposizioni de' loro beni, preferire ad ogni altra persona i proprij figli, come quelli, che, con questo titolo, hanno acquistato, sia dal loro nascimento, il diritto di succedervi; donde appunto nacque quel detto: *Filius, ergo heres.*

Questo diritto, che, come principalmente dettato dalla natura, è stato da tutte le culte nazioni ricevuto; egli  
vie-

(1) *Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt. Pomponius in l. ff. de R. J.*

viene con tanta energia autorizzato , e prescritto dalle leggi nostre civili , che le medesime hanno per nulli , e non fatti , quei testamenti de' padri , ove sono i figli preteriti ; e per lo natural diritto appunto , che questi hanno di succedere a' beni paterni , vengono dalle leggi chiamati *heredes sui* , & *necessarii* .

Or questo diritto, che tanto vale , e garantisce i figli, nell' 103 ultime disposizioni de' loro genitori , che da questo appunto derivano tutte quelle azioni legali , per cui essi possono impugnar' i testamenti paterni , o come nulli (1) , o come ingiusti (2) , o come rotti (3) , o come inofficiosi (4) ; vale dippiù , e li garantisce ancora, contra le di loro disposizioni tra' vivi , per ricuperar quei beni , che avessero, per mezzo di donazioni, distratti , ed alienati, prima del di loro nascimento . Vien preservato , e protetto cotesto diritto nommeno a' padri , che a' figli , contro sì fatte donazioni , dalla celebre legge *Si unquam* 8. *Cod. de revoc. don.* (5) ; La quale , essendo stata concepita sul principio appunto dell'amore , e della pietà naturale de' padri verso i figli , non conciliò minor fama , e plauso agli Augusti di lei autori Costantino , e Costanzo , di qualche non riportarono , per un consimile riflesso di umanità , l' Imp. Alessandro dalla sua legge *Titia Seja*. §. *Imperatorum* 3. *ff. de legat. 2.* (6) , e il gran

(1) §. 5. *Inst. de liber. exher.* L. *Maximum* 4. *Authent. Non licet* *Cod. de liber. prat. Novell. 115. cap. 3.*

(2) L. *Testamentum* 1. *ff. de injust. nupt. irrit. testam.*

(3) §. 1. & 2. *Instit. De liber. exher.* §. 1. *Instit. Quibus mod. test. infirm.* §. 2. *Inst. De her. qui ab intest.*

(4) §. 3. *Inst. L. Sciendum* 1. L. *Hoc color.* 2. L. *Inofficiosum* 3. L. *Adversus.* 30. *ff. L. Omnimodo* 35. *Cod. de inoffic. testam. Novell. 115.*

(5) *Il di cui tenor' è questo*: *Si unquam libertis patronus, filios non habens, bona omnia, vel partem aliquam facultatum fuerit donatione largitus; & postea susceperit liberos; totum quidquid largitus fuerat, revertatur in ejusdem donatoris arbitrio, ac ditione mansurum.*

(6) *Imperator Alexander Augustus, dice ivi il giureconsulto Paolo, Claudiano Juliano praefecto urbi: si liquet tibi, Juliane carissime, aviam, intervertendae inofficiosi querelam, patrimonium suum, donationibus in nepotem factis, exinavisse: merito*

gran Papiniano dalla celebratissima legge *Cum Avus. 202. ff. de condit. & demonstrat* (1).

104 Da questa si ha, che l'Avo avendo sostituito al figlio un nepote, nato d' altro suo figliuolo, nel caso che questi fosse morto prima dell' età di 30. anni; perchè questi morì in quel frattempo con figli, fu richiesto il Giureconsulto, se costoro venivano esclusi da quell' eredità dal patruo, in forza della sostituzione? Ed egli rispose, che, per la di loro sopravvenienza, la sostituzione era svanita; poichè dovendo costoro, per diritto di natura, succedere al padre: tutt'ochè non fossero stati dall' Avo nè nominati, nè previsti; per la pietà naturale importanto, si aveano a riguardare, com' espressamente dal testatore chiamati; perchè altrimenti si sarebbe pervertito l' ordine della successione, e della ragion naturale, se, per dar luogo alla sostituzione, il patruo avesse esclusi dall' eredità del defunto nepote i costui figliuoli; Lo che, non essendo verisimile, che 'l testatore l' avesse mai ordinato; Papiniano elegantemente soggiugne: *Quod minus scriptum, quam dictum fuerat, inveniretur* (2).

105 Per gli stessi principii di pietà naturale, fu tanto encomiato

---

merito deposcit id, quod donatum est, pro dimidia parte revocari. Dove il Gotofredo osserva: Querela inofficiosa donationis est ex rescripto Alexandri, ut hic.

(1) Cum avus filium, ac nepotem ex altero filio heredes instituisset, a nepote petiit, ut si intra annum vigesimum moreretur, hereditatem patruo suo restitueret. Nepos liberis relictis intra ætatem superscriptam, vita decessit. Fideicommissi conditionem, conjectura pietatis, respondi defecisse; quod minus scriptum, quam dictum fuerat, inveniretur.

(2) Cum autem invenimus, dice l' Imp. Giustiniano, in L. Generaliter 6. Cod. De Inst. & subst. §. 1. excelsi ingenii Papinianum in hujusmodi casu, in quo pater filiis suis substituit; nulla liberorum, ex his procreandorum, adjectione habita, optimo intellectu disposuisse, evanescere substitutionem, si is, qui substitutione pregravatus est, pater efficiatur, & liberos substitulerit: intelligentem, non esse verisimile, patrem, si de nepotibus cogitaverit, talem fecisse substitutionem; humanitatis intuitu hoc, & latius, & pinguius interpretandum esse, credidimus: ut & si quis naturales filios habeat . . . . quod inter justos liberos sancitum est, hoc & in naturales filios extendatur.

to il rescritto dell' Imp. Alessandro , il quale concesse a' nepoti la querela d' inofficiosità , contro le donazioni dell' Ava , mercè le quali , costei , avendo esaurito il suo patrimonio , avea quindi innabilitat' i nepoti ad impugnar , come inofficioso , il di lei testamento (1).

Or qualche fu con somma prudenza in queste , e nell' altre 106  
sovraccitate leggi , stabilito in favor de' figli , contra i testamenti , e le donazioni de' loro maggiori , sembra di essere stato , con maggior saviezza , ordinato a lor favore , contra le donazioni paterne , fatte prima del di loro nascimento . Imperciocchè se non per altro si ebbero dalle prefate leggi per nulli , rotti , o inofficiosi i testamenti , ed inofficiose le donazioni suddette , se non perchè veniva da essi pervertito , e guasto l'ordine della successione naturale ; sembrava altrettanto più doveroso , e giusto , che si avesse a far lo stesso delle donazioni paterne , fatte prima del nascimento de' figli , quanto più stretto , e fort'è mai il rapporto , e l'amore del padre co' figli , di quello degli Avi , o d' altri maggiori co' loro nepoti . Ed in vero spettando a' figli , per diritto di natura , i beui paterni ; tant'è lontano , che il ripeterli , dopo la di loro sopravvegnenza , dalle mani de' donatarj , rechi a costoro torto veruno ; quanto è anzi vieppiù giusto , e ragionevole , che l'abbiano i figli , per diritto di sangue , che un' estraneo , per un titolo lucrativo .

Volendo dunque la legge , che , per lo nascimento d' figli 107  
restino irrite , e nulle le precedenti donazioni del padre , riluce ben luminosa , anche in questo provvido stabilimento , quella ragion di pietà naturale , onde l' acutissimo Papiniano argomentò , e rispose , di esser' estinta la sostituzione , e l' fedecommesso , ingiunto al nepote , per la sopravvegnenza de' figli di costui ; Imperciocchè se il suo discorso parve altrettanto naturale , e convincente , quantoc-

(1) Exemplo , dice il Cujacio in paratitl. Cod. Tit. 29. de inofficiosis donationibus , querela inofficiosi testamenti , comparata est querela inofficiose donationis , facte a parentibus inter vivos , sin fraudem liberorum , rescripto Alexandri ad Cl. Julianum praefect. urbi. L. Titia §. Imperator. ff. de leg. 2. Perezus in Cod. tit. eod. num. 1. & 2.

tocche , dirittamente pensando , il testatore medesimo cost' avrebbe disposto, e deciso, se avesse preveduta la sopravvenienza di quei suoi pronepoti ; Questa stessa riflessione milita tantoppiù , per l'estinzione , e nullità delle paterne donazioni , dopo il nascimento de' figli , quantochè le medesime si suppongono fatte , senza che i loro autori avessero previsto , di dover divenire di loro padri; poichè se avessero avuta quest' avvertenza , certamente non l'avrebbero fatte .

108 Anzi essendo ben verisimile , che le medesime , dopo la sopravvenienza de' figli , siano a' padri oggetti piuttosto di disgusto , e di pentimento , per aver con esse diminit' i loro patrimonj a danno de' figli ; venendo quindi dalla prefata legge rivate ; coteffa salutare determinazione vien riguardata , come analoga , e conforme agl' interni sentimenti della pietà loro naturale , per cui le avrebbero essi stessi rivate : giacchè per qualunque titolo , e riflesso l'avessero mai fatte ; questi scompaiono in confronto dell' amore , e dell' interesse de' figli . Per lo nascimento dunque di costoro , secondo lo spirito della nostra legge , reclamando la stessa natura contra le precedenti donazioni de' loro genitori ; e la naturale , e la civil ragione vogliono , che quelle si abbiano per nulle , per essere giunto il tempo , in cui non possono più aver principio di sussistenza , giusta la regola legale : *Actus perveniens ad eum casum , a quo non potuit efficax habere principium , annullatur* (1) .

Infatti venendo le medesime interamente annullate , con quelle parole della legge : *Totum quicquid largitus fuerat , revertatur in ejusdem donatoris arbitrio , ac ditione mansurum* ; assumono quindi i Dottori , che , per la sopravvenienza de' figli , esse si estinguono *ipso jure* , *et nullo judicis ministerio* (2) . Ed in vero se di fatto si han-

(1) *Cap. Placet. num. 3. X. de converf. conjug.*

(2) *Gothofredus ad d. L. num. 17. Jul. Clarus iv. Sent. . Donatio quaest. 23. num. 8. ubi ait : Numquid hujusmodi revocatio donationis , quæ fit ex dispositione dicit. L. si unquam, fiat*

hanno per nulle le distrazioni de' beni d' un fedecom-  
 messo : e con decreti di *speçavisse* , & *speçtare* , si di-  
 chiara , di esser' i medesimi fin da principio dovuti all'  
 erede chiamato ; egli sembra doverfi ciò dire tanto mag-  
 giormente delle donazioni , precedenti al nascimento de'  
 figli , quanto maggiore è il diritto , che hanno costoro  
 dalla natura a' beni paterni , di qualche non abbiano dalla  
 legge civile gli eredi , chiamati a' beni d' un fedecom-  
 messo . Or essendo stata dal S. C. , in questi precisi termini , annul- 109  
 lata la donazione di D. Gennaro del Pezzo , con dichia-  
 rarfi , di esser' il padronato suddetto fin dal principio ap-  
 partenuto al di lui figliuolo D. Emilio ; la giustizia , e  
 la rettezza di questa sentenza mirabilmente risaltano da  
 tutti gli accennati principj di diritto naturale , e civile ,  
 i quali dettavano , che , per lo nascimento di D. Emilio ,  
 si fosse dichiarata nulla la donazione , fatta dal padre ,  
 fin da che era ancor celibe , e Clerico ; e che il padro-  
 nato suddetto ritornasse in sua casa , per quello stesso di-  
 ritto di sangue , per cui vi era entrato , per mezzo di  
 sua Avola , D. Caterina Scaglione .

**M**A (*quid non mortalia pectora cogit . . . ?*) Una sentenza , 110  
 ch' , e per la santità de' principj , da' quali venne appo-  
 giata , e per la saviezza , e maestà del Tribunale ,  
 da cui fu pronunziata , e per l' apparato de' solennj ,  
 onde passò in giudicato , avrebbe dovuto ricoprir di  
 vergogna , e di orrore gli Avversarj , per averne , co' loro  
 tergiversivi , delusa per tanti anni l' esecuzione , ardiscono  
 pur tuttavia d' impugnarla . E , rispetto a questo capo  
 ancora , essi obiettano due cose : La prima si è , che la  
 legge *Si unquam* parla delle donazioni , fatte da' patroni  
 a' liberti : e che queste sole poteansi da essi rivocare ,

---

fiat ipso jure , immediate quod nascuntur filii ? Resp. quod  
 sic : Ita expresse colligitur ex verbo *Revertatur* , posito in  
 ipsa lege , quod importat dispositionem legis , nullo hominis  
 ministerio interveniente . Ita tenet *glos. fin. in dict. L. si  
 unquam* ; & ita communiter fere ab omnibus tenetur , ut di-  
 cit *Cor. Conf. 4. lib. 5. & Conf. 11. lib. 3. Rub. in repret.  
 dict. 5. Imperator. num. 182.*

qualora gli fossero soprannati figliuoli. La seconda si è, che'l diritto, di rivocar queste donazioni, dalla legge fu dato a' soli patroni donatori, e non già a' figli sopravvenuti; e quandocche non sieno state da' padri impugnate, non possono, dopo la di loro morte, impugnarle i figli.

Ma coteste obiezioni, appunto perche sono di legge, e non di fatto, son' ora impertinenti, ed indegne di ascolto; essendocche, nel calcolo di una sentenza pubblicata, dopo un giudizio ordinario, tutti gli argomenti legali *pro*, & *contra*, si suppongono, e dalle parti stesse proposti, e dall'alto discernimento del S. C. digeriti, e discussi. L'opporre quindi, nelle circostanze di una forzata reclamazione, sì fait' argomenti, non solo è inutile, e fuor di tempo; ma incivile ancora, e irrispettoso; essendo notissimo in pratica, che, avverso le sentenze de' Tribunali Supremi, non per altro si accorda cotesto straordinario rimedio, se non per produrre quelle ragioni di fatti, che sianfi per innavvertenza ommessi nel primo giudizio (n. 23. 57. e 82.). Del resto non vi vuol troppo a veder' quanto picciole, e leggieri cose siano amendue queste opposizioni.

III **P**arla la legge delle donazioni, fatte dal patrono al liberto; ma la ragione, per cui ne prescrive la rivocazione, non nasce mica dal rapporto, che v'ha tra 'l patrono, e 'l liberto; ma bensì dalla sopravvegnenza de' figli: i quali sortendo dal loro nascimento il diritto di succedere a' beni paterni, in esclusione di qualunque altro congiunto, non che del liberto, od altro estraneo; per questo diritto, nascente dal dovere, e dalla pietà naturale, vengono dalla legge annullate le precedenti donazioni del padre, o che l'abbia fatte a' liberti, o a chicchessia. Il pretender dunque, che la provvidenza di questa legge, presa dal seno del diritto naturale, comune a tutt'i padri, e figli di famiglia, riguardi soltanto i figliuoli de' patroni, e le sole donazioni, da costoro fatte a' liberti; è opposto, non solo a' dettami del diritto di natura, da cui tutt'i figli, rispetto a' loro genitori, sono riguardati in un

un medesimo aspetto (1); ma benanche al senso comune delle chiese, e de' Dottori, che hanno spiegata la teoria di questa umanissima legge. La quale quandomai si volesse stranamente restringere alle donazioni de' patroni a' liberti, con ripeterla dal civile strettissimo giuspatronato de' Romani, sarebbe oggi del tutto inutile, e vana; poichè essendo da secoli andato in disuso quell'assoluto dominio, che i Romani aveano de' loro servi: e con esso ancora il diritto di quelle manumissioni, onde ripetevano i loro patronati; i nomi stessi di patroni, di liberti, e libertini, com' altresì i titoli delle vecchie leggi Elia. Sentia, Fufia. Caninia, ed altri, son' ora nomi piuttosto di mera erudizione (2).

Ed in fatti il Gotofredo, per divider la generica ragione 112 naturale, che forma lo spirito di questa legge, sulla voce *patronus*, fa questa osservazione: *Sed quivis alius præter patronum; quia in omnibus ratio hujus legis valet; quia nemo vrisimiliter donat extraneo in perpetuum, qui de liberis suscipiendis cogitat l. 6. §. 1. Cod. de inst., & substit. l. 102. ff. de condit. & demonstrat. Quod si valet in omnibus, idem jus in omnibus statuendum est. Clar. 4. sent. §. donatio quaest. 22. & s. q.* Ed è tanto vero, che la nullità delle paterne donazioni sia generalmente prescritta dalla legge, in forza della sopravvegnenza de' figli, che questa salutare provvidenza ha luogo, non solo nel nascimento de' figli, procreati da giuste nozze, ma benanche de' naturali, purchè siano legittimati; (3) giacchè, nommeno per diritto di natura, che per leggi civili ancora, non v'ha in ciò differenza veruna fra gli uni, e gli altri (4).

G 2

Rig.

(1) Quod ad jus naturale attinet, omnes homines æquales sunt. *Ulpianus in l. 32. ff. de R. J. Quid est, dicea Seneca 4. epist. 32. Eques Romanus, aut libertinus, aut servus? nomina ex ambitione nata.*

(2) *Heineccius in syntagm. Antiquit. ad lib. 1. Inst. tit. 3. ad 7.*

(3) *Gothofredus ad d. l. nam. 15. Clarus §. Donatio. quaest. 23. vers. sed quæro, & vers. sed quid.*

(4) *Novell. 89. cap. 3.*

113 **R**iggettata la stranezza della prima obbiezione, è facile il disfarci della seconda. Dal contesto, e dallo spirito della prefata legge abbiamo osservato, che siccome la causa efficiente della di lei provvidenza, sia la sopravvenienza de' figli, così la finale, ed economica, sia la pietà di soccorrere, e coadjuvare il dovere, e l'amor paterno, per la di loro sussistenza. Se dal nascimento intanto de' figli prende forza, e vigore la provvidenza, data per la risoluzione, e nullità delle precedenti donazioni paterne; chiaro si vede, che l'oggetto principale della legge si è il sostegno, e vantaggio de' figli sopravvenuti; perchè quando mai non fossero essi nati, oppure fossero dipoi mancati; le precedenti donazioni paterne rimarrebbero nel loro essere: mancando la causa, e il fine, per cui la legge le annulla, ed estingue (1). Se dunque l'esistenza ancora, non che il nascimento de' figli, dà moto, e corso allo stabilimento della legge; bisogna dire, che al di loro vantaggio eziandio, e non già de' padri soltanto, sia la medesima direttamente intesa; giacche, senza l'assistenza de' figli, non avrebbero essi diritto veruno d'impugnar il fatto proprio delle precedenti loro donazioni: *Nunquam enim*, dicea a questo proposito Giulio Claro, *potui mihi persuadere, quod dispositio dict. l. si unquam non sit inducenda tam favore filiorum, quam ipsius donatoris* (2).

114 **E'** vero che la legge comanda, che i beni donati ritornino in potere del padre donatore, per poterne a suo arbitrio disporre; Ma è da rifletterfi per prima, ch'essendo quei beni usciti dal di lui dominio, per mezzo delle  
 dona.

---

(1) *Panc*, domanda Giulio Claro, quod Donator susceperit liberos, illi tamen liberi, ipso adhuc supposito moriantur; numquid propter illorum mortem, donatio ipsa reconvaldescat? *Resp. Bartol. in dict. §. Imperator. num. 10.*, tenuit, quod non; sed in contrarium est magis communis opinio, ut testatur *Rub. in rep. dict. §. Imperator. num. 249.* Cessat enim ratio coniecturata mentis donatoris, super qua fundatur dispositio dict. l. *Si unquam. xv. Sent. §. Donatio quest. 23. num. 9.*

(2) *Ibid. quest. 22. num. 4.*

donazioni, la stessa ragion dominicale esige, ch' estinguendosi, colla di loro estinzione, il diritto del donatario i medesimi ritornino al padre, come primo, e diretto padrone. Per secondo, che sebbene tutto ciò avvenga per effetto della sopravvegnenza de' figli, ed in grazia della di loro esistenza; vivendo essi nulladimeno sotto la patria potestà; il padre solo, che n'ha il dominio; debbe averne la totale amministrazione: siccome ha benanche il dominio degli stessi loro peculj profettizj (1), e l'amministrazione degli avventizj (2).

Questo però non fa, che la legge favorisca anziche i pa- 115  
dri, che i figli; e che ad essi soli, e non già a costoro spetti il diritto di reclamare contra le precedenti donazioni. Imperciocchè se dal nascer de' figli, rinasce a' padri il gius di riavere i beni donati; il favor della legge sembra principalmente diretto al bene de' figli; e che non per altro favorisca i padri, se non perche da questo benefico effetto della legge ricevono essi l'aggio, di meglio provvedere all'educazione, ed al mantenimento de' loro figliuoli. Anzi dovendo essi da costoro riconoscere cotal benefico; questa riconoscenza porta, che in vantaggio de' medesimi, debbano unicamente disporre di quei beni, non solo per l'affetto loro naturale, ma in grazia ancora, e benemerenza della legge, che glie l'ha, per loro riguardo, restituiti.

Essendo intanto lo scopo, e'l fine salutare della legge 116  
ugualmente inteso al comodo de' padri, che de' figli, da ciò naturalmente ne siegue, che, ove i primi non abbiano nè tempo, nè l'avvertenza di avvalersi, e profittare del di lei beneficio, non per questo debbono i secondi rimanerne privati. Imperciocchè qualora questo beneficio dovesse unicamente dipendere dall'opra, e dal ministero paterno, mille sarebbero i casi, ne' quali rimarrebbe inutile, e frustatorio pe' loro figliuoli; Poiche non

G 3

essen-

(1) §. I. *Inst. Per quas personas.*

(2) §. I. *eod. & L. Cum oportet 6. L. ult. §. 5. Cod. de bon. quæ lib.*

essendo i padri d'una medesima indole, nè tutti nutrendo uguali sentimenti di amore, e d'interesse pe' loro figliuoli; giacchè ve n'ha di non pochi, che vivono piuttosto per loro rovina; fra' quali non meritò l'ultimo luogo D. Gennaro del Pezzo; siccome la massima parte di costoro non curebbe affatto il provvedimento, e'l favore di questa legge, come quelli, che pajono nati in disdoro, e distruggimento delle loro case; ne seguirebbe l'assurdo, che una legge cotanto salutare, e generica per l'umanità, fosse stata fatta per gli soli diligenti padri di famiglia, che sapessero provvidamente avvalersene: cioè a dire per coloro, dalla di cui condotta, non potendo i figli temere, o risentir danni di donazioni, o di altre distrazioni, fatte prima, o dopo il di loro nascimento; la legge stessa, per quest'opposto riguardo, non farebbe per loro nè utile nè necessaria. Ma non facendo la legge distinzione veruna tra' padri di famiglia: e rescindendo le precedenti loro donazioni, a solo titolo della sopravvenienza de' figli; siccome da ciò chiaro si vede, che, in riflesso, e vantaggio unicamente di costoro, ha ella cotanto beneficio conceduto; chiara, e facile è benanche la conseguenza, che, quando i padri non abbiano potuto, o saputo in vita loro profittarne, possano direttamente profittarne i figli.

117 Questo nostro discorso, fondato peraltro su' principj della pietà naturale, ond'è stata cotesta legge animata, è anche unisono al sentimento comune de' Dottori, il quale vien divisato fra gli altri dal Gotofredo, sulle riportate parole della legge: *Totum quicquid largitus fuerat, revertatur in ejusdem donatoris arbitrio*; dove fa questa osservazione: *An heredum? Finge donatorem conditionem neglexisse, dabitur etiam ejus heredibus, benigna interpretatione l. 3. vers. sed cum, Cod. de donat. quæ sub mod.* Infatti in questa legge, da lui citata, si dà agli eredi del donatore la facoltà, di rinvocar la di lui donazione, nel caso, che'l donatario non adempisca il patto, appostovi di cedere, e di restituire, dopo un certo tempo, ad altri la cosa do.

donate (1). V'è altra legge, in cui a' figli similmente, ed agli eredi della madre donatrice accordò l'Imp. Filippo, il diritto, di rivoçar le di lei donazioni, qualora queste fossero state così eccessive, che della di lei eredità non fosse rimasta loro l'intera legitima (2).

Anzi per l'assoluta esecuzione a favore de' figli, nati dopo 18 le donazioni, ad una voce insegnano i Dottori, che non valgono a ritardarla, nè la rinunzia fatta dal padre al diritto di rivoçarle, come quella, che non può mai nuocere agli eredi suoi (3): soprattutto perchè essendo il favor della legge diretto in vantaggio ancora de' figli, non può la paterna rinunzia pregiudicare a cotesto loro diritto, siccome con altri avvertì il Minfingero (4), nè

(1) Quoties donatio ita conficitur, ut post tempus, id, quod donatum est, alii restituatur: veteris juris auctoritate rescriptum est, si is, in quem liberalitatis compendium conferebatur, stipulatus nun sit: placiti fide non impleta, ei, qui liberalitatis auctor fuit, vel heredibus ejus condictionis actionis persecutionem competere.

(2) Si ut allegatis, mater vestra, ad eludendam officiosi querelam, pene universas facultates suas, dum ageret in rebus humanis, factis donationibus, sive in quosdam liberos, sive in extraneos, exhaustit: ac postea vos ex duabus unciiis fecit heredes, easque legatis, & fideicommissis exinuire gestivit; non injuria, juxta formam de inofficioso testamento constitutam, subveniri vobis, utpote quartam partem non habentibus, desideratis. L. 1. Cod. de inoff. donat.

(3) Quid si parens, dice il Gotofredo sulla medesima lege num. 18. revocationi donationis renunciavit? Renuntiatio heredibus non nocebit. A qual proposito Giulio Claro rilevando, di esser questa la più comune ricevuta opinione de' Dottori, dice: Hæc etiam opinio est procul dubio magis æqua, & benigna, & secundum eam, pluries fuisse judicatum, attestantur Doctores super allegati; & in hanc pariter inclinavit senatus, in causa d. Hieronymi Lonati. Sent. lib. 4. §. donat. quest. 22. num. 4. in fin.

(4) V. observat. 63. dove fra l'altre cose dice: Quod ratio l. si unquam non est illa sola præsumpta voluntas donantis, quod si de liberis futuris cogitasset, verisimiliter extraneis non donasset: ob idq; censetur ea lege donasse, ut si liberis postea susceperit, irrita existat... sed alia quoque nempe nem.

nè la rinunzia, che avess' espressamente fatta al beneficio di questa legge: *Magnus enim soggiugne il Gotofredo liberorum favor nobis semper esse debet, ut huic constitutioni renunciari non possit.* Nè tampoco se questa rinunzia fosse stata confermata con giuramento, come quello, che in questo caso si opporrebbe alla legge di natura, ed al buon costume. A qual proposito dice il Gotofredo: *Possumus & hoc argumento uti: Si ejusmodi juramentum in fraudem creditorum non valet l. 9. §. 5. ff. de jurjur. in liberorum fraudem non valere merito, dicendum videtur, quibus bona parentum lege naturæ debentur.*

119 Potendo dunque giovarsi del beneficio della legge egualmente i padri donatori, che i figli loro sopravvenuti, dopo le donazioni, uopo è di confessare, che la sentenza del S. C. com'è stata giusta, e santa, per avere, a tenor della legge, dichiarata nulla la donazione di D. Gennaro del Pezzo, per la sopravvengenza de' suoi figli; sia benanche altrettanto regolare, e ragionevole, per essere stata pronunziata ad istanza del di lui figliuolo D. Emilio, quantocchè non era affatto sperabile, che 'l prodigo dissipatore di suo padre avess' impreso a recuperare, col favore di questa legge, il padronato di sua casa, da lui dissennatamente distratto.

120 **D**ileguati così i sofismi, onde gli Avversarij han tentato di cavillare la giustizia, e la maestà della nostra sentenza, crede D. Gennaro del Pezzo, di esser giunto finalmente quel sospirato termine, di vederla quantoprima pienamente eseguita. Al certo, per poco che si rifletta alle vicissitudini di questa causa, non si può senza ribrezzo divi-

---

nempe favor liberorum. At favori, juriq; alterius, nemo renunciare potest, in præjudicium illius *gloss. in l. invitus §. 1. ff. de R. J.* . . . etiamli alter a renunciante jus, causamq; habeat *l. quod de bonis §. fin. ff. ad l. Falcid. l. 2. & l. penult. Cod. ut in possess.* . . . Item cum hic duæ rationes adsint, nempe præsumpta voluntas patris, & favor filiorum, cessante altera tantum, idest illa præsumpta voluntate, non ideo cessat hujus legis dispositio; cum altera, nempe favor filiorum integra maneat, per *l. si non lex. ibi Bart. Bald. ff. de iis, qui not. infam.*

divisarne l'epoche . Imperciocchè se il giudizio agitato nel S. C., che ne forma la prima ( tralasciando l'altro fatto nella Curia di Averfa nel 1733. ), ebbe dalla sentenza un'esito felice; i travagli non pertanto, e dispendj, che dovè D. Emilio soffrire, per le dilazioni, ed ostinate resistenze, fattegli prima da D. Niccola del Tufo, e poi da' di lui eredi, in un conflitto di 8. anni, gli fecero costar troppo cara quella vittoria . A questa laboriosissima epoca succedè la seconda, quanto eziandio affannosa, altrettanto per lui fatale, per lo rovescio, che patì due anni appresso la sentenza da' potenti diversivi, promossi dal Canonico del Tufo, e dalla Curia di Averfa; perciocchè frastornatane l'esecuzione dall'inaspettato, irregolarissimo ripiego, di doverfi la causa a quella Curia rimettere; sappiamo, di qual funesta, irreparabil conseguenza fu per D. Emilio il dolore, che ne concepì, e miseramente l'opresse .

A suppliche poi del di lui figliuolo D. Gennaro, ed a rappresentanze della R. C. ritornata, per sovrano comando, la causa nel S. G., non potè accadergli di peggio, che di vederfi a fronte lo stesso Canonico del Tufo, il quale, coll'antica instancabile ostinatezza, riordinasse una terza campagna, per combattergli l'esecuzione della sentenza, col pretesto di una mentita reclamazione . Questa nuova intrapresa, che forma la terza epoca delle dolorose vicende della causa, fa conoscere a pruove a D. Gennaro: siccome a suo malincuore provollo nella precedente il padre, di esser verissimo l'avviso, dato in una nostra prammatica, che nelle cause talvolta si stenta assai più, per far eseguire, che per ottenere una sentenza ( 1 ). Da

(1) Quamplurium litigantium querula expositione, pariterque S. R. Consilii relatione, percipimus, a certo tempore citra, ex quadam abusione introductum, adversus omnes fere sententias ejusdem S. Consilii, de nullitate opponi, ad impediendam, & pertrahendam ipsarum sententiarum executionem, adeo ut, per diversas Advocatorum, & procuratorum astutias, longo plus, in consequatione executionis post sententiam, quam in ipsa sententia obtinenda, elaboretur . Pragm. s. n. s. de offic. S. R. C.

Da quanto però abbiamo divisato intorno all' insuffistenza di questa larva di reclamazione, potendo ognuno restar convinto, di essere un tentativo quanto disperato, altrettanto scandaloso, quello di or' nuovamente frugare la santità della sentenza del S. C., cogli stessi cavillamenti del primo giudizio; rimettiamo all' alto discernimento de' sapientissimi Senatori il veder, se convenga, nommeno al contegno dell' ordine giudiziario, cotanto inculcato, per questacausa, dall'ultimo Regal Dispaccio, (n. 61. e 62.) che alla maestà di quel Supremo Tribunale, di ciò accordare a quegli stessi rei già vinti, i quali, per non eseguirli, attaccarono fianche, e delusero la competenza, e la nativa sua giurisdizione.

221 Restringendo quindi le nostre suppliche alla pronta, ed effettiva esecuzione della sentenza, ci lusinghiamo, che le medesime siano appoggiate non solo dall'ordine, e dalla giustizia, ma benanche dalla stessa equità naturale. Imperiocche se l'ordine regolare del giudizio porta, che il S. C. debba ripigliar le sue procedure da quel termine, in cui era la causa, quando gli fu rapita nel 1754.; queste non debbono cominciare, che dall'effettivo possesso del padronato: giacchè, in seguela della sentenza, questo appunto ordinò il S. C., coll'ultimo suo decreto de' 29. Maggio 1752. Seppoi la giustizia insieme, e l'ordine vogliono, che le sentenze, passate in giudicato, si debbano irremissibilmente eseguire; le nostre preci compariscono da tanta giustizia assistite, quantomai per l'opposito sembra contumace, e refrattaria la condotta degli Avversarij, di aver, fino ad ora contrastata l'esecuzione d'una sentenza, passata in giudicato da più di 28. anni addietro.

Se desta finalmente pietà in ognuno il vedere, che dal giudizio, sofferto da D. Diana Rocco in Aversa nel 1733. il nostro pupillo D. Gennaro del Pezzo, di lei nepote, conta ben tre età di asprissima guerra, fatta dalla famiglia del Taso alla sua casa, per la rivendicazione di questo padronato; e che il principal contraddittore, che abbiamo avuto l'Ava, il padre, ed egli medesimo, e sta.